

Gazzetta ufficiale L 251 dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

64° anno
15 luglio 2021

Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione** 1
- ★ **Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti** 48
- ★ **Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna** 94

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2021/1147 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2021

che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafi 2 e 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nel contesto delle sfide migratorie in evoluzione, caratterizzate dalla necessità, per gli Stati membri, di sostenere forti sistemi di accoglienza, asilo, integrazione e migrazione, è cruciale prevenire e gestire adeguatamente le situazioni di pressione in modo solidale e sostituire gli arrivi irregolari e pericolosi con percorsi legali e sicuri, investendo in una gestione efficiente e coordinata della migrazione nell'Unione, per conseguire l'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (2) L'importanza di un approccio coordinato da parte dell'Unione e degli Stati membri è indicata nell'agenda europea sulla migrazione del 13 maggio 2015, che ha sottolineato l'esigenza di una politica comune chiara e coerente che ripristini la fiducia nella capacità dell'Unione di convogliare assieme gli sforzi europei e nazionali al fine di affrontare la questione migratoria e lavorare insieme in modo efficiente, nel rispetto del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri sancito dall'articolo 80 TFUE. Ciò è stato confermato nella revisione intermedia del 27 settembre 2017 e nelle relazioni del 14 marzo 2018 e del 16 maggio 2018 sui progressi compiuti.
- (3) Nelle conclusioni del 19 ottobre 2017 il Consiglio europeo ha ribadito l'esigenza di un approccio globale, pragmatico e risoluto alla gestione della migrazione, volto a ristabilire il controllo delle frontiere esterne e ridurre gli arrivi irregolari e il numero di vittime in mare. Tale approccio dovrebbe essere basato sull'uso flessibile e coordinato di tutti gli strumenti a disposizione dell'Unione e degli Stati membri. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato a garantire una sostanziale intensificazione dei rimpatri tramite azioni a livello sia dell'Unione che dello Stato membro, quali accordi e intese efficaci in materia di riammissione.

⁽¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 184.

⁽²⁾ GU C 461 del 21.12.2018, pag. 147.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (GU C 23 del 21.1.2021, pag. 356) e posizione del Consiglio in prima lettura del 14 giugno 2021 (GU C 259 del 2.7.2021, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

- (4) Per sostenere l'impegno a favore di un approccio globale alla gestione della migrazione, basato sulla fiducia reciproca, sulla solidarietà e sull'equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, allo scopo di realizzare una politica comune sostenibile dell'Unione in materia di asilo e immigrazione, è opportuno dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate istituendo un Fondo Asilo, migrazione e integrazione («Fondo»).
- (5) Tutte le azioni finanziate a titolo del Fondo, comprese quelle realizzate in paesi terzi, dovrebbero essere attuate nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nell'acquis dell'Unione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti, in particolare garantendo il rispetto dei principi della parità di genere, della non discriminazione e dell'interesse superiore del minore.
- (6) L'interesse superiore del minore dovrebbe essere una considerazione primaria in tutte le azioni o decisioni riguardanti i minori migranti, compresi i rimpatri, tenendo pienamente conto del diritto del minore di esprimere il proprio parere.
- (7) Il Fondo dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti effettuati grazie ai fondi che lo hanno preceduto, in particolare il Fondo europeo per i rifugiati, istituito dalla decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ per il periodo 2008-2013, il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi, istituito dalla decisione 2007/435/CE del Consiglio ⁽⁵⁾ per il periodo 2007-2013, il Fondo europeo per i rimpatri, istituito dalla decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ per il periodo 2008-2013, e il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ per il periodo 2014-2020. Esso dovrebbe al contempo tenere conto di tutti i nuovi sviluppi pertinenti.
- (8) Il Fondo dovrebbe sostenere la solidarietà e l'equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri e la gestione efficace dei flussi migratori, fra l'altro promuovendo misure comuni nel settore dell'asilo, compresi gli sforzi profusi dagli Stati membri per accogliere le persone che necessitano di protezione internazionale tramite il reinsediamento, l'ammissione umanitaria e il trasferimento da uno Stato membro all'altro di richiedenti o beneficiari di protezione internazionale, rafforzando la protezione dei richiedenti asilo vulnerabili come i minori, sostenendo strategie di integrazione nonché sviluppando e consolidando la politica in materia di migrazione legale, per esempio mediante la fornitura di vie d'accesso sicure e legali all'Unione, che dovrebbe altresì concorrere ad assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione e il futuro del suo modello sociale nonché ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare tramite una politica sostenibile in materia di rimpatrio e di riammissione.
- (9) Data la natura interna del Fondo e dato che il Fondo è il principale strumento di finanziamento per l'asilo e la migrazione a livello dell'Unione, esso dovrebbe sostenere primariamente azioni al servizio della politica interna dell'Unione in materia di asilo e migrazione in linea con gli obiettivi del Fondo stesso. Tuttavia, dato che talune azioni intraprese al di fuori dell'Unione contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del Fondo e, in talune circostanze, possono apportare un valore aggiunto dell'Unione, il Fondo dovrebbe sostenere il potenziamento della cooperazione e del partenariato con i paesi terzi al fine di gestire la migrazione per rafforzare i percorsi di migrazione legale e favorire rimpatri e riammissioni efficaci, sicuri e dignitosi nonché promuovere la reintegrazione iniziale nei paesi terzi. Il sostegno fornito nell'ambito del Fondo non pregiudicherebbe l'attuale carattere volontario del reinsediamento e della ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale nel quadro giuridico del sistema europeo comune di asilo che si applica al momento dell'adozione del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18).

⁽⁶⁾ Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

- (10) Al fine di beneficiare delle competenze delle pertinenti agenzie decentrate, la Commissione dovrebbe garantire che le conoscenze e competenze di tali agenzie siano prese in considerazione per le materie di loro competenza nello sviluppo dei programmi degli Stati membri. Inoltre, il Fondo dovrebbe poter integrare le seguenti attività sostenute dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾, al fine di facilitare e migliorare il funzionamento del sistema europeo comune di asilo: potenziando la cooperazione pratica, in particolare gli scambi di informazioni sull'asilo e le buone prassi; promuovendo il diritto dell'Unione e il diritto internazionale e contribuendo all'attuazione uniforme del diritto dell'Unione sull'asilo sulla base di norme elevate in materia di procedure di protezione internazionale, di condizioni di accoglienza e di valutazione delle esigenze di protezione in tutta l'Unione; permettendo la distribuzione sostenibile ed equa delle domande di protezione internazionale; agevolando la convergenza nella valutazione delle domande di protezione internazionale in tutta l'Unione; sostenendo le attività di reinsediamento degli Stati membri; e fornendo agli Stati membri, soprattutto a quelli i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a una pressione sproporzionata, assistenza operativa e tecnica per la gestione di tali sistemi.
- (11) Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri volti a rafforzare le capacità di questi ultimi di sviluppare, sorvegliare e valutare le rispettive politiche di asilo nel rispetto degli obblighi loro imposti dal diritto dell'Unione.
- (12) Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri e dell'Unione volti ad attuare pienamente e continuare a sviluppare il sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna.
- (13) I partenariati e la cooperazione con i paesi terzi sono una componente essenziale della politica dell'Unione per la gestione della migrazione. Il Fondo dovrebbe contribuire a far sì che i cittadini di paesi terzi o apolidi che necessitano di protezione internazionale arrivino nel territorio degli Stati membri in modo legale e sicuro anziché in modo pericoloso e irregolare, a dare prova di solidarietà nei confronti dei paesi che si trovano in regioni verso le quali o nelle quali sono state sfollate numerose persone che necessitano di protezione internazionale contribuendo ad alleviare la pressione che grava su tali paesi, e dovrebbe appoggiare efficacemente iniziative globali di reinsediamento permettendo all'Unione e agli Stati membri di parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi. Il Fondo dovrebbe sostenere, sotto forma di incentivi finanziari, gli sforzi profusi dagli Stati membri per fornire protezione internazionale e una soluzione duratura ai rifugiati e agli sfollati che sono stati ammessi nell'ambito di programmi di reinsediamento o di ammissione umanitaria.
- (14) Considerando i flussi migratori diretti verso l'Unione e l'importanza di garantire l'integrazione e l'inclusione per le persone che arrivano in Europa, per le comunità locali e per il benessere a lungo termine delle nostre società e la stabilità delle nostre economie, è essenziale sostenere le politiche degli Stati membri per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, anche nei settori prioritari individuati nel piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027. Il Fondo dovrebbe sostenere misure di integrazione specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi, nonché misure orizzontali intese a sviluppare la capacità degli Stati membri di mettere a punto strategie di integrazione, di rafforzare gli scambi e la cooperazione e di promuovere i contatti, il dialogo costruttivo e l'accettazione tra i cittadini di paesi terzi e la società di accoglienza.
- (15) Per accrescere l'efficienza, aumentare al massimo il valore aggiunto dell'Unione e assicurare che la risposta dell'Unione in termini di promozione dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi sia coerente, è opportuno che le azioni finanziate dal Fondo siano coerenti e complementari rispetto a quelle finanziate a titolo di altri strumenti dell'Unione, in particolare gli strumenti esterni, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁹⁾, e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), istituito dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁰⁾. Il Fondo dovrebbe sostenere azioni specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi che sono in genere attuate nelle fasi iniziali dell'integrazione, nonché misure orizzontali a sostegno delle capacità degli Stati membri nel settore

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

dell'integrazione, mentre gli interventi a favore dei cittadini di paesi terzi con un'incidenza a più lungo termine dovrebbero essere finanziati nell'ambito del FSE+ e del FESR. In tale contesto, le autorità degli Stati membri competenti per l'attuazione del Fondo dovrebbero essere tenute a cooperare e a coordinarsi con le autorità designate dagli Stati membri ai fini della gestione degli interventi del FSE+ e del FESR e, ove necessario, a cooperare e a coordinarsi con le loro autorità di gestione e con le autorità di gestione di altri fondi dell'Unione che contribuiscono all'integrazione dei cittadini di paesi terzi.

- (16) L'ambito di applicazione delle misure di integrazione dovrebbe comprendere anche i beneficiari di protezione internazionale, in modo da garantire un approccio globale all'integrazione che tenga conto delle specificità di tale gruppo di riferimento. Qualora le misure di integrazione siano combinate con l'accoglienza, le azioni, se del caso, dovrebbero anche consentire l'inclusione dei richiedenti asilo.
- (17) Nel settore dell'integrazione il Fondo dovrebbe essere attuato coerentemente con i principi di base comuni dell'Unione sull'integrazione, specificati nel piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027.
- (18) Gli Stati membri che lo desiderino dovrebbero poter prevedere nei rispettivi programmi che le misure di integrazione contemplino anche i parenti stretti dei cittadini di paesi terzi, favorendo in tal modo l'unità familiare, nella misura necessaria all'efficace attuazione di tali misure. Per «parente stretto» si dovrebbero intendere il coniuge, il partner e qualsiasi discendente o ascendente in linea retta del cittadino di paese terzo oggetto delle misure di integrazione che altrimenti non sarebbero contemplate dal Fondo.
- (19) Dato il ruolo cruciale svolto dalle autorità degli Stati membri e dalle organizzazioni della società civile ai fini dell'integrazione e per agevolare l'accesso di tali entità ai finanziamenti a livello dell'Unione, il Fondo dovrebbe facilitare l'attuazione di azioni nel settore dell'integrazione da parte delle autorità nazionali, regionali e locali e delle organizzazioni della società civile, anche con il ricorso allo strumento tematico e accordando un tasso di cofinanziamento più elevato per queste azioni. A tale riguardo, almeno il 5 % della dotazione iniziale destinata allo strumento tematico dovrebbe essere assegnato all'attuazione delle misure di integrazione da parte delle autorità locali e regionali.
- (20) Oltre al tasso di cofinanziamento previsto dal Fondo per i progetti, gli Stati membri sono incoraggiati a fornire finanziamenti a carico dei bilanci delle loro autorità pubbliche qualora tali finanziamenti siano fondamentali per la realizzazione di un progetto, in particolare nel caso in cui il progetto sia attuato da un'organizzazione della società civile.
- (21) Considerate le sfide economiche e demografiche a lungo termine a cui deve far fronte l'Unione e il carattere sempre più globalizzato della migrazione, è cruciale stabilire canali efficaci di migrazione legale nell'Unione affinché quest'ultima rimanga una meta attraente per la migrazione regolare, in linea con le esigenze economiche e sociali degli Stati membri, e assicurare la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale e la crescita dell'economia dell'Unione, proteggendo al tempo stesso i lavoratori migranti dallo sfruttamento della manodopera.
- (22) È opportuno che il Fondo aiuti gli Stati membri a stabilire strategie e a consolidare e sviluppare le politiche in materia di migrazione legale e a migliorare le loro capacità di sviluppare, attuare, monitorare e valutare le strategie, le politiche e le misure in materia di immigrazione e integrazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, in particolare gli strumenti giuridici dell'Unione per la migrazione legale. Il Fondo dovrebbe anche sostenere lo scambio di informazioni e migliori prassi e la cooperazione tra i vari servizi amministrativi e i vari livelli governativi, nonché tra gli Stati membri.
- (23) Un'efficace e dignitosa politica di rimpatrio è parte integrante dell'approccio globale alla migrazione perseguito dall'Unione e dai suoi Stati membri. Il Fondo dovrebbe sostenere e incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per attuare efficacemente e sviluppare ulteriormente le norme comuni in materia di rimpatrio, stabilite in particolare dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, ponendo particolare enfasi sul rimpatrio volontario, e un approccio integrato e coordinato alla gestione dei rimpatri. Per rendere sostenibili le politiche di rimpatrio, il Fondo dovrebbe inoltre finanziare misure corrispondenti nei paesi terzi, per esempio misure volte a facilitare e garantire un rimpatrio e una riammissione sicuri e dignitosi e una reintegrazione sostenibile dei rimpatriati, anche attraverso la fornitura di un sostegno in denaro o in natura.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

- (24) Gli Stati membri dovrebbero privilegiare il rimpatrio volontario e dovrebbero garantire rimpatri efficaci, sicuri e dignitosi. Per promuovere il rimpatrio volontario, gli Stati membri dovrebbero prevedere incentivi quali il trattamento preferenziale sotto forma di una maggiore assistenza al rimpatrio e di un sostegno alla reintegrazione iniziale. Questo tipo di rimpatrio volontario è nell'interesse sia dei rimpatriati sia delle autorità sotto il profilo del rapporto costi-efficacia.
- (25) Benché i rimpatri volontari debbano prevalere su quelli forzati, essi sono tuttavia interconnessi e si rafforzano reciprocamente. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati ad aumentare la complementarità di queste due forme. La possibilità di procedere ad allontanamenti costituisce un elemento importante per l'integrità dei sistemi di asilo e di migrazione legale. Il Fondo dovrebbe pertanto promuovere le azioni degli Stati membri volte ad agevolare ed effettuare gli allontanamenti in conformità delle norme previste dal diritto dell'Unione, ove applicabile, e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei rimpatriati.
- (26) Misure specifiche di sostegno ai rimpatriati, con particolare attenzione alle loro esigenze umanitarie e di protezione negli Stati membri e nei paesi di rimpatrio possono migliorare le condizioni del rimpatrio e favorire la reintegrazione dei rimpatriati. È opportuno prestare particolare attenzione alle persone vulnerabili.
- (27) La riammissione effettiva di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare da parte di paesi terzi è parte integrante della politica di rimpatrio dell'Unione e costituisce uno strumento fondamentale per una gestione efficace dei flussi migratori in quanto favorisce il pronto rimpatrio dei migranti irregolari. La cooperazione in materia di riammissione rappresenta un elemento importante nell'ambito del dialogo e della cooperazione con i paesi terzi di origine e di transito dei migranti irregolari, e ne andrebbe sostenuta l'attuazione nei paesi terzi per rendere efficaci le politiche di rimpatrio a livello nazionale e dell'Unione.
- (28) Oltre a sostenere il rimpatrio delle persone come previsto dal presente regolamento, il Fondo dovrebbe sostenere anche altre misure volte a combattere la migrazione irregolare e la tratta di migranti e a incoraggiare il rispetto delle norme in materia di migrazione legale, così da preservare l'integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri.
- (29) L'impiego di migranti irregolari compromette lo sviluppo di una politica di mobilità dei lavoratori basata su programmi di migrazione legale e mette in pericolo i diritti dei lavoratori migranti, rendendo questi ultimi vulnerabili alle violazioni e all'abuso dei diritti. Il Fondo dovrebbe pertanto sostenere gli Stati membri, direttamente o indirettamente, nell'attuazione della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾, che vieta l'assunzione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e prevede sanzioni contro i datori del lavoro che violano tale divieto.
- (30) Il Fondo dovrebbe sostenere gli Stati membri, direttamente o indirettamente, nell'attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾, che prevede disposizioni sull'assistenza, sul sostegno e sulla protezione delle vittime della tratta di esseri umani. Tali misure, comprese quelle intese a identificare tempestivamente le vittime della tratta di esseri umani e a orientarle verso servizi specializzati, dovrebbero tenere conto della natura specifica di genere della tratta di esseri umani e dei minori vittime della tratta.
- (31) Il Fondo dovrebbe integrare le attività intraprese nel settore del rimpatrio dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, disciplinata dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾, senza che ciò comporti un ulteriore flusso di finanziamenti a tale Agenzia.
- (32) In linea con il principio di efficienza, è opportuno ricercare sinergie e coerenza con altri fondi dell'Unione ed evitare sovrapposizioni tra le azioni.

⁽¹²⁾ Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).

⁽¹³⁾ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

- (33) Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell'Unione, è opportuno cercare sinergie, in particolare tra il Fondo e altri programmi dell'Unione, compresi quelli in regime di gestione concorrente. Per sfruttare al massimo tali sinergie è opportuno garantire meccanismi di facilitazione essenziali, tra cui il finanziamento cumulativo per un'azione del Fondo e di un altro programma dell'Unione. Tale finanziamento cumulativo non dovrebbe superare i costi totali ammissibili di tale azione. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme appropriate, in particolare per quanto riguarda la possibilità di dichiarare gli stessi costi o le stesse spese nell'ambito del Fondo e di un altro programma dell'Unione proporzionalmente.
- (34) È opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute nell'ambito del Fondo siano svolte in sinergia e coerenza con altre attività esterne all'Unione sostenute dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. In particolare, nell'attuazione di tali azioni si dovrebbe perseguire la piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali della politica esterna dell'Unione, con il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione nonché con gli impegni internazionali dell'Unione. Per quanto attiene alla dimensione esterna, il Fondo dovrebbe concentrarsi su azioni di sostegno non orientate allo sviluppo e servire l'interesse delle politiche interne dell'Unione e dovrebbero essere coerenti con le attività intraprese all'interno dell'Unione. Il Fondo dovrebbe orientare il suo sostegno su azioni volte a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e a potenziare aspetti essenziali della gestione della migrazione in settori di interesse per la politica migratoria dell'Unione.
- (35) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su azioni per le quali l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto alle azioni isolate degli Stati membri. Il sostegno finanziario previsto dal presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare a rafforzare le capacità nazionali e dell'Unione nei settori dell'asilo e della migrazione conformemente all'articolo 80 TFUE.
- (36) Nel promuovere azioni sostenute dal Fondo, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione dovrebbero fornire informazioni nella lingua o nelle lingue del pubblico destinatario. Al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione, i destinatari di tali finanziamenti dovrebbero fare riferimento alla loro provenienza quando comunicano informazioni in merito alle azioni in questione. A tale scopo, i destinatari dovrebbero garantire che in tutte le comunicazioni destinate ai media e al pubblico figurino l'emblema dell'Unione e si menzioni esplicitamente il sostegno finanziario dell'Unione.
- (37) La Commissione dovrebbe poter utilizzare le risorse finanziarie nell'ambito del Fondo per promuovere le migliori prassi e lo scambio di informazioni sull'attuazione del Fondo.
- (38) La Commissione dovrebbe pubblicare tempestivamente informazioni sul sostegno fornito dallo strumento tematico in regime di gestione diretta o indiretta e dovrebbe, se del caso, aggiornare tali informazioni. Dovrebbe essere possibile ordinare i dati per obiettivo specifico, nome del beneficiario, importo impegnato giuridicamente nonché natura e finalità della misura.
- (39) Si può ritenere che uno Stato membro non rispetti il pertinente acquis dell'Unione, anche in relazione al ricorso al sostegno operativo nell'ambito del Fondo, se non ha ottemperato agli obblighi previsti dai trattati nei settori dell'asilo e del rimpatrio, se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell'Unione da parte di tale Stato membro nell'attuazione dell'acquis in materia di asilo e rimpatrio, o se da una relazione di valutazione nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen di cui al regolamento (UE) n. 1053/2013⁽¹⁵⁾ emergono carenze nel settore in questione.

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

- (40) Il Fondo dovrebbe garantire che vi sia una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento. Al fine di soddisfare gli obblighi di trasparenza, la Commissione dovrebbe pubblicare informazioni sui programmi annuali e pluriennali dello strumento tematico. In linea con il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾, ogni Stato membro dovrebbe garantire che, entro sei mesi dall'approvazione del suo programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sul suo programma, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.
- (41) Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali per i programmi degli Stati membri che consistono in importi fissi figuranti nell'allegato I e in importo calcolato in base ai criteri di cui a tale allegato e che rispecchi le esigenze e le pressioni sperimentate dai vari Stati membri nei settori dell'asilo, della migrazione, dell'integrazione e del rimpatrio. In considerazione delle particolari esigenze degli Stati membri che hanno registrato il maggior numero di domande di asilo pro capite nel 2018 e nel 2019, è opportuno aumentare gli importi fissi per Cipro, Malta e la Grecia.
- (42) Gli importi iniziali per i programmi degli Stati membri dovrebbero costituire la base degli investimenti a lungo termine degli Stati membri. Per tenere conto dei cambiamenti dei flussi migratori, sopperire alle esigenze nel rispetto della gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza e nel rispetto dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, e favorire la migrazione legale e lottare contro la migrazione irregolare tramite rimpatri efficaci, sicuri e dignitosi, è opportuno assegnare agli Stati membri un importo aggiuntivo a metà del periodo di programmazione in funzione di criteri obiettivi. Tale importo dovrebbe basarsi sui dati statistici, conformemente all'allegato I, per rispecchiare i cambiamenti nella situazione di partenza degli Stati membri.
- (43) Al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo strategico del Fondo, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i loro programmi comprendano azioni che perseguano gli obiettivi specifici del Fondo, che le priorità prescelte siano conformi alle misure di attuazione previste all'allegato II, e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi garantisca il conseguimento dell'obiettivo strategico generale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero, in linea di principio, prevedere una dotazione minima intesa a potenziare e sviluppare il sistema europeo comune di asilo, rafforzare e favorire la migrazione legale verso gli Stati membri, secondo le rispettive esigenze economiche e sociali, nonché promuovere l'effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi e contribuirvi.
- (44) Poiché le sfide nel settore della migrazione sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione dei finanziamenti ai cambiamenti dei flussi migratori. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell'Unione, e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto dell'Unione, una parte del finanziamento dovrebbe essere periodicamente destinata, attraverso uno strumento tematico, ad azioni specifiche, ad azioni dell'Unione, ad azioni delle autorità locali e regionali, all'assistenza emergenziale, al reinsediamento e alle ammissioni umanitarie nonché a un sostegno aggiuntivo agli Stati membri che contribuiscono agli sforzi di solidarietà e responsabilità. Lo strumento tematico offre flessibilità nella gestione del Fondo e potrebbe essere attuato anche mediante i programmi degli Stati membri.
- (45) È opportuno incoraggiare gli Stati membri a usare parte della dotazione assegnata ai loro programmi per finanziare le azioni elencate nell'allegato IV, accordando loro un contributo dell'Unione più elevato.
- (46) Parte delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo potrebbe essere assegnata a programmi degli Stati membri volti all'attuazione di azioni specifiche, in aggiunta alla dotazione iniziale. Tali azioni specifiche dovrebbero essere identificate a livello di Unione e dovrebbero riguardare azioni che comportano la cooperazione tra gli Stati membri o azioni necessarie per far fronte a sviluppi nell'Unione che richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri.

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

- (47) Il Fondo dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi ai suoi obiettivi specifici al fine di consentire agli Stati membri di mantenere capacità che sono determinanti per compiti e servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'intera Unione. Tale sostegno dovrebbe consistere nel rimborso integrale di costi specifici relativi agli obiettivi del Fondo e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri.
- (48) Per completare l'attuazione dell'obiettivo strategico del Fondo svolta a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, il Fondo dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti nell'ambito di intervento del Fondo in relazione all'analisi politica e all'innovazione, all'apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l'Unione.
- (49) Per potenziare la capacità dell'Unione di affrontare immediatamente situazioni migratorie eccezionali in uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento nonché i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione a considerevoli e urgenti sollecitazioni, o situazioni migratorie eccezionali in paesi terzi dovute a conflitti o sviluppi politici, dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale conformemente al quadro istituito dal presente regolamento.
- (50) Il presente regolamento dovrebbe garantire il proseguimento della rete europea sulle migrazioni istituita con decisione 2008/381/CE del Consiglio ⁽¹⁷⁾ e dovrebbe prevedere le risorse finanziarie per le sue attività, in conformità dei suoi obiettivi e compiti.
- (51) L'obiettivo strategico del Fondo sarà perseguito anche mediante gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio previsti dalle finestre delle politiche del programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾. Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un evidente valore aggiunto unionale.
- (52) Le operazioni di finanziamento misto hanno carattere facoltativo e sono operazioni sostenute dal bilancio dell'Unione che combinano forme di sostegno non rimborsabili, forme di sostegno rimborsabili, o entrambe, a titolo del bilancio dell'Unione con forme di sostegno rimborsabili di istituti di promozione, istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché il sostegno da parte di istituti di finanziamento commerciali e investitori.
- (53) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del Fondo, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie ⁽¹⁹⁾.
- (54) Al Fondo si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾ («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

⁽¹⁷⁾ Decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il Programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

⁽¹⁹⁾ GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28.

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

- (55) Ai fini dell'attuazione delle azioni in regime di gestione concorrente, è opportuno che il Fondo si inserisca in un quadro coerente che comprenda il presente regolamento, il regolamento finanziario e il regolamento (UE) 2021/1060.
- (56) Il regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce il quadro entro cui si iscrive l'azione del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, del Fondo per una transizione giusta, del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, del Fondo Sicurezza interna e dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, e fissa, in particolare, le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo per i fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente. Nel presente regolamento occorre inoltre specificare gli obiettivi del Fondo e stabilire disposizioni specifiche relative alle azioni che possono essere finanziate nell'ambito del Fondo.
- (57) Una modalità di prefinanziamento per il Fondo è stabilita nel regolamento (UE) 2021/1060, e nel presente regolamento è stabilito un tasso di prefinanziamento specifico. Inoltre, al fine di garantire che sia possibile reagire prontamente a situazioni di emergenza, è opportuno stabilire un tasso di prefinanziamento specifico per l'assistenza emergenziale. La modalità di prefinanziamento dovrebbe garantire che gli Stati membri abbiano i mezzi per fornire sostegno ai beneficiari fin dall'avvio dell'attuazione dei loro programmi.
- (58) Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenendo conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di inottemperanza. Nel compiere tale scelta, dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
- (59) Al fine di sfruttare al meglio il principio dell'audit unico, è opportuno stabilire norme specifiche in materia di controllo e audit dei progetti nei quali i beneficiari sono organizzazioni internazionali i cui sistemi di controllo interno sono stati valutati positivamente dalla Commissione. Per tali progetti le autorità di gestione dovrebbero poter limitare le loro verifiche di gestione, a condizione che il beneficiario fornisca tempestivamente tutti i dati e le informazioni necessari sullo stato di avanzamento del progetto e sull'ammissibilità delle spese sottostanti. Inoltre, qualora un progetto attuato da una siffatta organizzazione internazionale faccia parte di un campione di audit, l'autorità di audit dovrebbe poter svolgere la propria attività in linea con i principi della norma ISRS (*International Standard on Related Services*) 4400 — Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information.
- (60) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²¹⁾ e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95⁽²²⁾, (Euratom, CE) n. 2185/96⁽²³⁾ e (UE) 2017/1939⁽²⁴⁾ del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illegali lesive degli interessi finanziari dell'Unione.

⁽²¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽²²⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità [...] (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁽²³⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽²⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁵⁾. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero cooperare pienamente e prestare tutta l'assistenza necessaria alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione in relazione alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

- (61) Un paese terzo che ha concluso un accordo con l'Unione sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro o in tale paese terzo dovrebbero essere autorizzati a partecipare al Fondo, purché siano rispettate alcune condizioni.
- (62) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi ed esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.
- (63) A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio ⁽²⁶⁾ le persone fisiche e i soggetti stabiliti nei paesi o territori d'oltremare sono ammissibili a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del Fondo e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d'oltremare è connesso.
- (64) In conformità dell'articolo 349 TFUE e in linea con la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 dal titolo «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE», approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 aprile 2018, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare che le loro strategie e i loro programmi nazionali tengano conto delle sfide specifiche cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche nel gestire la migrazione. Il Fondo dovrebbe sostenere detti Stati membri con risorse adeguate per aiutare tali regioni a gestire la migrazione in modo sostenibile e ad affrontare eventuali situazioni di pressione.
- (65) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽²⁷⁾, è opportuno che il presente Fondo sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e un'eccessiva regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del Fondo sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dal Fondo, è opportuno istituire indicatori e relativi target finali in relazione a ciascuno dei suoi obiettivi specifici. Tali indicatori dovrebbero essere di natura qualitativa e quantitativa.
- (66) Tramite indicatori e rendicontazione finanziaria, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sorvegliare l'attuazione del Fondo, in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/1060 e del presente regolamento. A partire dal 2023 gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione relazioni annuali in materia di performance riguardanti l'ultimo periodo contabile. Tali relazioni dovrebbero contenere informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero altresì trasmettere le sintesi di dette relazioni alla Commissione. Quest'ultima dovrebbe tradurre in tutte le lingue ufficiali dell'Unione tali sintesi e metterle a disposizione del pubblico sul suo sito web insieme ai link ai siti web degli Stati membri di cui al regolamento (UE) 2021/1060.

⁽²⁵⁾ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁽²⁶⁾ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

⁽²⁷⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (67) Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ⁽²⁸⁾ e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo di destinare il 30 % di tutte le spese del quadro finanziario pluriennale all'integrazione degli obiettivi climatici, nonché di adoperarsi per conseguire l'ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % del bilancio nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 alle spese relative alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e biodiversità. Il Fondo dovrebbe sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁹⁾.
- (68) Il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁰⁾ e qualsiasi altro atto applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 dovrebbe continuare ad applicarsi ai programmi e ai progetti sostenuti nell'ambito del Fondo durante il periodo di programmazione 2014-2020. Poiché il periodo di attuazione di cui al regolamento (UE) n. 514/2014 si sovrappone al periodo di programmazione del presente regolamento e al fine di garantire la continuità nell'attuazione di determinati progetti approvati a norma di detto regolamento, è opportuno stabilire disposizioni per l'esecuzione scaglionata dei progetti. Ogni singola fase del progetto suddiviso in fasi dovrebbe essere attuata conformemente alle norme del periodo di programmazione nel cui quadro riceve il finanziamento.
- (69) Al fine di integrare e modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'elenco delle azioni ammissibili al sostegno a norma dell'allegato III, all'elenco delle azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati a norma dell'allegato IV, al sostegno operativo a norma dell'allegato VII, e all'ulteriore sviluppo del quadro di sorveglianza e di valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, per garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che si occupano della preparazione di atti delegati.
- (70) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³¹⁾. Si dovrebbe ricorrere alla procedura d'esame per l'adozione di atti di esecuzione che stabiliscono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare gli obblighi riguardanti la trasmissione di informazioni alla Commissione, mentre si dovrebbe ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di atti di esecuzione relativi alle modalità di trasmissione di informazioni alla Commissione nel quadro della programmazione e della rendicontazione, vista la loro natura meramente tecnica. Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla natura e allo scopo dell'assistenza emergenziale prevista dal presente regolamento, imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili relativi all'adozione di decisioni relative alla concessione di tale assistenza emergenziale.
- (71) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽²⁸⁾ GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

⁽²⁹⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

⁽³⁰⁾ Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

⁽³¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (72) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (73) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (74) A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili al finanziamento dell'Unione tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell'Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell'Unione, dovrebbe essere possibile, per un periodo di tempo limitato all'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, che i costi sostenuti in relazione ad azioni già avviate che beneficiano di sostegno a norma del presente regolamento in regime di gestione diretta siano considerati ammissibili al finanziamento dell'Unione a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche se tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza.
- (75) È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 ⁽³²⁾.
- (76) Per garantire la continuità del sostegno nel settore d'intervento pertinente e per consentire l'attuazione sin dall'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione («Fondo») per il periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

Esso stabilisce gli obiettivi del Fondo, la dotazione di bilancio per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «richiedente protezione internazionale»: un richiedente quale definito all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³³⁾;

⁽³²⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

⁽³³⁾ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

- 2) «beneficiario di protezione internazionale»: un beneficiario di protezione internazionale quale definito all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁴⁾;
- 3) «operazione di finanziamento misto»: un'azione sostenuta dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto ai sensi dell'articolo 2, punto 6), del regolamento finanziario;
- 4) «familiare»: il cittadino di paese terzo definito come un familiare dal diritto dell'Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo;
- 5) «ammissione umanitaria»: l'ammissione a seguito – ove richiesto da uno Stato membro – di una segnalazione da parte dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati («UNHCR») o di un altro organismo internazionale competente, di cittadini di paesi terzi o apolidi provenienti da un paese terzo verso il quale sono stati sfollati forzatamente, i quali ottengono protezione internazionale o status umanitario ai sensi del diritto nazionale che prevede diritti e obblighi equivalenti a quelli di cui agli articoli da 20 a 34 della direttiva 2011/95/UE per i beneficiari di protezione sussidiaria;
- 6) «sostegno operativo»: una parte della dotazione di uno Stato membro che può essere utilizzata come sostegno alle autorità pubbliche responsabili dello svolgimento dei compiti e della fornitura dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione;
- 7) «allontanamento»: l'allontanamento come definito all'articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/115/CE;
- 8) «reinsediamento»: l'ammissione nel territorio degli Stati membri, a seguito di una segnalazione dell'UNHCR, di cittadini di paesi terzi o apolidi che provengono da un paese terzo verso il quale sono stati sfollati, i quali ottengono protezione internazionale e ai quali è offerta una soluzione duratura in conformità del diritto dell'Unione e nazionale;
- 9) «rimpatrio»: il rimpatrio come definito all'articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;
- 10) «azioni specifiche»: progetti transnazionali o nazionali che recano un valore aggiunto dell'Unione in linea con gli obiettivi del Fondo per il quale uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione aggiuntiva per i loro programmi;
- 11) «cittadino di paese terzo»: una persona, inclusi gli apolidi o le persone di cittadinanza indeterminata, non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE;
- 12) «minore non accompagnato»: un minore non accompagnato quale definito all'articolo 2, lettera l), della direttiva 2011/95/UE;
- 13) «azioni dell'Unione»: progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l'Unione attuati conformemente agli obiettivi del Fondo;
- 14) «persona vulnerabile»: una persona definita persona vulnerabile a norma del diritto dell'Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo.

Articolo 3

Obiettivi del Fondo

1. L'obiettivo strategico del Fondo è contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori e all'attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione, in conformità del pertinente acquis dell'Unione e nel pieno rispetto degli obblighi internazionali derivanti dagli strumenti internazionali di cui l'Unione e gli Stati membri sono parte.
2. Nell'ambito dell'obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:
 - a) rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;

⁽³⁴⁾ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

- b) rafforzare e sviluppare la migrazione legale verso gli Stati membri secondo le rispettive esigenze economiche e sociali, nonché promuovere e contribuire all'effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi;
 - c) contribuire a combattere la migrazione irregolare, favorire rimpatri e riammissioni efficaci, sicuri e dignitosi e promuovere e contribuire a un'efficace reintegrazione iniziale nei paesi terzi;
 - d) migliorare la solidarietà e l'equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda quelli più esposti alle sfide in materia di migrazione e asilo, anche attraverso una cooperazione pratica.
3. Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, il Fondo è attuato mediante le misure di attuazione di cui all'allegato II.

Articolo 4

Partenariato

Ai fini del presente Fondo, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, i partenariati includono le autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche o le associazioni che rappresentano tali autorità, le pertinenti organizzazioni internazionali, le organizzazioni non governative, quali le organizzazioni di rifugiati e quelle guidate da migranti, nonché le istituzioni nazionali operanti nell'ambito dei diritti umani e gli organismi per le pari opportunità nonché le parti economiche e sociali.

Articolo 5

Ambito di applicazione del sostegno

1. Nell'ambito dei suoi obiettivi e in linea con le misure di attuazione di cui all'allegato II, il Fondo sostiene in particolare le azioni elencate nell'allegato III.

Per far fronte a circostanze impreviste o nuove, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per modificare l'elenco delle azioni di cui all'allegato III, al fine di aggiungere nuove azioni.

2. Per conseguire i suoi obiettivi, il Fondo può sostenere, in linea con le priorità dell'Unione, le azioni di cui all'allegato III e in relazione ai paesi terzi, se del caso, in conformità dell'articolo 7 o 24, a seconda dei casi.

3. Per quanto riguarda le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, la Commissione e gli Stati membri, insieme al servizio europeo per l'azione esterna, assicurano, conformemente alle rispettive competenze, il coordinamento con le politiche, le strategie e gli strumenti pertinenti dell'Unione. Provvedono in particolare affinché le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi:

- a) siano svolte in sinergia e coerenza con altre azioni esterne all'Unione sostenute da altri strumenti dell'Unione;
- b) siano coerenti con la politica esterna dell'Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e siano coerenti con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione;
- c) siano incentrate su misure non orientate allo sviluppo; e
- d) servano gli interessi delle politiche interne dell'Unione e siano coerenti con le attività intraprese all'interno dell'Unione.

4. Gli obiettivi del Fondo sostengono azioni incentrate su uno o più gruppi di riferimento che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 78 e 79 TFUE.

Articolo 6

Parità di genere e non discriminazione

1. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono l'integrazione della prospettiva di genere e provvedono affinché la parità di genere e l'integrazione di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione dei programmi e dei progetti sostenuti nell'ambito del Fondo.

2. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi forma di discriminazione vietata dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») nelle fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza, rendicontazione e valutazione dei programmi e dei progetti sostenuti nell'ambito del Fondo.

Articolo 7

Paesi terzi associati al Fondo

1. Il Fondo è aperto ai paesi terzi che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2, alle condizioni stabilite in un accordo specifico relativo alla partecipazione del paese terzo in questione al Fondo.
2. Affinché sia ammissibile a essere associato al Fondo secondo quanto previsto al paragrafo 1, il paese terzo deve aver concluso un accordo con l'Unione sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro o in tale paese terzo.
3. Come minimo, l'accordo specifico riguardante la partecipazione del paese terzo al Fondo:
 - a) consente la cooperazione con gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione in materia di asilo, migrazione e rimpatrio, nello spirito dei principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità;
 - b) si fonda, per tutta la durata del Fondo, sui principi di non respingimento, di democrazia, dello Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani;
 - c) garantisce un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa al Fondo;
 - d) stabilisce le condizioni per la partecipazione al Fondo, compreso il calcolo dei contributi finanziari al Fondo, e i suoi costi amministrativi;
 - e) non conferisce al paese terzo alcun potere decisionale riguardo al Fondo;
 - f) garantisce all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari;
 - g) stabilisce che il paese terzo conceda i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti a norma dell'articolo 8.

I contributi di cui alla lettera d) del primo comma costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario

Articolo 8

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Allorché un paese terzo partecipa al Fondo mediante una decisione adottata a norma di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, il paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

CAPO II

QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

SEZIONE 1

Disposizioni comuni

Articolo 9

Principi generali

1. Il sostegno fornito nell'ambito del Fondo integra l'intervento nazionale, regionale e locale e mira ad apportare il valore aggiunto dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del Fondo.
2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nell'ambito del Fondo e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti azioni, politiche e priorità dell'Unione e sia complementare rispetto al sostegno fornito nell'ambito degli altri strumenti dell'Unione, in particolare gli strumenti esterni, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).
3. Il Fondo è attuato in regime di gestione diretta, concorrente o indiretta in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento finanziario.

Articolo 10

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 ammonta a 9 882 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. La dotazione finanziaria è così utilizzata:
 - a) 6 270 000 000 EUR sono stanziati per i programmi degli Stati membri;
 - b) 3 612 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico di cui all'articolo 11.
3. Su iniziativa della Commissione, fino allo 0,42 % della dotazione finanziaria è destinato all'assistenza tecnica di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060.
4. A norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060, fino al 5 % della dotazione iniziale a uno Stato membro proveniente da uno qualsiasi dei fondi nell'ambito di tale regolamento in regime di gestione concorrente può essere trasferito al Fondo in regime di gestione diretta o indiretta, su richiesta di tale Stato membro. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità di tale comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 11

Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico

1. L'importo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), è stanziato in maniera flessibile mediante uno strumento tematico in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, secondo quanto stabilito nei programmi di lavoro. Data la natura interna del Fondo, lo strumento tematico serve principalmente la politica interna dell'Unione in linea con gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le componenti dello strumento stesso, che sono le seguenti:

- a) le azioni specifiche;
- b) le azioni dell'Unione;

- c) l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 31;
- d) il reinsediamento e l'ammissione umanitaria;
- e) il sostegno agli Stati membri per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale nell'ambito di sforzi di solidarietà di cui all'articolo 20; e
- f) la rete europea sulle migrazioni di cui all'articolo 26.

L'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060, riceve sostegno anche dall'importo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.

2. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto dell'Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell'Unione di cui all'allegato II.

I finanziamenti di cui primo comma del presente paragrafo, a eccezione di quelli utilizzati per l'assistenza emergenziale a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), sostengono unicamente le azioni elencate nell'allegato III, compresi il reinsediamento e l'ammissione umanitaria conformemente all'articolo 19, nell'ambito della dimensione esterna della politica migratoria dell'Unione.

3. La Commissione avvia un dialogo con le organizzazioni della società civile e le reti pertinenti, in particolare al fine di preparare e valutare i programmi di lavoro per le azioni dell'Unione finanziate nell'ambito del Fondo.

4. Almeno il 20 % delle risorse della dotazione iniziale destinata allo strumento tematico è assegnato all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).

5. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono erogati agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, la Commissione provvede affinché non siano selezionati i progetti oggetto di un parere motivato espresso dalla Commissione relativo a procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che mettano in dubbio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance di tali progetti.

6. Ai fini dell'articolo 23 e dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, qualora i finanziamenti dello strumento tematico siano attuati in regime di gestione concorrente, lo Stato membro interessato garantisce, e la Commissione si assicura, che le azioni previste non siano oggetto di un parere motivato espresso dalla Commissione relativo a procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che mettano in dubbio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance delle azioni.

7. La Commissione stabilisce l'importo totale da mettere a disposizione per lo strumento tematico nell'ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell'Unione.

8. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni di finanziamento di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna delle sue componenti di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Le decisioni di finanziamento stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. Le decisioni di finanziamento possono essere annuali o pluriennali e possono riguardare una o più componenti dello strumento tematico di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del presente regolamento.

9. Lo strumento tematico sostiene segnatamente azioni di sostegno rientranti nella misura di attuazione di cui all'allegato II, punto 2, lettera d), che sono attuate da autorità nazionali, regionali e locali o da organizzazioni della società civile. A tale riguardo, almeno il 5 % della dotazione iniziale destinata allo strumento tematico è assegnato all'attuazione delle misure di integrazione da parte delle autorità locali e regionali.

10. La Commissione garantisce che la distribuzione delle risorse tra gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sia equa e trasparente. La Commissione riferisce in merito all'utilizzo e alla distribuzione dello strumento tematico tra le componenti di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, compreso il sostegno fornito alle azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nell'ambito delle azioni dell'Unione.

11. A seguito dell'adozione della decisione di finanziamento di cui al paragrafo 8, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi degli Stati membri.

SEZIONE 2

Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente

Articolo 12

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica all'importo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), e alle risorse addizionali da attuare in regime di gestione concorrente conformemente alla decisione di finanziamento riguardante lo strumento tematico di cui all'articolo 11.
2. Il sostegno nell'ambito della presente sezione è attuato in regime di gestione concorrente in conformità dell'articolo 63 del regolamento finanziario e del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 13

Risorse di bilancio

1. L'importo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), è stanziato per i programmi degli Stati membri indicativamente come segue:
 - a) 5 225 000 000 EUR conformemente all'allegato I;
 - b) 1 045 000 000 EUR per l'adeguamento delle dotazioni ai programmi degli Stati membri di cui all'articolo 17, paragrafo 1.
2. Qualora l'importo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non sia totalmente assegnato, l'importo residuo può essere aggiunto all'importo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 14

Prefinanziamento

1. Conformemente all'articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento per il Fondo è versato in frazioni annuali prima del 1° luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come indicato nel seguito:
 - a) 2021: 4 %
 - b) 2022: 3 %
 - c) 2023: 5 %
 - d) 2024: 5 %
 - e) 2025: 5 %
 - f) 2026: 5 %

2. Se un programma di uno Stato membro è adottato dopo il 1° luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell'anno della sua adozione.

Articolo 15

Tassi di cofinanziamento

1. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione non supera il 75 % del totale delle spese ammissibili per un progetto.

2. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per i progetti attuati nell'ambito di azioni specifiche.
3. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per le azioni elencate all'allegato IV.
4. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili coperte dal sostegno operativo.
5. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 31.
6. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri, entro i limiti di cui all'articolo 36, paragrafo 5, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) 2021/1060.
7. La decisione della Commissione che approva un programma di uno Stato membro fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno del Fondo per le tipologie di azione oggetto del contributo di cui ai paragrafi da 1 a 6.
8. La decisione della Commissione che approva un programma di uno Stato membro indica per ciascuna tipologia di azione se il tasso di cofinanziamento è applicato rispetto:
 - a) al contributo totale, che comprende il contributo pubblico e il contributo privato; o
 - b) solo al contributo pubblico.

Articolo 16

Programmi degli Stati membri

1. Ciascuno Stato membro garantisce che le priorità affrontate nel proprio programma siano coerenti con le priorità e le sfide dell'Unione nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione, nel pieno rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti. Nel definire le priorità dei loro programmi gli Stati membri garantiscono che le misure di attuazione elencate nell'allegato II siano adeguatamente trattate nei loro programmi.

Data la natura interna del Fondo, i programmi degli Stati membri servono principalmente la politica interna dell'Unione in linea con gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

La Commissione valuta i programmi degli Stati membri in conformità dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/1060.

2. Nell'ambito delle risorse assegnate a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, ogni Stato membro assegna nell'ambito del proprio programma:
 - a) almeno il 15 % delle proprie risorse assegnate all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a); e
 - b) almeno il 15 % delle proprie risorse assegnate all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).
3. Uno Stato membro può stanziare meno della percentuale minima di cui al paragrafo 2 unicamente qualora motivi in maniera dettagliata la scelta nel proprio programma spiegando i motivi per cui l'assegnazione di risorse inferiori a tale soglia non pregiudichi il conseguimento dell'obiettivo pertinente.
4. La Commissione garantisce che le conoscenze e le competenze delle pertinenti agenzie decentrate dell'Unione, in particolare l'EASO, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007⁽³⁵⁾, siano prese in considerazione per le materie di loro competenza, in una fase iniziale e in modo tempestivo, nello sviluppo dei programmi degli Stati membri.

⁽³⁵⁾ Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

5. Se del caso, la Commissione può coinvolgere le pertinenti agenzie decentrate, comprese quelle di cui al paragrafo 4, ai compiti di sorveglianza e valutazione specificati alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno del Fondo siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

6. In seguito all'adozione di raccomandazioni in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato valuta, insieme alla Commissione, come dare seguito ai risultati e alle raccomandazioni attraverso il proprio programma, se del caso, con il sostegno del Fondo.

La Commissione può anche avvalersi, se del caso, delle competenze di agenzie decentrate in merito a questioni specifiche che rientrano nella loro sfera di competenza.

7. Se necessario, il programma dello Stato membro in questione è modificato conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060 per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

8. In cooperazione e in consultazione con la Commissione e con le pertinenti agenzie decentrate per quanto riguarda i settori delle loro competenze, se del caso, lo Stato membro interessato può riassegnare le risorse stanziato nell'ambito del proprio programma, per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 6 nel caso in cui tali raccomandazioni abbiano implicazioni finanziarie.

9. Gli Stati membri perseguono in particolare le azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati elencati nell'allegato IV nei loro programmi. In caso di circostanze impreviste o nuove o per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per modificare l'elenco delle azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati di cui all'allegato IV.

10. I programmi degli Stati membri possono consentire l'inclusione di parenti stretti delle persone oggetto delle misure di integrazione di cui all'allegato III nella misura necessaria all'efficace attuazione di tali misure.

11. Lo Stato membro che decida di attuare un progetto sostenuto dal Fondo con un paese terzo o in un paese terzo consulta la Commissione prima dell'approvazione del progetto.

12. La programmazione di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 è basata sulle tipologie di intervento indicate nella tabella 1 dell'allegato VI del presente regolamento e comprende una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento nell'ambito di ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 17

Riesame intermedio

1. Nel 2024 la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui all'allegato I, punto 1, lettera b), e punti da 2 a 5. Il finanziamento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025.

2. Qualora almeno il 10 % della dotazione iniziale a un programma di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento non è stato oggetto di domande di pagamento presentate conformemente all'articolo 91 del regolamento (UE) 2021/1060, lo Stato membro interessato non è ammesso a ricevere la dotazione aggiuntiva per il rispettivo programma di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

3. Nell'assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico di cui all'articolo 11 del presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2025 la Commissione tiene conto dei progressi compiuti dagli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi intermedi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1060 e delle lacune individuate in materia di attuazione.

*Articolo 18***Azioni specifiche**

1. Uno Stato membro può ricevere finanziamenti per azioni specifiche in aggiunta alla propria dotazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, purché tali finanziamenti siano successivamente destinati come tali nel proprio programma e siano usati per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del Fondo.
2. I finanziamenti per azioni specifiche non possono essere usati per altre azioni del programma dello Stato membro, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma dello Stato membro.

*Articolo 19***Risorse per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria**

1. In aggiunta alla rispettiva dotazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono un importo pari a 10 000 EUR per ogni persona ammessa tramite reinsediamento.
2. In aggiunta alla rispettiva dotazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono un importo pari a 6 000 EUR per ogni persona ammessa tramite ammissione umanitaria.
3. Gli importi di cui al paragrafo 2 sono aumentati a 8 000 EUR per ogni persona, ammessa tramite ammissione umanitaria, appartenente a uno o più dei seguenti gruppi vulnerabili:
 - a) donne e minori a rischio;
 - b) minori non accompagnati;
 - c) persone con esigenze mediche che possono essere affrontate solo tramite ammissione umanitaria;
 - d) persone che necessitano di ammissione umanitaria per ragioni di protezione giuridica o fisica, comprese le vittime di violenza o tortura.
4. Lo Stato membro che ammette una persona appartenente a più di una delle categorie di cui ai paragrafi 2 e 3 riceve l'importo una sola volta per tale persona.
5. Se del caso, gli Stati membri possono essere ammissibili a ricevere i rispettivi importi anche per i familiari delle persone di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 se tali familiari sono ammessi per garantire l'unità familiare.
6. Gli importi di cui al presente articolo assumono la forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell'articolo 125 del regolamento finanziario.
7. Gli importi di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5 sono assegnati al programma dello Stato membro per la prima volta nella decisione di finanziamento che approva tale programma. Tali importi non devono essere usati per altre azioni del programma dello Stato membro, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica di detto programma. Detti importi possono essere inclusi nelle domande di pagamento presentate alla Commissione, a condizione che la persona per la quale è stato assegnato l'importo sia stata effettivamente reinsediata o ammessa.
8. Ai fini di controllo e audit, gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone reinsediate o ammesse e per determinare con esattezza la data del loro reinsediamento o della loro ammissione.
9. Al fine di tenere conto degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di reinsediamento e di altri fattori che potrebbero ottimizzare l'impiego dell'incentivo finanziario arrecato dagli importi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per adattare, se giudicato opportuno, tali importi nei limiti delle risorse disponibili.

*Articolo 20***Risorse per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale**

1. In aggiunta alla dotazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento, uno Stato membro riceve un importo aggiuntivo pari a 10 000 EUR per ciascun richiedente protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁶⁾ o a seguito di forme analoghe di ricollocazione.
2. Se del caso, gli Stati membri possono essere ammissibili a ricevere l'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo anche per ciascun familiare delle persone di cui al suddetto paragrafo, purché tali familiari siano stati trasferiti per garantire l'unità familiare in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 604/2013 o siano stati trasferiti a seguito di forme analoghe di ricollocazione.
3. In aggiunta alla rispettiva dotazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, gli Stati membri ricevono un importo aggiuntivo pari a 10 000 EUR per ogni beneficiario di protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro.
4. Se del caso, gli Stati membri possono essere ammissibili a ricevere i rispettivi importi anche per i familiari delle persone di cui al paragrafo 3 se tali familiari siano stati trasferiti per garantire l'unità familiare.
5. Lo Stato membro che copre il costo dei trasferimenti di cui ai paragrafi da 1 a 4 riceve un contributo di 500 EUR per ciascun richiedente protezione internazionale o beneficiario di protezione internazionale trasferito in un altro Stato membro.
6. Gli importi di cui al presente articolo assumono la forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell'articolo 125 del regolamento finanziario.
7. Gli importi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo sono assegnati al programma dello Stato membro, a condizione che la persona per cui è assegnato l'importo sia stata effettivamente trasferita in uno Stato membro o registrata come richiedente nello Stato membro competente in conformità del regolamento (UE) n. 604/2013, a seconda dei casi. Tali importi non devono essere usati per altre azioni del programma dello Stato membro, tranne in casi debitamente giustificati, previa approvazione della Commissione mediante modifica di tale programma.
8. Ai fini di controllo e audit, gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone trasferite e per determinare con esattezza la data del loro trasferimento.
9. Al fine di tenere conto degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di ricollocazione e di altri fattori che potrebbero ottimizzare l'impiego dell'incentivo finanziario arrecato dagli importi di cui ai paragrafi 1, 3 e 5 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per adattare, se giudicato opportuno, e nei limiti delle risorse disponibili, tali importi.

*Articolo 21***Sostegno operativo**

1. Uno Stato membro può utilizzare fino al 15 % dell'importo stanziato per il suo programma nell'ambito del Fondo per finanziare il sostegno operativo nell'ambito degli obiettivi specifici del Fondo.
2. Quando utilizza il sostegno operativo uno Stato membro si conforma al pertinente acquis dell'Unione e alla Carta.

⁽³⁶⁾ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

3. Uno Stato membro illustra, nel proprio programma e nella relazione annuale in materia di performance di cui all'articolo 35 del presente regolamento, in che modo l'uso del sostegno operativo contribuisca al conseguimento degli obiettivi del Fondo. Prima dell'approvazione del programma dello Stato membro, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l'intenzione di usare il sostegno operativo. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e, se del caso, delle informazioni disponibili a seguito degli esercizi di sorveglianza svolti in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 e rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
4. Il sostegno operativo si concentra sulle azioni coperte dai costi di cui all'allegato VII.
5. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l'efficace esecuzione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per modificare le azioni ammissibili elencate nell'allegato VII.

Articolo 22

Verifiche di gestione e audit di progetti eseguiti da organizzazioni internazionali

1. Il presente articolo si applica alle organizzazioni internazionali o loro agenzie, di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del regolamento finanziario, i cui sistemi, norme e procedure sono stati valutati positivamente dalla Commissione a norma dell'articolo 154, paragrafi 4 e 7, di detto regolamento, ai fini dell'esecuzione indiretta di sovvenzioni finanziate a titolo del bilancio dell'Unione («organizzazioni internazionali»).
2. Fatti salvi l'articolo 83, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e l'articolo 129 del regolamento finanziario, se l'organizzazione internazionale è un beneficiario quale definito all'articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) 2021/1060, l'autorità di gestione non è tenuta a effettuare le verifiche di gestione di cui all'articolo 74, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, a condizione che l'organizzazione internazionale trasmetta all'autorità di gestione i documenti di cui all'articolo 155, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento finanziario.
3. Fatto salvo l'articolo 155, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario, la dichiarazione di gestione che deve essere presentata dall'organizzazione internazionale conferma che il progetto rispetta il diritto applicabile e le condizioni per il suo sostegno.
4. Inoltre, se i costi devono essere rimborsati a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, la dichiarazione di gestione che deve essere presentata dall'organizzazione internazionale conferma che siano state verificate:
 - a) le fatture e la prova del loro pagamento da parte del beneficiario;
 - b) le registrazioni contabili o i codici contabili tenuti dal beneficiario per le operazioni collegate alle spese dichiarate all'autorità di gestione.
5. Se i costi devono essere rimborsati a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), c) o d), del regolamento (UE) 2021/1060, la dichiarazione di gestione che deve essere presentata dall'organizzazione internazionale conferma che siano state rispettate le condizioni per il rimborso delle spese.
6. I documenti di cui all'articolo 155, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del regolamento finanziario sono forniti all'autorità di gestione unitamente a ciascuna domanda di pagamento presentata dal beneficiario.
7. Ogni anno, entro il 15 ottobre il beneficiario presenta all'autorità di gestione i conti corredati del parere di un organismo di audit indipendente, elaborato conformemente ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale. Detto parere accerta che i sistemi di controllo istituiti funzionino correttamente e siano efficaci in termini di costi e che le

operazioni sottostanti siano legittime e regolari. Tale parere riferisce altresì se l'esercizio di audit mette in dubbio le asserzioni contenute nelle dichiarazioni di gestione presentate dall'organizzazione internazionale, comprese le informazioni sui sospetti di frode. Detto parere fornisce garanzie che le spese incluse nelle domande di pagamento presentate dall'organizzazione internazionale all'autorità di gestione sono legali e regolari.

8. Fatte salve le possibilità esistenti di effettuare ulteriori audit di cui all'articolo 127 del regolamento finanziario, l'autorità di gestione redige la dichiarazione di gestione di cui all'articolo 74, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2021/1060 sulla base dei documenti forniti dall'organizzazione internazionale ai sensi dei paragrafi da 2 a 5 e 7 del presente articolo, anziché basarsi sulle verifiche di gestione di cui all'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.

9. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 comprende i requisiti di cui al presente articolo.

10. Il paragrafo 2 non si applica e, di conseguenza, un'autorità di gestione è tenuta a svolgere le verifiche di gestione, se:

- a) tale autorità di gestione individua un rischio specifico di irregolarità o un'indicazione di frode in relazione a un progetto avviato o attuato dall'organizzazione internazionale;
- b) l'organizzazione internazionale non presenta a tale autorità di gestione i documenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e 7;
- c) i documenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e 7 presentati dall'organizzazione internazionale sono incompleti.

11. Se un progetto in cui un'organizzazione internazionale è un beneficiario ai sensi dell'articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) 2021/1060, fa parte di un campione di cui all'articolo 79 di tale regolamento, l'autorità di audit può svolgere il proprio lavoro sulla base di un sottocampione di operazioni riguardante tale progetto. Se nel sottocampione sono riscontrati errori, l'autorità di audit, se del caso, può chiedere al revisore dell'organizzazione internazionale di valutare l'intera portata e l'importo totale degli errori in detto progetto.

SEZIONE 3

Sostegno e attuazione in regime di gestione diretta o indiretta

Articolo 23

Ambito di applicazione

La Commissione dà attuazione al sostegno di cui alla presente sezione direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente in conformità della lettera c) del medesimo comma.

Articolo 24

Soggetti idonei

1. Sono ammissibili al finanziamento dell'Unione i seguenti soggetti:
 - a) i soggetti giuridici stabiliti:
 - i) in uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
 - ii) in un paese terzo associato al Fondo in forza di un accordo specifico a norma dell'articolo 7, subordinatamente alla sua inclusione nel programma di lavoro e alle condizioni ivi contenute;
 - iii) in un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate al paragrafo 3;
 - b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali pertinenti ai fini del Fondo.

2. Non sono ammissibili al finanziamento dell'Unione le persone fisiche.
3. I soggetti di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), partecipano nell'ambito di un consorzio costituito da almeno due soggetti indipendenti, di cui almeno uno è stabilito in uno Stato membro.

I soggetti che partecipano nell'ambito di un consorzio di cui al primo comma del presente paragrafo garantiscono che le azioni a cui partecipano rispettino i principi sanciti dalla Carta e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del Fondo.

Articolo 25

Azioni dell'Unione

1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare azioni dell'Unione riguardanti gli obiettivi del Fondo conformemente all'allegato III.
2. Le azioni dell'Unione possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esse possono inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.
3. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
4. I membri del comitato di valutazione, che valuta le proposte, di cui all'articolo 150 del regolamento finanziario, possono essere esperti esterni.
5. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Si applica l'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁷⁾.

Articolo 26

Rete europea sulle migrazioni

1. Il Fondo sostiene la rete europea sulle migrazioni e fornisce il sostegno finanziario necessario per le sue attività e il suo sviluppo futuro.
2. L'importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell'ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che fissa le priorità delle sue attività sono adottati dalla Commissione previa approvazione da parte del comitato direttivo in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), della decisione 2008/381/CE. La decisione della Commissione costituisce una decisione di finanziamento a norma dell'articolo 110 del regolamento finanziario. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, la Commissione può adottare il programma di lavoro della rete europea sulle migrazioni con una decisione di finanziamento distinta.
3. L'assistenza finanziaria prevista per le attività della rete europea sulle migrazioni assume la forma di sovvenzioni a favore dei punti di contatto nazionali di cui all'articolo 3 della decisione 2008/381/CE o di appalti pubblici, a seconda dei casi, in conformità del regolamento finanziario.

Articolo 27

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto nell'ambito del Fondo sono eseguite in conformità del regolamento (UE) 2021/523 e del titolo X del regolamento finanziario.

⁽³⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

*Articolo 28***Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione**

In conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060, il Fondo può sostenere l'assistenza tecnica attuata su iniziativa o per conto della Commissione a un tasso di finanziamento del 100 %.

*Articolo 29***Audit**

Gli audit sull'uso del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario.

*Articolo 30***Informazione, comunicazione e pubblicità**

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni coerenti, efficaci, significative e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. È garantita la visibilità dei finanziamenti dell'Unione e sono fornite dette informazioni, eccetto in casi debitamente giustificati in cui non sia possibile o appropriato esporre tali informazioni pubblicamente o laddove la divulgazione di tali informazioni sia soggetta a restrizioni per legge, in particolare per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, indagini penali o protezione dei dati personali. Al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione, i destinatari di tali finanziamenti fanno riferimento all'origine di tali finanziamenti quando comunicano pubblicamente informazioni in merito alle azioni in questione ed espongono l'emblema dell'Unione.

2. Al fine di raggiungere un pubblico che sia il più ampio possibile, la Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle azioni intraprese nell'ambito del Fondo e sui risultati ottenuti.

Le risorse finanziarie destinate al Fondo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi del Fondo.

3. La Commissione pubblica i programmi di lavoro dello strumento tematico di cui all'articolo 11. Per il sostegno fornito in regime di gestione diretta o indiretta, la Commissione pubblica le informazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento finanziario su un sito web accessibile al pubblico e aggiorna regolarmente tali informazioni. Tali informazioni sono pubblicate in un formato aperto e leggibile meccanicamente che consente di selezionare, ricercare, estrarre e comparare i dati.

*SEZIONE 4****Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta****Articolo 31***Assistenza emergenziale**

1. Il Fondo fornisce sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di situazioni di emergenza debitamente giustificate derivanti da una o più delle seguenti circostanze:

- a) una situazione migratoria eccezionale caratterizzata da un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi in uno o più Stati membri che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento nonché i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione a considerevoli e urgenti sollecitazioni;

- b) un afflusso massiccio di sfollati ai sensi della direttiva 2001/55/CE del Consiglio ⁽³⁸⁾;
- c) una situazione migratoria eccezionale in un paese terzo, in particolare qualora persone che necessitano di protezione rimangano bloccate a seguito di conflitti o sviluppi politici, specialmente se ciò può influire sui flussi migratori in direzione dell'Unione.

In risposta a situazioni di emergenza debitamente giustificate, la Commissione può decidere di fornire assistenza emergenziale, anche per la ricollocazione volontaria, entro i limiti delle risorse disponibili. In tal caso, la Commissione informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio.

2. Le misure nei paesi terzi sono attuate in conformità dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

3. L'assistenza emergenziale può essere assegnata ai programmi degli Stati membri in aggiunta alla dotazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'allegato I, purché abbia tale conseguente destinazione nel programma dello Stato membro. Tale finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma dello Stato membro, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma. Il prefinanziamento per l'assistenza emergenziale può ammontare al 95 % del contributo dell'Unione, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti.

4. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

5. Laddove necessario per realizzare un'azione, l'assistenza emergenziale può coprire le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza per tale azione, purché tali spese non siano state sostenute anteriormente al 1° gennaio 2021.

6. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati e per garantire la tempestiva disponibilità di risorse per l'assistenza emergenziale, la Commissione può adottare separatamente una decisione di finanziamento, di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario, per l'assistenza emergenziale mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 4. Tale atto resta in vigore per un periodo non superiore a 18 mesi.

Articolo 32

Finanziamento cumulativo e alternativo

1. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nell'ambito del Fondo può essere finanziata anche da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al corrispondente contributo fornito all'azione si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

2. In conformità dell'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il FESR o il FSE+ possono sostenere azioni a cui è stato attribuito un marchio di eccellenza come definito all'articolo 2, punto 45, di tale regolamento. Per vedersi attribuito un marchio di eccellenza, le azioni devono soddisfare le seguenti condizioni cumulative:

- a) sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito del Fondo;
- b) sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte;
- c) non possono essere finanziate nel quadro dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

⁽³⁸⁾ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

SEZIONE 5

Sorveglianza, rendicontazione e valutazione

Sottosezione 1

Disposizioni comuni*Articolo 33***Sorveglianza e rendicontazione**

1. Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, primo comma, lettera h), punto iii), del regolamento finanziario, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sugli indicatori chiave di performance elencati nell'allegato V del presente regolamento.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per modificare l'allegato V allo scopo di apportare le modifiche necessarie agli indicatori chiave di performance elencati in tale allegato.
3. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del Fondo nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, figurano nell'allegato VIII. Per gli indicatori di output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi per il 2024 e i target finali per il 2029 sono cumulativi.
4. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce che i dati per la sorveglianza dell'attuazione e i risultati del programma siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo. A tale scopo devono essere imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.
5. Al fine di garantire l'efficace valutazione dei progressi del Fondo nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per modificare l'allegato VIII al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione, anche in relazione alle informazioni sul progetto che gli Stati membri devono fornire. Un'eventuale modifica dell'allegato VIII si applica soltanto ai progetti selezionati dopo l'entrata in vigore di tale modifica.

*Articolo 34***Valutazione**

1. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione effettua una valutazione intermedia del presente regolamento. Oltre a quanto previsto dall'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, la valutazione intermedia esamina quanto segue:
 - a) l'efficacia del Fondo, compresi i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti disponibili, in particolare delle relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo 35 e degli indicatori di output e di risultato di cui all'allegato VIII;
 - b) l'efficienza nell'uso delle risorse assegnate al Fondo e l'efficienza delle misure di gestione e di controllo messe in atto per la sua attuazione;
 - c) il sussistere della pertinenza e dell'adeguatezza delle misure di attuazione elencate nell'allegato II;
 - d) il coordinamento, la coerenza e la complementarità tra le azioni sostenute nell'ambito del Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione;
 - e) il valore aggiunto dell'Unione delle azioni attuate nell'ambito del Fondo.

Tale valutazione intermedia tiene conto dei risultati della valutazione retrospettiva degli effetti del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2014-2020.

2. Oltre a quanto previsto nell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la valutazione retrospettiva comprende gli elementi elencati al paragrafo 1. Va inoltre valutato l'impatto del Fondo.
3. La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale, compresa, se del caso, la revisione del presente regolamento.
4. Nella valutazione intermedia e nella valutazione retrospettiva, la Commissione presta particolare attenzione alla valutazione delle azioni attuate con paesi terzi, in tali paesi o in relazione a essi, conformemente all'articolo 7, all'articolo 16, paragrafo 11, e all'articolo 24.

Sottosezione 2

Norme sulla gestione concorrente

Articolo 35

Relazioni annuali in materia di performance

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro il 15 febbraio di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione annuale in materia di performance di cui all'articolo 41, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060.

Il periodo di riferimento copre l'ultimo periodo contabile, come definito all'articolo 2, punto 29, del regolamento (UE) 2021/1060, precedente l'anno di trasmissione della relazione. La relazione presentata entro il 15 febbraio 2023 copre il periodo che decorre dal 1° gennaio 2021.

2. La relazione annuale in materia di performance contiene in particolare informazioni riguardanti:
 - a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma dello Stato membro e nel conseguimento dei target intermedi e target finali ivi previsti, tenuto conto dei dati più recenti come richiesto a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1060;
 - b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma dello Stato membro e le misure adottate per farvi fronte, ivi comprese informazioni su pareri motivati espressi dalla Commissione in relazione a una procedura d'infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE connessa all'attuazione del Fondo;
 - c) la complementarità tra le azioni sostenute nell'ambito del Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione, in particolare quelle azioni intraprese nei paesi terzi o in relazione a tali paesi;
 - d) il contributo del programma dello Stato membro all'attuazione dell'acquis e dei piani d'azione dell'Unione pertinenti nonché alla cooperazione e alla solidarietà fra Stati membri;
 - e) l'attuazione di azioni di comunicazione e di visibilità;
 - f) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti applicabili e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione, in particolare il rispetto dei diritti fondamentali;
 - g) il numero di persone ammesse mediante il reinsediamento e l'ammissione umanitaria con riferimento agli importi stabiliti all'articolo 19;
 - h) il numero di richiedenti e di beneficiari di protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro in conformità dell'articolo 20;
 - i) l'attuazione di progetti in un paese terzo o in relazione a un paese terzo.

Le relazioni annuali in materia di performance comprendono una sintesi relativa a tutti i punti di cui al primo comma del presente paragrafo. La Commissione provvede affinché le sintesi fornite dagli Stati membri siano tradotte in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e rese pubbliche.

3. La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni in merito alla relazione annuale in materia di performance entro due mesi dalla data di ricezione. Qualora la Commissione non esprima osservazioni entro tale termine, la relazione s'intende accettata.
4. Sul suo sito web, la Commissione fornisce i link ai siti web di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.
5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione annuale in materia di performance. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

Articolo 36

Sorveglianza e rendicontazione in regime di gestione concorrente

1. La sorveglianza e la rendicontazione di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2021/1060 utilizzano, ove opportuno, i codici per le tipologie di intervento indicate nell'allegato VI del presente regolamento. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove e per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 del presente regolamento per modificare l'allegato VI.
2. Gli indicatori definiti nell'allegato VIII del presente regolamento sono usati conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, e agli articoli 22 e 42 del regolamento (UE) 2021/1060.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 37

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 16, paragrafo 9, all'articolo 19, paragrafo 9, all'articolo 20, paragrafo 9, all'articolo 21, paragrafo 5, all'articolo 33, paragrafi 2 e 5, e all'articolo 36, paragrafo 1, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 16, paragrafo 9, all'articolo 19, paragrafo 9, all'articolo 20, paragrafo 9, all'articolo 21, paragrafo 5, all'articolo 33, paragrafi 2 e 5, e all'articolo 36, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 16, paragrafo 9, dell'articolo 19, paragrafo 9, dell'articolo 20, paragrafo 9, dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'articolo 33, paragrafi 2 o 5, o dell'articolo 36, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 38***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato per i fondi per gli affari interni, istituito dall'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁹⁾. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

*Articolo 39***Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate a norma del regolamento (UE) n. 516/2014, che continua pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del Fondo può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il Fondo e le misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 516/2014.
3. Ai sensi dell'articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, tenuto conto del ritardo nell'entrata in vigore del presente regolamento e al fine di garantire la continuità, per un periodo limitato i costi sostenuti in relazione ad azioni già avviate che beneficiano di sostegno a norma del presente regolamento in regime di gestione diretta possono essere considerati ammissibili al finanziamento a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche se tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza.
4. Gli Stati membri possono continuare dopo il 1° gennaio 2021 a sostenere un progetto selezionato e avviato a norma del regolamento (UE) n. 516/2014, conformemente al regolamento (UE) n. 514/2014, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) il progetto presenta due fasi distinguibili sotto l'aspetto finanziario e piste di controllo distinte;
 - b) il costo totale del progetto è superiore a 500 000 EUR;
 - c) i pagamenti versati ai beneficiari dall'autorità responsabile per la prima fase del progetto sono inclusi nelle richieste di pagamento trasmesse alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 e le spese per la seconda fase del progetto sono incluse nelle domande di pagamento a norma del regolamento (UE) 2021/1060;
 - d) la seconda fase del progetto ottempera al diritto applicabile ed è ammissibile al sostegno del Fondo a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1060;
 - e) lo Stato membro si impegna a completare il progetto, a renderlo operativo e a riferirne nella relazione annuale in materia di performance presentata entro il 15 febbraio 2024.

Le disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano alla seconda fase di un progetto di cui al primo comma del presente paragrafo.

⁽³⁹⁾ Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (cfr. pag. 48 della presente Gazzetta ufficiale).

Il presente paragrafo si applica solo ai progetti selezionati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 40

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 7 luglio 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. LOGAR

ALLEGATO I

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER I PROGRAMMI DEGLI STATI MEMBRI

1. Le risorse di bilancio disponibili a norma dell'articolo 13 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
 - a) all'inizio del periodo di programmazione ogni Stato membro riceve dal Fondo un importo fisso pari a 8 000 000 EUR, a eccezione di Cipro, di Malta e della Grecia, che ricevono ciascuno un importo fisso pari a 28 000 000 EUR;
 - b) le rimanenti risorse di bilancio di cui all'articolo 13 sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:
 - il 35 % per l'asilo;
 - il 30 % per la migrazione legale e l'integrazione;
 - il 35 % per la lotta alla migrazione irregolare, compresi i rimpatri.

2. Nel settore dell'asilo sono presi in considerazione i seguenti criteri, ponderati nel seguente modo:
 - a) il 30 % in proporzione al numero di persone rientranti in una delle seguenti categorie:
 - cittadini di paesi terzi o apolidi a cui è stato conferito lo status definito dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
 - cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE;
 - cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE ⁽¹⁾;
 - b) il 60 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno presentato domanda di protezione internazionale;
 - c) il 10 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi o apolidi che stanno per essere reinsediati o sono stati reinsediati in uno Stato membro.

3. Nel settore della migrazione legale e dell'integrazione sono presi in considerazione i seguenti criteri, ponderati nel seguente modo:
 - a) il 50 % in proporzione al numero totale di cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro;
 - b) il 50 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto un primo permesso di soggiorno; tuttavia, non sono prese in considerazione le seguenti categorie di persone:
 - cittadini di paesi terzi ai quali è stato rilasciato un primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro valido per un periodo inferiore a 12 mesi;
 - cittadini di paesi terzi ammessi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato in conformità della direttiva 2004/114/CE del Consiglio ⁽²⁾ o, se del caso, della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
 - cittadini di paesi terzi ammessi a fini di ricerca scientifica in conformità della direttiva 2005/71/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ o, se del caso, della direttiva (UE) 2016/801.

⁽¹⁾ Dati da prendere in considerazione solo in caso di attivazione della direttiva 2001/55/CE.

⁽²⁾ Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15).

4. Nel settore della lotta alla migrazione irregolare, compresi i rimpatri, sono presi in considerazione i seguenti criteri, ponderati nel seguente modo:
 - a) il 70 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato membro e che sono oggetto di una decisione di rimpatrio in virtù di norme di diritto nazionale, vale a dire di una decisione o atto amministrativo o giudiziario che dichiari l'illegalità del soggiorno e imponga l'obbligo di rimpatrio;
 - b) il 30 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro, su base volontaria o coattivamente, in ottemperanza a un ordine di allontanamento amministrativo o giudiziario.
 5. Ai fini dell'assegnazione iniziale, le cifre di riferimento si basano sui dati statistici annuali relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, prodotti dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità del diritto dell'Unione. Ai fini del riesame intermedio, le cifre di riferimento si basano sui dati statistici annuali relativi agli anni 2021, 2022 e 2023, prodotti dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri in conformità del diritto dell'Unione. Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comunicano al più presto dati provvisori.
 6. Prima di accettare i dati statistici di cui al paragrafo 5 come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne valuta la qualità, la comparabilità e la completezza, secondo le consuete procedure operative. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine.
-

ALLEGATO II

MISURE DI ATTUAZIONE

1. Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), tramite le seguenti misure di attuazione:
 - a) garantire l'applicazione uniforme dell'acquis dell'Unione e delle priorità connesse al sistema europeo comune di asilo;
 - b) sostenere, ove necessario, le capacità dei sistemi di asilo degli Stati membri per quanto riguarda le infrastrutture e i servizi, anche a livello locale e regionale;
 - c) rafforzare la cooperazione e il partenariato con i paesi terzi ai fini della gestione della migrazione, anche potenziandone le capacità di migliorare la protezione delle persone che necessitano di protezione internazionale nel contesto degli sforzi di cooperazione a livello mondiale;
 - d) fornire assistenza tecnica e operativa a uno o più Stati membri, anche in cooperazione con EASO.

 2. Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), tramite le seguenti misure di attuazione:
 - a) sostenere lo sviluppo e l'attuazione di politiche che promuovano la migrazione legale nonché l'attuazione dell'acquis dell'Unione in materia di migrazione legale, ivi compresi il ricongiungimento familiare e l'applicazione delle norme in materia di lavoro;
 - b) sostenere misure volte ad agevolare l'ingresso e il soggiorno regolari nell'Unione;
 - c) rafforzare la cooperazione e il partenariato con i paesi terzi ai fini della gestione della migrazione, anche tramite vie d'accesso legali all'Unione nel contesto degli sforzi di cooperazione a livello mondiale nel settore della migrazione;
 - d) promuovere misure di integrazione per l'inclusione sociale ed economica dei cittadini di paesi terzi e misure di protezione delle persone vulnerabili nel contesto delle misure di integrazione, facilitare il ricongiungimento familiare e preparare la partecipazione attiva dei cittadini di paesi terzi alla società di accoglienza e la loro accettazione da parte della stessa, con il coinvolgimento di autorità nazionali e, in particolare, regionali o locali nonché organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni di rifugiati e quelle guidate da migranti, e le parti sociali.

 3. Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), tramite le seguenti misure di attuazione:
 - a) garantire l'applicazione uniforme dell'acquis e delle priorità politiche dell'Unione per quanto riguarda le infrastrutture, le procedure e i servizi;
 - b) sostenere un approccio integrato e coordinato alla gestione dei rimpatri a livello dell'Unione e degli Stati membri e allo sviluppo di capacità che consentano rimpatri efficaci, dignitosi e sostenibili, e ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare;
 - c) sostenere il rimpatrio volontario assistito, la ricerca di familiari e la reintegrazione, nel rispetto dell'interesse superiore dei minori;
 - d) rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e le loro capacità in materia di riammissione e rimpatri sostenibili.

 4. Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), tramite le seguenti misure di attuazione:
 - a) rafforzare la solidarietà e la cooperazione con i paesi terzi esposti ai flussi migratori, anche tramite il reinsediamento nell'Unione e attraverso altre vie d'accesso legali alla protezione nell'Unione;
 - b) sostenere il trasferimento da uno Stato membro all'altro dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale.
-

ALLEGATO III

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SOSTEGNO

1. Nell'ambito dell'obiettivo strategico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il Fondo sostiene in particolare:
 - a) l'istituzione e lo sviluppo di strategie nazionali, regionali e locali in materia di asilo, migrazione legale, integrazione, rimpatrio e migrazione irregolare conformemente al pertinente acquis dell'Unione;
 - b) la creazione di strutture, strumenti e sistemi amministrativi, compresi sistemi informatici, e la formazione del personale, tra cui il personale delle autorità locali e di altri pertinenti portatori di interessi, in cooperazione con le pertinenti le agenzie decentrate, ove opportuno;
 - c) l'istituzione di punti di contatto a livello nazionale, regionale e locale per fornire ai potenziali beneficiari e ai soggetti idonei orientamenti imparziali, informazioni pratiche e assistenza in merito a tutti gli aspetti del Fondo;
 - d) lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione di politiche e procedure, tra cui la raccolta, lo scambio e l'analisi di informazioni e dati; la divulgazione di dati e statistiche sotto il profilo qualitativo e quantitativo sulla migrazione e sulla protezione internazionale; e lo sviluppo e l'applicazione di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare i progressi conseguiti e valutare gli sviluppi strategici;
 - e) scambio di informazioni, migliori prassi e strategie; apprendimento reciproco, studi e ricerche; sviluppo e attuazione di azioni e operazioni congiunte; e realizzazione di reti di cooperazione transnazionali;
 - f) servizi di assistenza e sostegno forniti nel rispetto della dimensione di genere e adeguati allo status e alle esigenze delle persone interessate, specialmente le persone vulnerabili;
 - g) azioni volte a fornire una protezione efficace ai minori migranti, compresa l'attuazione delle valutazioni dell'interesse superiore del minore, il rafforzamento dei sistemi di tutela, nonché lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione delle politiche e procedure di tutela dei minori;
 - h) azioni volte a sensibilizzare i portatori di interessi e il pubblico sulle politiche in materia di asilo, integrazione, migrazione legale e rimpatrio, con particolare attenzione alle persone vulnerabili, compresi i minori.

2. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il Fondo sostiene in particolare:
 - a) la fornitura di aiuti materiali, compresa l'assistenza alle frontiere;
 - b) lo svolgimento delle procedure di asilo in linea con l'acquis in materia di asilo, compresa la fornitura di servizi di sostegno quali traduzione e interpretazione, assistenza legale, ricerca di familiari e altri servizi che siano coerenti con lo status della persona interessata;
 - c) l'identificazione dei richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari, compresa l'identificazione tempestiva delle vittime della tratta, in vista del loro rinvio a servizi specializzati quali servizi psicosociali e di riabilitazione;
 - d) la fornitura di servizi specializzati, quali servizi psicosociali e di riabilitazione qualificati, ai richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari;
 - e) la creazione o il miglioramento di infrastrutture destinate all'accoglienza e all'alloggio, come infrastrutture su piccola scala che rispondano alle esigenze delle famiglie con minori, incluse le infrastrutture rese disponibili dalle autorità locali e regionali e compreso l'eventuale uso comune di tali strutture da parte di più Stati membri;
 - f) il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e condivisione tra le rispettive autorità competenti di informazioni sui paesi d'origine;
 - g) azioni connesse ai programmi dell'Unione per il reinsediamento o a programmi nazionali di reinsediamento e di ammissione umanitaria, compreso lo svolgimento di procedure per la loro attuazione;

- h) il rafforzamento della capacità dei paesi terzi di migliorare la protezione delle persone che ne necessitano, anche sostenendo lo sviluppo di sistemi di protezione per i minori migranti;
- i) la creazione, lo sviluppo e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento, in particolare per i minori non accompagnati e le famiglie, compresa, se del caso, l'assistenza basata sulla comunità integrata nei sistemi nazionali di protezione dei minori.

3. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il Fondo sostiene in particolare:

- a) pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione sui canali di migrazione legale nell'Unione, riguardanti anche l'acquis dell'Unione in materia di migrazione legale;
- b) lo sviluppo di programmi di mobilità verso l'Unione, quali regimi di migrazione temporanea o circolare, compresa la formazione atta a migliorare l'occupabilità;
- c) la cooperazione tra i paesi terzi e le agenzie di collocamento, i servizi dell'occupazione e i servizi dell'immigrazione degli Stati membri;
- d) la valutazione e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, inclusa l'esperienza professionale, acquisite in un paese terzo, nonché della loro trasparenza e della loro equivalenza con quelle acquisite in uno Stato membro;
- e) l'assistenza nel contesto di domande di ricongiungimento familiare al fine di garantire un'attuazione armonizzata della direttiva 2003/86/CE del Consiglio ⁽¹⁾;
- f) l'assistenza, compresa l'assistenza e la rappresentanza legali, in relazione a un cambiamento di status di cittadini di paesi terzi che soggiornano già legalmente in uno Stato membro, specialmente in relazione all'acquisizione di uno status di soggiorno legale definito a livello di Unione;
- g) l'assistenza ai cittadini di paesi terzi che intendono esercitare i loro diritti, in particolare in relazione alla mobilità, a norma degli strumenti dell'Unione in materia di migrazione legale;
- h) misure di integrazione, quali un sostegno mirato in conformità delle esigenze dei cittadini di paesi terzi e programmi di integrazione incentrati sulla consulenza, sull'istruzione e sulla formazione linguistica e di altro tipo, per esempio corsi di educazione civica e orientamento professionale;
- i) azioni che promuovono la parità di accesso dei cittadini di paesi terzi ai servizi pubblici e privati e la fornitura di tali servizi a cittadini di paesi terzi, in particolare l'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e al sostegno psicosociale, e l'adattamento di tali servizi alle esigenze del gruppo di riferimento;
- j) la cooperazione tra organismi governativi e non governativi secondo un metodo integrato, anche tramite centri di assistenza all'integrazione coordinati, quali sportelli unici;
- k) azioni volte a consentire e favorire l'inserimento di cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza e la loro partecipazione attiva alla medesima, e azioni volte a promuovere la loro accettazione da parte della società di accoglienza;
- l) la promozione degli scambi e del dialogo tra i cittadini di paesi terzi, la società di accoglienza e le autorità pubbliche, anche mediante la consultazione con i cittadini di paesi terzi, e del dialogo interculturale e interreligioso;
- m) lo sviluppo delle capacità dei servizi di integrazione forniti dalle autorità locali e da altri pertinenti portatori di interessi.

4. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), il Fondo sostiene in particolare:

- a) la creazione o il miglioramento di infrastrutture aperte destinate all'accoglienza o al trattenimento, compreso l'eventuale uso comune di tali strutture da parte di più Stati membri;
- b) l'introduzione, lo sviluppo, l'attuazione e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento, tra cui la gestione dei casi all'interno della comunità, in particolare per i minori non accompagnati e le famiglie;

⁽¹⁾ Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).

- c) l'introduzione e il perfezionamento di sistemi indipendenti ed efficaci per il monitoraggio dei rimpatri forzati di cui all'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE;
 - d) la lotta contro gli incentivi alla migrazione irregolare, compresa l'assunzione di migranti irregolari, tramite ispezioni efficaci e adeguate basate sulla valutazione dei rischi, la formazione del personale, l'istituzione e l'applicazione di meccanismi tramite i quali i migranti irregolari possano richiedere le retribuzioni arretrate e presentare denuncia nei confronti dei datori di lavoro, e campagne di informazione e di sensibilizzazione volte a informare datori di lavoro e migranti irregolari dei loro diritti e obblighi a norma della direttiva 2009/52/CE;
 - e) la preparazione dei rimpatri, comprese misure che conducono all'emissione di decisioni di rimpatrio, l'identificazione dei cittadini di paesi terzi, il rilascio di documenti di viaggio e la ricerca di familiari;
 - f) la cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione o altre autorità e servizi competenti dei paesi terzi al fine di ottenere documenti di viaggio, agevolare i rimpatri e assicurare la riammissione, anche tramite l'impiego di funzionari di collegamento di paesi terzi;
 - g) l'assistenza al rimpatrio, in particolare il rimpatrio volontario assistito e informazioni sui programmi di rimpatrio volontario assistito, anche fornendo orientamenti specifici per i minori nelle procedure di rimpatrio;
 - h) le operazioni di allontanamento, comprese le misure a esse collegate, conformemente alle norme stabilite dal diritto dell'Unione, a eccezione del sostegno per le attrezzature coercitive;
 - i) misure a sostegno del rimpatrio sostenibile e della reintegrazione dei rimpatriati, compresi incentivi in contanti, la formazione, il collocamento e l'aiuto all'occupazione e il sostegno alla creazione di attività economiche;
 - j) strutture e servizi di sostegno nei paesi terzi che garantiscano adeguate condizioni di accoglienza e alloggio temporanei all'arrivo e, ove opportuno, una rapida transizione verso alloggi all'interno della comunità;
 - k) la cooperazione con paesi terzi per combattere la migrazione irregolare e per rendere efficaci il rimpatrio e la riammissione;
 - l) misure volte a sensibilizzare in merito ai canali legali adeguati per la migrazione e ai rischi dell'immigrazione irregolare;
 - m) l'assistenza e le azioni nei paesi terzi che contribuiscano a migliorare una cooperazione efficace tra i paesi terzi e l'Unione e i suoi Stati membri in materia di rimpatrio e riammissione, nonché a sostenere il reinserimento nella società d'origine.
5. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), il Fondo sostiene in particolare:
- a) l'attuazione di trasferimenti volontari da uno Stato membro all'altro dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale;
 - b) la fornitura di sostegno operativo, in termini di personale distaccato o di assistenza finanziaria, da parte di uno Stato membro a un altro Stato membro esposto alle sfide della migrazione, compreso il sostegno fornito a EASO;
 - c) l'attuazione volontaria di programmi nazionali di reinsediamento o di ammissione umanitaria;
 - d) il sostegno da parte di uno Stato membro a un altro Stato membro esposto alle sfide della migrazione, in termini di creazione o miglioramento delle infrastrutture destinate all'accoglienza.
-

*ALLEGATO IV***AZIONI AMMISSIBILI A TASSI DI COFINANZIAMENTO PIÙ ELEVATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 15,
PARAGRAFO 3, E DELL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 9**

- Misure di integrazione attuate da autorità locali e regionali e organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni di rifugiati e quelle guidate da migranti.
 - Azioni volte a sviluppare e attuare alternative efficaci al trattenimento.
 - Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione e attività correlate.
 - Misure a favore di persone vulnerabili e richiedenti protezione internazionale con esigenze di accoglienza o procedurali particolari, comprese misure volte a fornire una protezione efficace ai minori, specialmente ai minori non accompagnati, anche attraverso sistemi alternativi di assistenza basata sulla comunità.
-

ALLEGATO V

INDICATORI CHIAVE DI PERFORMANCE DI CUI ALL'ARTICOLO 33, PARAGRAFO 1

Tutti gli indicatori relativi alle persone sono riportati per fasce di età (< 18, 18-60, > 60) e per genere.

Obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

1. Numero di partecipanti che ritengono la formazione utile per il loro lavoro.
2. Numero di partecipanti che, tre mesi dopo l'attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante la formazione.
3. Numero di persone collocate in strutture alternative a quelle di trattenimento, di cui separatamente:
 - 3.1. il numero di minori non accompagnati collocati in strutture alternative a quelle di trattenimento;
 - 3.2. il numero di famiglie collocate in strutture alternative a quelle di trattenimento.

Obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

1. Numero di partecipanti a corsi di lingua che, al termine del corso di lingua, nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue o nel quadro nazionale equivalente, hanno migliorato di almeno un livello le loro competenze nella lingua del paese ospitante.
2. Numero di partecipanti che indicano che l'attività è stata utile per la loro integrazione.
3. Numero di partecipanti che hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento o la valutazione delle qualifiche o delle competenze acquisite in un paese terzo.
4. Numero di partecipanti che hanno presentato domanda per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo.

Obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

1. Numero di rimpatriati oggetto di rimpatrio volontario.
2. Numero di rimpatriati oggetto di allontanamento.
3. Numero di rimpatriati soggetti ad alternative al trattenimento.

Obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

1. Numero di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro.
 2. Numero di persone reinsediate.
 3. Numero di persone ammesse tramite ammissione umanitaria.
-

ALLEGATO VI

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «CAMPO DI INTERVENTO»

I. Sistema europeo comune di asilo	
001	Condizioni di accoglienza
002	Procedure di asilo
003	Attuazione dell'acquis dell'Unione
004	Minori migranti
005	Persone con esigenze di accoglienza e procedurali particolari
006	Programmi dell'Unione di reinsediamento o regimi nazionali di reinsediamento e di ammissioni umanitarie (allegato III, punto 2, lettera g)]
007	Sostegno operativo
II. Migrazione legale e integrazione	
001	Sviluppo di strategie di integrazione
002	Vittime della tratta di esseri umani
003	Misure di integrazione – Informazione e orientamento, sportelli unici
004	Misure di integrazione – Formazione linguistica
005	Misure di integrazione – Corsi di educazione civica e altri corsi di formazione
006	Misure di integrazione – Inserimento, partecipazione, scambi con la società di accoglienza
007	Misure di integrazione – Esigenze di base
008	Misure antecedenti alla partenza
009	Programmi di mobilità
010	Acquisizione del soggiorno legale
011	Persone vulnerabili, compresi i minori non accompagnati
012	Sostegno operativo
III. Rimpatrio	
001	Alternative al trattenimento
002	Condizioni di accoglienza/trattenimento
003	Procedure di rimpatrio
004	Rimpatrio volontario assistito
005	Assistenza alla reintegrazione
006	Operazioni di allontanamento/rimpatrio
007	Sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati
008	Persone vulnerabili, compresi i minori non accompagnati
009	Misure di lotta contro gli incentivi alla migrazione irregolare
010	Sostegno operativo

IV. Solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità	
001	Trasferimenti in un altro Stato membro («ricollocazione»)
002	Sostegno di uno Stato membro a un altro Stato membro, compreso il sostegno fornito a EASO
003	Reinsediamento (Articolo 19)
004	Ammissione umanitaria (Articolo 19)
005	Supporto, in termini di infrastrutture di accoglienza, a un altro Stato membro
006	Supporto operativo
V. Assistenza tecnica	
001	Informazione e comunicazione
002	Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo
003	Valutazione e studi, raccolta dati
004	Sviluppo di capacità

TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TIPOLOGIA DI AZIONE»

001	Elaborazione di strategie nazionali
002	Sviluppo di capacità
003	Istruzione e formazione di cittadini di paesi terzi
004	Sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori
005	Scambi di informazioni e migliori prassi
006	Azioni/operazioni congiunte tra Stati membri
007	Campagne e informazione
008	Scambio e distacco di esperti
009	Studi, progetti pilota, valutazione dei rischi
010	Attività preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche
011	Servizi di assistenza e sostegno a cittadini di paesi terzi
012	Infrastrutture
013	Attrezzature

TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «ATTUAZIONE»

001	Azioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1
002	Azioni specifiche
003	Azioni elencate nell'allegato IV
004	Sostegno operativo
005	Assistenza emergenziale

TABELLA 4: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TEMI PARTICOLARI»

001	Cooperazione con i paesi terzi
002	Azioni nei paesi terzi o relative a essi
003	Nessuna delle precedenti

*ALLEGATO VII***SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO OPERATIVO**

Nell'ambito di tutti gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il sostegno operativo copre i costi seguenti:

- costi del personale;
 - costi dei servizi, quali la manutenzione o la sostituzione di attrezzature, compresi i sistemi informatici;
 - costi dei servizi, quali la manutenzione o la riparazione di infrastrutture.
-

ALLEGATO VIII

INDICATORI DI OUTPUT E INDICATORI DI RISULTATO DI CUI ALL'ARTICOLO 33, PARAGRAFO 3

Tutti gli indicatori relativi alle persone sono riportati per fasce di età (< 18, 18-60, > 60) e per genere.

Obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Indicatori di output

1. Numero di partecipanti sostenuti, di cui separatamente:
 - 1.1. il numero di partecipanti che hanno ottenuto assistenza legale;
 - 1.2. il numero di partecipanti che beneficiano di tipi di sostegno diversi dall'assistenza legale, comprese informazioni e assistenza durante l'intera procedura di asilo ⁽¹⁾;
 - 1.3. il numero di partecipanti vulnerabili assistiti.
2. Numero di partecipanti alle attività di formazione.
3. Numero di nuovi posti creati nelle infrastrutture destinate all'accoglienza conformemente all'I dell'Unione, di cui separatamente:
 - 3.1. il numero di nuovi posti creati per minori non accompagnati.
4. Numero di posti rinnovati o ristrutturati nelle infrastrutture destinate all'accoglienza conformemente all'I dell'Unione, di cui separatamente:
 - 4.1. il numero di posti rinnovati o ristrutturati per minori non accompagnati.

Indicatori di risultato

5. Numero di partecipanti che ritengono utile la formazione per il loro lavoro.
6. Numero di partecipanti che, tre mesi dopo l'attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante la formazione.
7. Numero di persone collocate in strutture alternative a quelle di trattenimento, di cui separatamente:
 - 7.1. il numero di minori non accompagnati collocati in strutture alternative a quelle di trattenimento;
 - 7.2. il numero di famiglie collocate in strutture alternative a quelle di trattenimento.

Obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

Indicatori di output

1. Numero di partecipanti a misure antecedenti alla partenza.
2. Numero di autorità locali e regionali sostenute per attuare misure di integrazione.
3. Numero di partecipanti sostenuti, di cui separatamente:
 - 3.1. il numero di partecipanti a un corso di lingua;
 - 3.2. il numero di partecipanti a un corso di educazione civica;
 - 3.3. il numero di partecipanti ai quali è stato offerto un orientamento professionale personalizzato.

⁽¹⁾ Questo indicatore è generato automaticamente dal sistema a fini di rendicontazione sottraendo il numero di partecipanti che hanno ricevuto assistenza legale dal numero di partecipanti che hanno ricevuto sostegno. I dati per questo indicatore sono generati da SFC2021 a fini di rendicontazione. Gli Stati membri non sono tenuti a comunicare i dati relativi a questo indicatore, né a fissare obiettivi intermedi od obiettivi finali.

4. Numero di pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione sui canali di migrazione legale nell'Unione.
5. Numero di partecipanti che ricevono informazioni o assistenza all'atto di chiedere il ricongiungimento familiare.
6. Numero di partecipanti che beneficiano di programmi di mobilità.
7. Numero di progetti di integrazione di cui gli enti locali e regionali sono beneficiari.

Indicatori di risultato

8. Numero di partecipanti a corsi di lingua che, al termine degli stessi, rispetto al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue o nel quadro nazionale equivalente, hanno migliorato di almeno un livello le loro competenze nella lingua del paese ospitante.
9. Numero di partecipanti che indicano che l'attività è stata utile per la loro integrazione.
10. Numero di partecipanti che hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento o la valutazione delle qualifiche o delle competenze acquisite in un paese terzo.
11. Numero di partecipanti che hanno presentato domanda per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo.

Obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

Indicatori di output

1. Numero di partecipanti alle attività di formazione.
2. Numero di elementi delle attrezzature acquistate, compreso il numero di sistemi informatici acquistati o aggiornati.
3. Numero di rimpatriati che hanno ricevuto un'assistenza alla reintegrazione.
4. Numero di posti creati nei centri di trattenimento.
5. Numero di posti ristrutturati o rinnovati nei centri di trattenimento.

Indicatori di risultato

6. Numero di rimpatriati oggetto di rimpatrio volontario.
7. Numero di rimpatriati oggetto di allontanamento.
8. Numero di rimpatriati soggetti a misure alternative al trattenimento.

Obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

Indicatori di output

1. Numero di membri del personale che hanno ricevuto una formazione.
2. Numero di partecipanti che hanno ricevuto un sostegno prima della partenza.

Indicatori di risultato

3. Numero di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro.
 4. Numero di persone reinsediate.
 5. Numero di persone ammesse tramite ammissione umanitaria.
-

REGOLAMENTO (UE) 2021/1148 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 7 luglio 2021****che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sia raggiunto, tra l'altro, attraverso misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo di frontiera alle frontiere esterne, e tramite una politica comune in materia di visti, conservando nel contempo un attento equilibrio fra la libera circolazione delle persone, da un lato, e la sicurezza, dall'altro.
- (2) Ai sensi dell'articolo 80 TFUE, le politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione e la loro attuazione devono essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.
- (3) Nella dichiarazione di Roma firmata il 25 marzo 2017, i leader dei 27 Stati membri hanno ribadito il loro impegno ad adoperarsi per realizzare un'Europa sicura e a costruire un'Unione in cui tutti i cittadini si sentano sicuri e possano spostarsi liberamente, in cui le frontiere esterne siano protette, con una politica migratoria efficace, responsabile e sostenibile, nel rispetto delle norme internazionali, così come un'Europa determinata a combattere il terrorismo e la criminalità organizzata.
- (4) Tutte le azioni finanziate nell'ambito dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («Strumento») istituito dal presente regolamento, comprese quelle realizzate in paesi terzi, dovrebbero essere attuate nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nell'acquis dell'Unione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti, in particolare garantendo il rispetto dei principi di non discriminazione e di non respingimento.
- (5) L'obiettivo strategico dello Strumento è sviluppare e attuare una gestione europea integrata delle frontiere esterne solida ed efficace, contribuendo in tal modo a garantire un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione, tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone al suo interno, nel pieno rispetto del pertinente acquis dell'Unione e degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.

⁽¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 184.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 14 giugno 2021 (GU C 265 del 5.7.2021, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

- (6) La gestione europea integrata delle frontiere, quale attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, è una responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera. Dovrebbe contribuire ad agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e gestire efficacemente i flussi migratori.
- (7) Facilitare i viaggi legittimi prevenendo al tempo stesso la migrazione irregolare e i rischi per la sicurezza è stato individuato come uno dei principali obiettivi dell'approccio dell'Unione presentato nella comunicazione della Commissione del 23 settembre 2020 su un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo.
- (8) Il sostegno finanziario del bilancio dell'Unione è indispensabile ai fini dell'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere per aiutare gli Stati membri a gestire efficacemente, agendo nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, gli attraversamenti delle frontiere esterne e ad affrontare le sfide future a tali frontiere, il che contribuirebbe a lottare contro le forme gravi di criminalità che presentano una dimensione transfrontaliera.
- (9) Gli Stati membri dovrebbero ricevere un adeguato sostegno finanziario dall'Unione per promuovere l'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere e per garantire che essa diventi una realtà operativa. La gestione europea integrata delle frontiere è composta, tra gli altri, dai seguenti elementi indicati nel regolamento (UE) 2019/1896: controllo di frontiera; operazioni di ricerca e soccorso durante la sorveglianza delle frontiere; analisi dei rischi; cooperazione tra gli Stati membri, compreso il sostegno coordinato dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera; cooperazione inter-agenzia, compreso lo scambio regolare di informazioni; cooperazione con i paesi terzi; misure tecniche e operative nello spazio Schengen connesse al controllo di frontiera e destinate ad affrontare meglio l'immigrazione illegale e a combattere la criminalità transfrontaliera; uso di tecnologie avanzate; un meccanismo di controllo della qualità e meccanismi di solidarietà).
- (10) Lo Strumento dovrebbe essere in grado di fornire agli Stati membri il sostegno necessario ai fini dell'attuazione di norme comuni minime per la sorveglianza delle frontiere esterne, in linea con le rispettive competenze degli Stati membri, dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e della Commissione.
- (11) Poiché le autorità doganali degli Stati membri assumono un numero crescente di responsabilità che spesso si estendono al settore della sicurezza e vengono espletate alle frontiere esterne, è importante promuovere la cooperazione inter-agenzia quale elemento della gestione europea integrata delle frontiere in linea con il regolamento (UE) 2019/1896. Occorre assicurare complementarità nello svolgimento del controllo di frontiera e dei controlli doganali alle frontiere esterne attraverso un adeguato sostegno finanziario dell'Unione agli Stati membri. La cooperazione inter-agenzia permetterà non solo di rafforzare i controlli doganali, in modo da contrastare tutte le forme di traffico, ma anche di agevolare il commercio e i viaggi legittimi, concorrendo a un'unione doganale efficiente e sicura.
- (12) È pertanto necessario istituire il fondo che succederà in parte al Fondo sicurezza interna 2014-2020 istituito dai regolamenti (UE) n. 513/2014 ⁽⁴⁾ (UE) n. 515/2014 ⁽⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, creando, tra gli altri, un Fondo per la gestione integrata delle frontiere («Fondo»).
- (13) A motivo delle particolarità giuridiche del titolo V del TFUE e delle diverse basi giuridiche applicabili alle politiche in materia di frontiere esterne e di controllo doganale, non è giuridicamente possibile istituire il Fondo come uno strumento unico.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

- (14) Il Fondo dovrebbe pertanto essere costituito sotto forma di un quadro generale di sostegno finanziario dell'Unione nei settori della gestione delle frontiere e della politica dei visti, comprendente lo Strumento e lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, istituito dal regolamento (UE) 2021/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾. Il quadro dovrebbe essere completato dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, al quale il presente regolamento dovrebbe fare riferimento per quanto riguarda le norme sulla gestione concorrente.
- (15) Lo Strumento dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti degli strumenti che lo hanno preceduto, vale a dire il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, istituito con decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, e lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti nell'ambito del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020, istituito con regolamento (UE) n. 515/2014, e dovrebbe essere esteso per tenere conto dei nuovi sviluppi.
- (16) Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e di facilitare gli attraversamenti legittimi delle frontiere esterne, lo Strumento dovrebbe contribuire allo sviluppo di una gestione europea integrata delle frontiere che includa misure in materia di politica, diritto, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, valutazione della situazione e dei cambiamenti a livello dei valichi di frontiera per i migranti irregolari, personale, attrezzature e tecnologia, che possono essere adottate a diversi livelli dalle autorità competenti degli Stati membri e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in cooperazione con altri soggetti, quali altri organi e organismi dell'Unione, in particolare l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾, e, se del caso, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.
- (17) Lo Strumento dovrebbe contribuire al miglioramento dell'efficienza nel trattamento dei visti per quanto riguarda la facilitazione delle procedure di rilascio per i viaggiatori in buona fede e l'individuazione e la valutazione dei rischi legati alla sicurezza e alla migrazione irregolare. In particolare, lo Strumento dovrebbe fornire assistenza finanziaria per sostenere la digitalizzazione del trattamento dei visti, con l'obiettivo di garantire procedure rapide, sicure e consone alle esigenze dei richiedenti il visto, a beneficio sia di questi ultimi che dei consolati. Lo Strumento dovrebbe inoltre servire a garantire un'ampia copertura di servizi consolari in tutto il mondo. Anche l'attuazione uniforme e la modernizzazione della politica comune in materia di visti, nonché le misure derivanti dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾, dovrebbero essere coperte dallo Strumento, così come l'assistenza agli Stati membri per il rilascio di visti, compresi i visti con validità territoriale limitata rilasciati per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, in linea con l'acquis dell'Unione in materia di visti.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (GU L 234 del 2.7.2021, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che stabilisce le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

⁽⁸⁾ Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

- (18) Lo Strumento dovrebbe inoltre sostenere misure legate al controllo delle frontiere esterne nel territorio dei paesi che applicano l'acquis di Schengen come parte dell'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere, che rafforzino il funzionamento generale dello spazio Schengen.
- (19) Al fine di migliorare la gestione delle frontiere esterne, di agevolare i viaggi legittimi, di contribuire a prevenire e a combattere gli attraversamenti irregolari delle frontiere e di contribuire all'attuazione della politica comune in materia di visti e a un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, lo Strumento dovrebbe sostenere lo sviluppo di sistemi IT su larga scala conformemente alla normativa dell'Unione in materia di gestione delle frontiere. Dovrebbe inoltre sostenere la creazione di interoperabilità, come stabilito nei regolamenti (UE) 2019/817⁽¹²⁾ e (UE) 2019/818⁽¹³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, negli Stati membri fra i sistemi di informazione dell'Unione, vale a dire il sistema di ingressi/uscite (*Entry/Exit System – EES*), istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁴⁾, il sistema d'informazione visti (*Visa Information System – VIS*), istituito dal regolamento (CE) n. 767/2008, il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (*European Travel Information and Authorisation System – ETIAS*), istituito dal regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁵⁾, Eurodac, istituito dal regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁶⁾, il sistema d'informazione Schengen (SIS), istituito dai regolamenti (UE) 2018/1860⁽¹⁷⁾, (UE) 2018/1861⁽¹⁸⁾ e (UE) 2018/1862⁽¹⁹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, e il sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN), istituito dal regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁰⁾, affinché tali sistemi di informazione dell'Unione e i loro dati si completino a vicenda. Lo Strumento dovrebbe inoltre contribuire agli sviluppi a livello nazionale necessari a seguito dell'attuazione delle componenti di interoperabilità a livello centrale, vale a dire il portale di ricerca europeo (*European search portal – ESP*), un servizio comune di confronto biometrico (*biometric matching service – BMS comune*), un archivio comune di dati di identità (*common identity repository – CIR*) e un rilevatore di identità multiple (*multiple-identity detector – MID*).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).

- (20) Al fine di beneficiare delle conoscenze e del know-how delle agenzie decentrate con competenza in materia di gestione delle frontiere, politica dei visti e sistemi IT su larga scala, la Commissione dovrebbe coinvolgere tempestivamente le pertinenti agenzie nei lavori del comitato per i fondi Interno istituito dal presente regolamento, in particolare all'inizio e a metà del periodo di programmazione. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione anche nella sorveglianza e nella valutazione, in particolare al fine di garantire che le azioni sostenute dallo Strumento siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione. Lo Strumento dovrebbe completare e rafforzare le attività che attuano la gestione europea integrata delle frontiere in linea con il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che rappresentano i due pilastri della guardia di frontiera e costiera europea. Ciò comporta, in particolare, che gli Stati membri, nell'elaborare i loro programmi attuati in regime di gestione concorrente, dovrebbero tenere conto degli strumenti analitici e degli orientamenti tecnici e operativi elaborati dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nonché dei programmi di formazione messi a punto da questa, come il programma comune di base per la formazione delle guardie di frontiera, comprese le componenti di tali programmi relative ai diritti fondamentali e all'accesso alla protezione internazionale. Al fine di sviluppare la complementarità fra i suoi compiti e le responsabilità degli Stati membri nel controllare le frontiere esterne e al fine di garantire coerenza ed evitare inefficienza sotto il profilo dei costi, la Commissione dovrebbe consultare tempestivamente l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in merito ai progetti di programmi presentati dagli Stati membri, nella misura in cui essi rientrano nelle competenze di tale agenzia, in particolare per quanto concerne le attività finanziate nell'ambito del sostegno operativo.
- (21) Nella misura in cui gli Stati membri interessati lo richiedano, lo Strumento dovrebbe sostenere l'attuazione dell'approccio basato sui punti di crisi (*hotspot*), quale delineato nella comunicazione della Commissione del 13 maggio 2015 dal titolo «Agenda europea sulla migrazione» e approvato dal Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015 nonché ulteriormente definito nel regolamento (UE) 2019/1896. L'approccio basato sui punti di crisi fornisce sostegno operativo agli Stati membri che devono far fronte a sfide migratorie sproporzionate alle frontiere esterne. Esso offre assistenza integrata, globale e mirata in uno spirito di solidarietà e di responsabilità condivisa.
- (22) In uno spirito di solidarietà e di responsabilità condivisa per la protezione delle frontiere esterne, nel caso in cui siano individuati vulnerabilità o rischi, in particolare a seguito di una valutazione Schengen conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio ⁽²¹⁾, lo Stato membro interessato dovrebbe affrontare in modo adeguato la questione utilizzando le risorse del suo programma per attuare le raccomandazioni adottate ai sensi di detto regolamento e in linea con le valutazioni delle vulnerabilità svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in conformità del regolamento (UE) 2019/1896.
- (23) Lo Strumento dovrebbe fornire assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano integralmente le disposizioni dell'acquis di Schengen sulle frontiere esterne e i visti e agli Stati membri che si stanno preparando in vista di una piena partecipazione a Schengen e dovrebbe essere utilizzato dagli Stati membri nell'interesse della politica comune dell'Unione per la gestione delle frontiere esterne.
- (24) Nel sostenere gli investimenti degli Stati membri in materia di gestione delle frontiere, lo Strumento non dovrebbe erogare finanziamenti per infrastrutture ed edifici nuovi e permanenti situati alle frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi. A tali frontiere, lo Strumento dovrebbe tuttavia sostenere gli investimenti in infrastrutture mobili per il controllo di frontiera, nonché gli interventi di manutenzione, parziale ammodernamento o sostituzione delle infrastrutture esistenti necessari per continuare a rispettare il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾.

⁽²¹⁾ Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

⁽²²⁾ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

- (25) A norma del protocollo n. 5 dell'atto di adesione del 2003 sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa, è opportuno che lo strumento sostenga i costi supplementari connessi all'attuazione delle disposizioni specifiche dell'acquis che disciplinano detto transito, e segnatamente i regolamenti (CE) n. 693/2003 ⁽²³⁾ e (CE) n. 694/2003 ⁽²⁴⁾ del Consiglio. Tuttavia, la necessità di continuare a fornire un sostegno finanziario a compensazione di diritti non riscossi dovrebbe essere subordinata al regime dei visti dell'Unione in vigore con la Federazione russa.
- (26) Al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo strategico dello Strumento, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i loro programmi comprendano azioni che perseguono tutti gli obiettivi specifici dello Strumento e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi specifici garantisca il conseguimento degli stessi.
- (27) In linea con il principio di efficienza, è opportuno ricercare sinergie e coerenza con altri fondi dell'Unione ed evitare sovrapposizioni tra le diverse azioni.
- (28) Il rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggetti a decisioni di rimpatrio adottate da uno Stato membro costituisce uno degli elementi della gestione europea integrata delle frontiere previsti dal regolamento (UE) 2019/1896. Tuttavia, a motivo della natura e finalità dello Strumento, le misure in materia di rimpatrio non rientrano nell'ambito di applicazione del sostegno dello Strumento e sono disciplinate dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁵⁾.
- (29) Al fine di riconoscere l'importanza del ruolo delle autorità doganali degli Stati membri alle frontiere esterne e al fine di garantire che esse dispongano di mezzi sufficienti per l'esecuzione della loro ampia gamma di compiti a tali frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale dovrebbe fornire a tali autorità nazionali i finanziamenti necessari per investire in attrezzature per lo svolgimento dei controlli doganali, così come in attrezzature che possano servire ad altri scopi oltre che al controllo doganale, ad esempio il controllo di frontiera.
- (30) La maggior parte delle attrezzature per il controllo doganale e dei sistemi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) potrebbe essere ugualmente o puntualmente utilizzata per i controlli di conformità con altri atti giuridici dell'Unione, come le disposizioni in materia di gestione delle frontiere, visti o cooperazione di polizia. Il Fondo è stato quindi concepito come due strumenti complementari con ambiti di applicazione distinti ma complementari riguardo all'acquisto di attrezzature. Da un lato, lo Strumento sosterrà finanziariamente le attrezzature e i sistemi TIC la cui finalità principale è la gestione integrata delle frontiere e ne consentirà l'uso anche nel settore complementare del controllo doganale. Dall'altro, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, sosterrà finanziariamente le attrezzature che hanno come finalità principale i controlli doganali e ne consentirà l'uso anche per altri scopi, come il controllo di frontiera e la sicurezza. Tale suddivisione di ruoli promuoverà la cooperazione inter-agenzia quale elemento della gestione europea integrata delle frontiere, quale previsto dal regolamento (UE) 2019/1896, consentendo in tal modo alle autorità di frontiera e alle autorità doganali di collaborare e di ottimizzare l'incidenza del bilancio dell'Unione attraverso la condivisione e l'interoperabilità delle attrezzature di controllo.
- (31) La sorveglianza delle frontiere marittime è una delle funzioni svolte dalle guardie costiere nel settore marittimo dell'Unione. Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono anche responsabili di numerosi compiti, che potrebbero includere - senza limitarsi ad essi - la sicurezza, compresa quella marittima, le operazioni di ricerca e soccorso, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente. Per la loro ampia portata, le funzioni di guardia costiera rientrano nell'ambito di diverse politiche dell'Unione, che dovrebbero ricercare sinergie al fine di conseguire risultati più efficaci ed efficienti.

⁽²³⁾ Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8).

⁽²⁴⁾ Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15).

⁽²⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

- (32) Nel condurre azioni finanziate nell'ambito dello Strumento che riguardano la sorveglianza delle frontiere marittime, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai loro obblighi internazionali in materia di operazioni di ricerca e soccorso in mare. A questo proposito, dovrebbe essere possibile utilizzare le attrezzature e i sistemi finanziati nell'ambito dello Strumento per operazioni di ricerca e soccorso in situazioni che si presentino durante un'operazione di sorveglianza delle frontiere in mare.
- (33) Oltre alla cooperazione dell'Unione relativa alle funzioni di guardia costiera tra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁶⁾, e l'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo Consiglio ⁽²⁷⁾, una maggiore coerenza delle attività nel settore marittimo dovrebbe essere conseguita anche a livello nazionale. Le sinergie tra i vari attori del settore marittimo dovrebbero essere in linea con la gestione europea integrata delle frontiere e con le strategie di sicurezza marittima.
- (34) Per rafforzare la complementarità e consolidare la coerenza delle attività marittime, evitare una duplicazione di sforzi e alleviare i vincoli di bilancio in un settore di attività costose come quello marittimo, dovrebbe essere possibile utilizzare lo Strumento anche per sostenere le operazioni marittime di carattere multifunzionale.
- (35) Dovrebbe essere possibile utilizzare le attrezzature e i sistemi TIC finanziati dallo Strumento anche per conseguire gli obiettivi del Fondo Sicurezza interna, istituito con regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁸⁾, e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, istituito con regolamento (UE) 2021/1147 Tali attrezzature e sistemi TIC dovrebbero restare disponibili e utilizzabili per attività di controllo di frontiera efficaci e sicure e il loro impiego per gli obiettivi del Fondo Sicurezza interna e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione dovrebbe essere limitato nel tempo.
- (36) Lo Strumento, in linea con i suoi obiettivi specifici, dovrebbe servire principalmente la politica interna dell'Unione. Nel contempo, ove necessario, dovrebbe poter sostenere azioni in linea con le priorità dell'Unione nei paesi terzi e in relazione a tali paesi. È opportuno che tali azioni siano attuate in piena sinergia e coerenza con altre azioni esterne all'Unione sostenute dai suoi strumenti di finanziamento esterno e le completino. In particolare, tali azioni dovrebbero essere attuate in modo da garantire la piena coerenza con la politica esterna dell'Unione, il rispetto del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e la coerenza con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione. Tali azioni dovrebbero inoltre concentrarsi su misure non orientate allo sviluppo, servire gli interessi delle politiche interne dell'Unione ed essere coerenti con le attività intraprese all'interno dell'Unione. Nelle sue valutazioni intermedia e retrospettiva la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione all'attuazione di azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi.
- (37) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su azioni per le quali l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto alle azioni isolate degli Stati membri. Poiché l'Unione è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri nel predisporre un quadro che esprima la solidarietà dell'Unione per quanto riguarda la gestione delle frontiere e la politica comune in materia di visti e nel fornire una piattaforma per lo sviluppo di sistemi IT su larga scala comuni a sostegno di tali politiche, il sostegno finanziario previsto a norma del presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare a rafforzare le capacità nazionali e dell'Unione in questi settori.
- (38) Nel promuovere le azioni sostenute dallo Strumento, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione dovrebbero fornire informazioni nella lingua o nelle lingue del pubblico destinatario. Al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione, i destinatari di tali finanziamenti dovrebbero fare riferimento alla provenienza degli stessi quando comunicano informazioni in merito alle azioni in questione. A tale scopo, i destinatari dovrebbero garantire che in tutte le comunicazioni destinate ai media e al pubblico figurino l'emblema dell'Unione e si menzioni esplicitamente il sostegno finanziario dell'Unione.

⁽²⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

⁽²⁷⁾ Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).

⁽²⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna (cfr. pag. 94 della presente Gazzetta ufficiale).

- (39) La Commissione dovrebbe poter utilizzare le risorse finanziarie nell'ambito dello Strumento per promuovere le migliori prassi e lo scambio di informazioni sull'attuazione dello Strumento.
- (40) La Commissione dovrebbe pubblicare tempestivamente informazioni sul sostegno fornito dallo strumento tematico in regime di gestione diretta o indiretta e dovrebbe, se del caso, aggiornare tali informazioni. Dovrebbe essere possibile ordinare i dati per obiettivo specifico, nome del beneficiario, importo impegnato giuridicamente nonché natura e finalità della misura.
- (41) Si può ritenere che uno Stato membro non rispetti il pertinente acquis dell'Unione, anche in relazione al ricorso al sostegno operativo nell'ambito dello Strumento, se non ha ottemperato agli obblighi previsti dai trattati nei settori della gestione delle frontiere e della politica dei visti, anche per quanto riguarda gli obblighi in materia di diritti fondamentali, se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell'Unione da parte di tale Stato membro nell'attuazione dell'acquis in materia di gestione delle frontiere e politica dei visti o se da una relazione di valutazione nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen stabilito nel regolamento (UE) n. 1053/2013 emergono carenze nel settore in questione.
- (42) Lo Strumento dovrebbe garantire una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento. Al fine di soddisfare gli obblighi di trasparenza, la Commissione dovrebbe pubblicare informazioni sui programmi annuali e pluriennali dello strumento tematico. In linea con il regolamento (UE) 2021/1060, ogni Stato membro dovrebbe garantire che, entro sei mesi dall'approvazione del suo programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sul suo programma, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento disponibili e i risultati del programma.
- (43) Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali per i programmi degli Stati membri che consistono in importi fissi conformemente all'allegato I e in un importo calcolato in base ai criteri di cui al medesimo allegato e che rispecchino la lunghezza delle sezioni delle frontiere terrestri e marittime e i relativi livelli di impatto, il carico di lavoro negli aeroporti e presso i consolati e il numero di consolati. In considerazione delle particolari esigenze degli Stati membri che hanno registrato il maggior numero di domande di asilo pro capite nel 2018 e nel 2019, è opportuno aumentare gli importi fissi per Cipro, Malta e la Grecia.
- (44) Gli importi iniziali per i programmi degli Stati membri dovrebbero costituire la base degli investimenti a lungo termine degli Stati membri. Al fine di tenere conto dei cambiamenti nella situazione di partenza, quali la pressione alle frontiere esterne e il carico di lavoro alle frontiere esterne e presso i consolati, a metà del periodo di programmazione dovrebbe essere assegnato agli Stati membri un importo aggiuntivo basato sui dati statistici, conformemente all'allegato I, tenendo conto dello stato di attuazione del loro programma.
- (45) La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia del presente regolamento. Tale valutazione intermedia dovrebbe essere utilizzata per valutare l'efficacia dello Strumento e il valore aggiunto dell'Unione al riguardo e fornire una visione d'insieme trasparente della sua attuazione.
- (46) Poiché le sfide nei settori della gestione della migrazione e della politica dei visti sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione dei finanziamenti ai cambiamenti nelle priorità relative alla politica dei visti e alla gestione delle frontiere, compresi i cambiamenti dovuti a una maggiore pressione alle frontiere, e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto dell'Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto dell'Unione, una parte del finanziamento dovrebbe essere periodicamente destinata, attraverso uno strumento tematico, ad azioni specifiche, ad azioni dell'Unione e all'assistenza emergenziale. Lo strumento tematico offre flessibilità nella gestione dello Strumento e potrebbe essere attuato anche mediante i programmi degli Stati membri.

- (47) È opportuno incoraggiare gli Stati membri a usare parte della dotazione assegnata ai loro programmi per finanziare le azioni elencate nell'allegato IV, accordando loro un contributo dell'Unione più elevato.
- (48) Lo Strumento dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi alla gestione delle frontiere, alla politica comune in materia di visti e ai sistemi IT su larga scala, al fine di consentire agli Stati membri di mantenere capacità che sono determinanti per l'intera Unione. Tale sostegno dovrebbe consistere nel rimborso integrale di costi specifici relativi agli obiettivi previsti dallo Strumento e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri.
- (49) Parte delle risorse disponibili nell'ambito dello Strumento potrebbe essere assegnata a programmi degli Stati membri volti all'attuazione di azioni specifiche, in aggiunta alla dotazione iniziale. Tali azioni specifiche dovrebbero essere identificate a livello di Unione e dovrebbero riguardare azioni dotate di valore aggiunto dell'Unione che comportano la cooperazione tra gli Stati membri o azioni necessarie per far fronte a sviluppi nell'Unione che richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri, come l'acquisto, tramite i programmi degli Stati membri, delle attrezzature tecniche necessarie all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per svolgere le sue attività operative, la modernizzazione del trattamento delle domande di visto, lo sviluppo di sistemi IT su larga scala e della creazione di interoperabilità fra tali sistemi. La Commissione dovrebbe definire tali azioni specifiche nei suoi programmi di lavoro.
- (50) Per completare l'attuazione dell'obiettivo strategico dello Strumento a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, lo Strumento dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti nell'ambito di intervento dello Strumento, relativi all'analisi politica e all'innovazione, all'apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l'Unione.
- (51) Al fine di rafforzare la capacità dell'Unione di far fronte nell'immediato a esigenze specifiche e urgenti nel caso di una situazione di emergenza, come un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi, in particolare alle sezioni di frontiera a cui è stato attribuito un livello di impatto alto o critico ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896, o altre situazioni per le quali è stato debitamente dimostrato che è necessaria un'azione immediata alle frontiere esterne, dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale conformemente al quadro istituito dal presente regolamento.
- (52) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata dello Strumento, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie ⁽²⁹⁾. L'importo di riferimento privilegiato assegnato allo Strumento è aumentato di un importo aggiuntivo di 1 miliardo di EUR a prezzi 2018, come specificato nell'allegato II del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ⁽³⁰⁾.
- (53) Al presente Strumento si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³¹⁾ («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.
- (54) Ai fini dell'attuazione delle azioni in regime di gestione concorrente, è opportuno che lo Strumento si inserisca in un quadro coerente comprendente il presente regolamento, il regolamento finanziario e il regolamento (UE) 2021/1060.

⁽²⁹⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

⁽³⁰⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

⁽³¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

- (55) Il regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l'azione del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo Plus, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, del Fondo Sicurezza interna e dello Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, e fissa, in particolare, le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo per i fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente. Nel presente regolamento occorre inoltre specificare gli obiettivi dello Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e stabilire disposizioni specifiche relative alle azioni che possono essere finanziate nell'ambito dello Strumento.
- (56) Una modalità di prefinanziamento per lo Strumento è definita nel regolamento (UE) 2021/1060, e nel presente regolamento è stabilito un tasso di prefinanziamento specifico. Inoltre, al fine di garantire che sia possibile reagire prontamente a situazioni di emergenza, è opportuno stabilire un tasso di prefinanziamento specifico per l'assistenza emergenziale. La modalità di prefinanziamento dovrebbe garantire che gli Stati membri abbiano i mezzi per fornire sostegno ai beneficiari fin dall'avvio dell'attuazione dei loro programmi.
- (57) Le forme di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi per i controlli, degli oneri amministrativi e del previsto rischio di inosservanza. Nel compiere tale scelta, dovrebbe essere preso in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
- (58) A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili al finanziamento dell'Unione, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell'Unione che possano arrecare pregiudizio agli interessi dell'Unione, dovrebbe essere possibile, per un periodo di tempo limitato all'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, che i costi sostenuti in relazione ad azioni già avviate che beneficiano di sostegno a norma del presente regolamento in regime di gestione diretta siano considerati ammissibili al finanziamento dell'Unione a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche se tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza.
- (59) Al fine di sfruttare al meglio il principio dell'audit unico, è opportuno stabilire norme specifiche in materia di controllo e audit dei progetti nei quali i beneficiari sono organizzazioni internazionali i cui sistemi di controllo interno sono stati valutati positivamente dalla Commissione. Per tali progetti le autorità di gestione dovrebbero poter limitare le loro verifiche di gestione, a condizione che il beneficiario fornisca tempestivamente tutti i dati e le informazioni necessari sullo stato di avanzamento del progetto e sull'ammissibilità delle spese sottostanti. Inoltre, qualora un progetto attuato da una siffatta organizzazione internazionale faccia parte di un campione di audit, l'autorità di audit dovrebbe poter svolgere la propria attività in linea con i principi della norma ISRS (*International Standard on Related Services*) 4400 — Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information.
- (60) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³²⁾ e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95⁽³³⁾, (Euratom, CE) n. 2185/96⁽³⁴⁾ e (UE) 2017/1939⁽³⁵⁾ del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del

⁽³²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽³³⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁽³⁴⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽³⁵⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁶⁾. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero cooperare pienamente e prestare tutta l'assistenza necessaria alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione in relazione alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

- (61) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.
- (62) A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio ⁽³⁷⁾ le persone fisiche e i soggetti stabiliti nei paesi o territori d'oltremare sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità dello Strumento e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d'oltremare è connesso.
- (63) In conformità dell'articolo 349 TFUE e in linea con la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE», approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 aprile 2018, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare che i loro programmi tengano conto delle minacce emergenti cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche. Lo Strumento dovrebbe sostenere detti Stati membri con risorse adeguate per aiutare ove occorra le regioni ultraperiferiche.
- (64) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽³⁸⁾, è opportuno che il presente Strumento sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dello Strumento sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dallo Strumento, è opportuno istituire indicatori e relativi target finali in relazione a ciascuno dei suoi obiettivi specifici. Tali indicatori dovrebbero essere di natura qualitativa e quantitativa.
- (65) Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ⁽³⁹⁾ e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % di tutta la spesa del quadro finanziario pluriennale all'integrazione degli obiettivi climatici, nonché di adoperarsi per conseguire l'ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % del bilancio nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 alle spese a favore della biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e di biodiversità. Lo Strumento dovrebbe sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁰⁾.

⁽³⁶⁾ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁽³⁷⁾ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

⁽³⁸⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽³⁹⁾ GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

⁽⁴⁰⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

- (66) Il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴¹⁾ e qualsiasi altro atto applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 dovrebbe continuare ad applicarsi ai programmi e ai progetti sostenuti nell'ambito dello Strumento nel periodo di programmazione 2014-2020. Poiché il periodo di attuazione del regolamento (UE) n. 514/2014 si sovrappone al periodo di programmazione del presente regolamento e al fine di garantire la continuità dell'attuazione di determinati progetti approvati a norma di detto regolamento, è opportuno stabilire disposizioni per l'esecuzione scaglionata dei progetti. Ogni singola fase del progetto dovrebbe essere attuata conformemente alle norme del periodo di programmazione nel cui quadro riceve il finanziamento.
- (67) Tramite gli indicatori e la rendicontazione finanziaria, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sorvegliare l'attuazione dello Strumento in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/1060 e del presente regolamento. A partire dal 2023 gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione relazioni annuali in materia di performance riguardanti l'ultimo periodo contabile. Le relazioni dovrebbero contenere informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero anche trasmettere alla Commissione delle sintesi di tali relazioni. La Commissione dovrebbe tradurre in tutte le lingue ufficiali dell'Unione tali sintesi e metterle a disposizione del pubblico sul suo sito web, insieme ai link ai siti web degli Stati membri di cui al regolamento (UE) 2021/1060.
- (68) Al fine di integrare e modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'elenco delle azioni dell'allegato III, all'elenco delle azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati dell'allegato IV, al sostegno operativo a norma dell'allegato VII e all'ulteriore sviluppo del quadro di sorveglianza e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (69) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴²⁾. Si dovrebbe ricorrere alla procedura d'esame per l'adozione di atti di esecuzione che stabiliscono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare obblighi riguardanti la trasmissione di informazioni alla Commissione, mentre si dovrebbe ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di atti di esecuzione relativi alle modalità di trasmissione di informazioni alla Commissione nel quadro della programmazione e della rendicontazione, vista la loro natura puramente tecnica. Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla natura e alla finalità di tale assistenza, imperativi motivi di urgenza è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili per l'adozione di decisioni relative alla concessione dell'assistenza emergenziale prevista dal presente regolamento.
- (70) La partecipazione di uno Stato membro allo Strumento non dovrebbe coincidere con la sua partecipazione a uno strumento finanziario temporaneo dell'Unione che contribuisca a finanziare, tra l'altro, negli Stati membri beneficiari, azioni lungo le nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen in materia di frontiere e visti e di controllo alle frontiere esterne.
- (71) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽⁴¹⁾ Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

⁽⁴²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (72) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁴³⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁴⁴⁾.
- (73) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁴⁵⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽⁴⁶⁾.
- (74) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁴⁷⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽⁴⁸⁾.
- (75) Al fine di specificare la natura e le modalità della partecipazione allo Strumento dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, è opportuno concludere ulteriori accordi tra l'Unione e tali paesi in base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione. Tali accordi dovrebbero costituire accordi internazionali ai sensi dell'articolo 218 TFUE. Al fine di ridurre al minimo il possibile lasso di tempo tra il momento in cui lo Strumento diventa vincolante per il paese interessato e l'entrata in vigore degli accordi, è opportuno che i negoziati su tali accordi siano avviati quanto prima dopo la notifica al Consiglio e alla Commissione da parte del rispettivo paese della decisione di accettare il contenuto dello Strumento e di dargli attuazione nel proprio ordinamento giuridico interno. La conclusione di tali accordi dovrebbe avvenire dopo che il paese interessato ha informato per iscritto che sono stati soddisfatti tutti i suoi requisiti interni.
- (76) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca dovrebbe decidere, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

⁽⁴³⁾ GUL 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁴⁴⁾ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GUL 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁽⁴⁵⁾ GUL 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽⁴⁶⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GUL 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁽⁴⁷⁾ GUL 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽⁴⁸⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GUL 160 del 18.6.2011, pag. 19).

- (77) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽⁴⁹⁾. l'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (78) È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.
- (79) Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l'attuazione sin dall'inizio del quadro finanziario pluriennale, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («Strumento») nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere («Fondo») per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

Il presente regolamento istituisce il Fondo unitamente al regolamento (UE) 2021/1077 per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

Il presente regolamento stabilisce l'obiettivo strategico dello Strumento, gli obiettivi specifici dello Strumento e le misure intese ad attuare tali obiettivi specifici, il bilancio per il periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione del finanziamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «valico di frontiera»: ogni valico di frontiera quale definito all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2016/399;
- 2) «gestione europea integrata delle frontiere»: la gestione europea integrata delle frontiere di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1896;
- 3) «frontiere esterne»: le frontiere esterne quali definite all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/399 e le frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi;
- 4) «sezione di frontiera esterna»: la sezione di frontiera esterna quale definita all'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1896;
- 5) «punto di crisi» (*hotspot*): un punto di crisi quale definito all'articolo 2, punto 23), del regolamento (UE) 2019/1896;
- 6) «frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi»:
 - a) il confine comune fra uno Stato membro che attua integralmente l'acquis di Schengen e uno Stato membro che è tenuto ad applicarlo integralmente in conformità del suo atto di adesione ma per il quale non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che lo autorizza ad applicare tale acquis in misura integrale;

⁽⁴⁹⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

- b) il confine comune fra due Stati membri tenuti ad applicare integralmente l'acquis di Schengen in conformità dei rispettivi atti di adesione, ma per i quali non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che li autorizza ad applicare tale acquis in misura integrale;
- 7) «situazione di emergenza»: una situazione derivante da un'urgente ed eccezionale pressione, in cui si è verificato, si verifica o si prevede che si verifichi un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere esterne di uno o più Stati membri o in cui episodi connessi all'immigrazione illegale o alla criminalità transfrontaliera si verificano alle frontiere esterne di uno o più Stati membri e hanno un impatto decisivo sulla sicurezza delle frontiere al punto di rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, o qualsiasi altra situazione per la quale sia stato debitamente dimostrato che è necessaria un'azione immediata alle frontiere esterne nell'ambito degli obiettivi dello Strumento;
- 8) «azioni specifiche»: progetti transnazionali o nazionali che apportano un valore aggiunto dell'Unione in conformità degli obiettivi dello Strumento, per i quali uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione aggiuntiva per i rispettivi programmi;
- 9) «sostegno operativo»: la parte della dotazione di uno Stato membro che può essere usata per finanziare il sostegno alle autorità pubbliche responsabili dello svolgimento dei compiti e della fornitura dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione;
- 10) «azioni dell'Unione»: progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l'Unione attuati in conformità degli obiettivi dello Strumento.

Articolo 3

Obiettivi dello Strumento

1. Nell'ambito del Fondo, l'obiettivo strategico dello Strumento è garantire una solida ed efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, contribuendo in tal modo a garantire un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone al suo interno, nel pieno rispetto del pertinente acquis dell'Unione e degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.
2. Nell'ambito dell'obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, lo Strumento contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:
- a) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito della responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori;
- b) sostenere la politica comune in materia di visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio dei visti e facilitare i viaggi legittimi, contribuendo nel contempo a prevenire il rischio migratorio in termini di migrazione e sicurezza.
3. Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, lo Strumento è attuato mediante le misure di attuazione elencate all'allegato II.

Articolo 4

Non discriminazione e rispetto dei diritti fondamentali

Le azioni finanziate nell'ambito dello Strumento sono attuate nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti dall'acquis dell'Unione e dalla Carta nonché degli obblighi internazionali dell'Unione in materia di diritti fondamentali, garantendo in particolare l'osservanza dei principi di non discriminazione e di non respingimento.

*Articolo 5***Ambito di applicazione del sostegno**

1. Nell'ambito dei suoi obiettivi e in conformità delle misure di attuazione elencate all'allegato II, lo Strumento sostiene in particolare le azioni elencate nell'allegato III.

Per far fronte a circostanze impreviste o nuove, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per modificare l'elenco delle azioni di cui all'allegato III, al fine di aggiungere nuove azioni.

2. Per conseguire i suoi obiettivi, lo Strumento può sostenere, in linea con le priorità dell'Unione, azioni di cui all'allegato III nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, se del caso, in conformità dell'articolo 20.

3. Per quanto riguarda le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, la Commissione e gli Stati membri, insieme al servizio europeo per l'azione esterna, assicurano, conformemente alle rispettive competenze, il coordinamento con le politiche, le strategie e gli strumenti pertinenti dell'Unione. Provvedono in particolare affinché le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi:

- a) siano svolte in sinergia e coerenza con altre azioni esterne dell'Unione sostenute da altri strumenti dell'Unione;
- b) siano coerenti con la politica esterna dell'Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e siano coerenti con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione;
- c) siano incentrate su misure non orientate allo sviluppo; e
- d) servano gli interessi delle politiche interne dell'Unione e siano coerenti con le attività intraprese all'interno dell'Unione.

4. Le seguenti azioni non sono ammissibili:

- a) le azioni di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato III alle frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi;
- b) le azioni relative al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2016/399;
- c) le azioni la cui finalità principale è il controllo doganale.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, nelle situazioni di emergenza le azioni ivi indicate possono essere considerate ammissibili.

CAPO II

QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

SEZIONE 1

Disposizioni comuni*Articolo 6***Principi generali**

1. Il sostegno fornito nel quadro dello Strumento integra l'intervento nazionale, regionale e locale e mira ad apportare valore aggiunto dell'Unione al conseguimento degli obiettivi dello Strumento.

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro dello Strumento e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti azioni, politiche e priorità dell'Unione e sia complementare al sostegno fornito nel quadro di altri strumenti dell'Unione.

3. Lo Strumento è attuato in regime di gestione diretta, concorrente o indiretta in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento finanziario.

*Articolo 7***Dotazione di bilancio**

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 5 241 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. In conseguenza dell'adeguamento specifico dei programmi previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, l'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è maggiorato di una dotazione aggiuntiva pari a 1 000 000 000 EUR a prezzi costanti 2018, come specificato all'allegato II di detto regolamento.
3. La dotazione finanziaria è così utilizzata:
 - a) 3 668 000 000 EUR sono stanziati per i programmi degli Stati membri, di cui 200 568 000 EUR sono stanziati per il regime di transito speciale di cui all'articolo 17;
 - b) 1 573 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico di cui all'articolo 8.
4. La dotazione aggiuntiva di cui al paragrafo 2 è assegnata allo strumento tematico di cui all'articolo 8.
5. Su iniziativa della Commissione, fino allo 0,52 % della dotazione finanziaria è destinato all'assistenza tecnica di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060 per l'attuazione dello Strumento.
6. Conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, sono adottate intese per specificare la natura e le modalità della partecipazione allo Strumento da parte dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. Non appena possibile dopo la notifica, da parte del paese interessato, della decisione di accettare il contenuto dello Strumento e di dare attuazione ad esso nel proprio ordinamento giuridico interno, a norma del pertinente accordo di associazione, la Commissione presenta una raccomandazione al Consiglio per l'avvio di negoziati su tali accordi a norma dell'articolo 218, paragrafo 3, TFUE. Non appena ricevuta la raccomandazione, il Consiglio delibera senza ritardo per decidere di autorizzare l'avvio di tali negoziati. I contributi finanziari provenienti da tali paesi si aggiungono alle risorse complessive disponibili a titolo della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1.
7. A norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060, fino al 5 % della dotazione iniziale a uno Stato membro, proveniente da uno qualsiasi dei fondi nell'ambito di tale regolamento in regime di gestione concorrente, può essere trasferito allo Strumento in regime di gestione diretta o indiretta su richiesta di tale Stato membro. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

*Articolo 8***Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico**

1. L'importo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), è stanziato in maniera flessibile mediante uno strumento tematico in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, secondo quanto stabilito nei programmi di lavoro. Data la natura interna dello Strumento, lo strumento tematico serve principalmente la politica interna dell'Unione in linea con gli obiettivi specifici indicati all'articolo 3, paragrafo 2.

I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le sue componenti, che sono:

- a) le azioni specifiche;
- b) le azioni dell'Unione; e
- c) l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 25.

L'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060 riceve sostegno anche dall'importo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento.

2. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto dell'Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell'Unione di cui all'allegato II, compresa la necessità di proteggere le frontiere esterne e di prevenire e individuare la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, in particolare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e l'immigrazione irregolare, nonché di gestire efficacemente i flussi migratori e sostenere la politica comune in materia di visti.

I finanziamenti di cui al presente paragrafo, primo comma, ad eccezione di quelli utilizzati per l'assistenza emergenziale a norma dell'articolo 25, sostengono unicamente le azioni elencate all'allegato III.

3. La Commissione avvia un dialogo con le organizzazioni della società civile e le reti pertinenti, in particolare al fine di preparare e valutare i programmi di lavoro per le azioni dell'Unione finanziate nell'ambito dello Strumento.

4. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono erogati agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, la Commissione garantisce che non siano selezionati progetti oggetto di un parere motivato emesso dalla Commissione a norma dell'articolo 258 TFUE relativo a procedure di infrazione che mettano in dubbio la legittimità e la regolarità delle spese o l'esecuzione dei progetti.

5. Ai fini dell'articolo 23 e dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, quando i finanziamenti dello strumento tematico sono attuati in regime di gestione concorrente, gli Stati membri interessati garantiscono e la Commissione si assicura che le azioni previste non siano oggetto di un parere motivato emesso dalla Commissione relativo a procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che mettano in dubbio la legittimità e la regolarità delle spese o l'esecuzione delle azioni.

6. La Commissione stabilisce l'importo totale da mettere a disposizione dello strumento tematico nell'ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell'Unione.

7. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni di finanziamento di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Le decisioni di finanziamento possono essere annuali o pluriennali e possono riguardare una o più componenti dello strumento tematico di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del presente regolamento.

8. La Commissione garantisce che la distribuzione delle risorse tra gli obiettivi specifici indicati all'articolo 3, paragrafo 2, sia equa e trasparente. La Commissione riferisce in merito all'utilizzo e alla distribuzione dello strumento tematico tra le componenti di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, compreso il sostegno fornito ad azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nell'ambito delle azioni dell'Unione.

9. A seguito dell'adozione della decisione di finanziamento di cui al paragrafo 7, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi degli Stati membri.

SEZIONE 2

Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente

Articolo 9

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica all'importo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), e alle risorse aggiuntive da attuare in regime di gestione concorrente conformemente alla decisione di finanziamento riguardante lo strumento tematico di cui all'articolo 8.

2. Il sostegno nell'ambito della presente sezione è attuato in regime di gestione concorrente in conformità dell'articolo 63 del regolamento finanziario e del regolamento (UE) 2021/1060.

*Articolo 10***Risorse di bilancio**

1. L'importo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), è stanziato per i programmi degli Stati membri indicativamente come segue:
 - a) 3 057 000 000 EUR conformemente all'allegato I;
 - b) 611 000 000 EUR per l'adeguamento delle dotazioni ai programmi degli Stati membri di cui all'articolo 14, paragrafo 1.
2. Qualora l'importo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non sia stanziato per intero, l'importo residuo può essere aggiunto all'importo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b).

*Articolo 11***Prefinanziamento**

1. Conformemente all'articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento per lo Strumento è versato in frazioni annuali prima del 1° luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come segue:
 - a) 2021: 4 %;
 - b) 2022: 3 %;
 - c) 2023: 5 %;
 - d) 2024: 5 %;
 - e) 2025: 5 %;
 - f) 2026: 5 %.
2. Se un programma di uno Stato membro è adottato dopo il 1° luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell'anno di adozione.

*Articolo 12***Tassi di cofinanziamento**

1. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione non supera il 75 % del totale delle spese ammissibili per un progetto.
2. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per i progetti attuati nell'ambito di azioni specifiche.
3. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per le azioni elencate all'allegato IV.
4. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per il sostegno operativo, compreso il regime di transito speciale di cui all'articolo 17.
5. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili in conformità dell'articolo 85, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) 2018/1240.
6. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 25.
7. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri, entro i limiti di cui all'articolo 36, paragrafo 5, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) 2021/1060.
8. La decisione della Commissione che approva il programma di uno Stato membro fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dello Strumento per le tipologie di azione coperte dal contributo di cui ai paragrafi da 1 a 7.

9. La decisione della Commissione che approva il programma di uno Stato membro indica per ciascuna tipologia di azione se il tasso di cofinanziamento è applicato in relazione:

- a) al contributo totale, che comprende il contributo pubblico e il contributo privato; o
- b) solo al contributo pubblico.

Articolo 13

Programmi degli Stati membri

1. Ciascuno Stato membro garantisce che le priorità affrontate nei propri programmi siano coerenti con le priorità e le sfide dell'Unione nei settori della gestione delle frontiere e della politica dei visti, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell'Unione e con gli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti. Nel definire le priorità dei loro programmi gli Stati membri garantiscono che questi tengano conto in modo adeguato delle misure di attuazione elencate all'allegato II.

Data la natura interna dello Strumento, i programmi degli Stati membri servono principalmente la politica interna dell'Unione in conformità degli obiettivi specifici indicati all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

La Commissione valuta i programmi degli Stati membri in conformità dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/1060.

2. Nell'ambito delle risorse stanziare all'articolo 10, paragrafo 1, e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, ogni Stato membro assegna nel proprio programma almeno il 10 % delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, all'obiettivo specifico indicato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

3. Gli Stati membri possono stanziare meno della percentuale minima di cui al paragrafo 2 unicamente qualora motivino in maniera dettagliata la scelta nel loro programma spiegando i motivi per cui l'assegnazione di risorse inferiori a tale soglia non pregiudichi il conseguimento dell'obiettivo pertinente.

4. La Commissione garantisce che le conoscenze e le competenze delle pertinenti agenzie decentrate, in particolare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, eu-LISA e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio⁽⁵⁰⁾, siano prese in considerazione per le materie di loro competenza, in una fase iniziale e in modo tempestivo, nello sviluppo dei programmi degli Stati membri.

5. La Commissione consulta l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sulle azioni rientranti nel sostegno operativo al fine di garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e quelle degli Stati membri per quanto riguarda la gestione delle frontiere, al fine di evitare il doppio finanziamento e garantire efficienza sotto il profilo dei costi. Ove necessario, la Commissione consulta eu-LISA in merito alle azioni incluse nel sostegno operativo per le quali eu-LISA dispone di competenze specifiche conformemente al suo mandato.

6. Se del caso, la Commissione può coinvolgere le agenzie decentrate competenti, compresi quelli di cui al paragrafo 4, nei compiti di sorveglianza e valutazione specificati alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno dello Strumento siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

7. A seguito dell'adozione di raccomandazioni nel quadro del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013 e della formulazione di raccomandazioni nel quadro dello svolgimento di valutazioni delle vulnerabilità a norma del regolamento (UE) 2019/1896, lo Stato membro interessato esamina, di concerto con la Commissione, l'approccio più adeguato per attuare queste raccomandazioni con il sostegno dello Strumento.

8. La Commissione, se del caso, coinvolge l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel processo d'esame dell'approccio più adeguato per attuare le raccomandazioni di cui al paragrafo 7 con il sostegno dello Strumento. In tale contesto, la Commissione, se del caso, può avvalersi delle competenze di altre agenzie dell'Unione in merito a questioni specifiche che rientrano nella loro sfera di competenza.

⁽⁵⁰⁾ Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

9. Nell'attuare il paragrafo 7 lo Stato membro interessato rende prioritaria per il suo programma l'attuazione di misure volte a rimediare alle carenze riscontrate, in particolare quelle volte a rimediare a carenze gravi e a valutazioni di non conformità.

10. Se necessario, il programma dello Stato membro in questione è modificato in conformità dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060 per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

11. In cooperazione e in consultazione con la Commissione e con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in funzione dei suoi settori di competenza, lo Stato membro interessato può riassegnare risorse stanziato nell'ambito del suo programma, comprese quelle programmate per il sostegno operativo, per conformarsi alle raccomandazioni di cui al paragrafo 7 nel caso in cui tali raccomandazioni abbiano implicazioni finanziarie.

12. Lo Stato membro che decida di attuare un progetto sostenuto dallo Strumento con un paese terzo o in un paese terzo consulta la Commissione prima dell'approvazione del progetto.

13. Lo Stato membro che decida di attuare un'azione con un paese terzo, in un paese terzo o in relazione a un paese terzo, con il sostegno dello Strumento, in materia di sorveglianza, individuazione, identificazione, localizzazione, prevenzione e intercettazione degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere al fine di individuare, prevenire e combattere l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera o di contribuire alla protezione e a salvare la vita dei migranti garantisce di aver notificato alla Commissione ogni accordo di cooperazione bilaterale o multilaterale con tale paese terzo conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896.

14. Per quanto riguarda le attrezzature, compresi i mezzi di trasporto e i sistemi TIC necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro, incluse le operazioni di ricerca e soccorso, e acquistati con il sostegno dello Strumento:

- a) al momento di avviare le procedure di acquisto delle attrezzature e dei sistemi TIC che dovranno essere sviluppati con il sostegno dello Strumento, gli Stati membri assicurano che siano rispettate le norme stabilite in conformità degli articoli 16 e 64 del regolamento (UE) 2019/1896;
- b) tutte le attrezzature operative su larga scala per la gestione delle frontiere, come i mezzi di trasporto e di sorveglianza aerei e marittimi, acquistate dagli Stati membri sono registrate nel parco attrezzature tecniche dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera al fine di rendere tali attrezzature disponibili conformemente all'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/1896;
- c) possono inoltre essere utilizzati nei seguenti settori complementari: controllo doganale, operazioni marittime di carattere multifunzionale e ai fini del conseguimento degli obiettivi del Fondo Sicurezza interna e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione;
- d) onde sostenere una pianificazione coerente di sviluppo delle capacità per la guardia di frontiera e costiera europea e il possibile ricorso ad appalti congiunti, gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito della rendicontazione richiesta a norma dell'articolo 29, la pianificazione pluriennale disponibile per le attrezzature di cui è previsto l'acquisto nell'ambito dello Strumento e la Commissione trasmette tali informazioni all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Le attrezzature e i sistemi TIC di cui al primo comma sono ammissibili al sostegno finanziario a titolo del presente Strumento se è rispettato il requisito di cui alla lettera a) del primo comma.

Ai fini della lettera c) del primo comma, le attrezzature e i sistemi TIC restano disponibili e utilizzabili per attività di controllo alle frontiere efficaci e sicure. L'uso di attrezzature nei settori complementari di cui alla lettera c) del primo comma non supera il 30 % del periodo totale di utilizzo di tali attrezzature. I sistemi TIC sviluppati ai fini della lettera c) del primo comma forniscono dati e servizi ai sistemi di gestione delle frontiere a livello nazionale o dell'Unione. Nella relazione annuale in materia di performance gli Stati membri informano la Commissione di eventuali usi multipli di cui alla lettera c) del primo comma e del luogo di utilizzo delle attrezzature multifunzionali e dei sistemi TIC.

15. Nel condurre azioni nell'ambito dello Strumento, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai loro obblighi internazionali in materia di operazioni di ricerca e soccorso in mare. Le attrezzature e i sistemi TIC di cui al paragrafo 14, primo comma, lettere da a) a d), possono essere utilizzati per affrontare operazioni di ricerca e soccorso in situazioni che si presentino durante un'operazione di sorveglianza delle frontiere in mare.

16. La formazione in materia di gestione delle frontiere realizzata con il sostegno dello Strumento si basa sui pertinenti standard comuni europei, armonizzati e di qualità, in materia di formazione e di istruzione per le guardie di frontiera e costiere, in particolare il programma comune di base di cui all'articolo 62, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1896.

17. Nei loro programmi, gli Stati membri perseguono in particolare le azioni elencate nell'allegato IV. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove e per garantire l'efficace esecuzione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per modificare l'elenco delle azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati di cui all'allegato IV.

18. La programmazione di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 è basata sulle tipologie di intervento indicate nella tabella 1 dell'allegato VI del presente regolamento e comprende una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento nell'ambito di ciascun obiettivo specifico indicato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 14

Revisione intermedia

1. Nel 2024 la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui all'allegato I, punto 1, lettera c), e punti da 2 a 10. Tale assegnazione è basata sui più recenti dati statistici disponibili per i criteri di cui al punto 1, lettera c), e ai punti da 2 a 10 dell'allegato I. Il finanziamento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025.

2. Qualora almeno il 10 % della dotazione iniziale di un programma di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento non sia stato oggetto di domande di pagamento intermedio presentate conformemente all'articolo 91 del regolamento (UE) 2021/1060, lo Stato membro interessato non è ammesso a ricevere la dotazione aggiuntiva per il rispettivo programma di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

3. Nell'assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico di cui all'articolo 8 del presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2025, la Commissione tiene conto dei progressi compiuti dagli Stati membri nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1060 e delle lacune individuate nell'attuazione.

Articolo 15

Azioni specifiche

1. Uno Stato membro può ricevere finanziamenti per azioni specifiche in aggiunta alla sua dotazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, purché tali finanziamenti siano successivamente destinati come tali nel suo programma e siano usati per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dello Strumento.

2. I finanziamenti per le azioni specifiche non possono essere usati per altre azioni del programma degli Stati membri, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma degli Stati membri.

Articolo 16

Sostegno operativo

1. Uno Stato membro può utilizzare fino al 33 % dell'importo stanziato per il suo programma nell'ambito dello Strumento per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili dello svolgimento dei compiti e della fornitura dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione.

2. Quando utilizzano il sostegno operativo, gli Stati membri si conformano al pertinente acquis dell'Unione.
3. Gli Stati membri illustrano, nel programma e nelle relazioni annuale in materia di performance di cui all'articolo 29, in che modo l'uso del sostegno operativo contribuirà al conseguimento degli obiettivi dello Strumento. Prima dell'approvazione del programma degli Stati membri, e previa consultazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e, se del caso, di eu-LISA nell'ambito di competenza di tali agenzie a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l'intenzione di usare il sostegno operativo, tenendo conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e, se del caso, delle informazioni disponibili in esito alle valutazioni Schengen e alle valutazioni delle vulnerabilità, comprese le raccomandazioni a seguito di valutazioni Schengen e di valutazioni della vulnerabilità.
4. Fermo restando l'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), il sostegno operativo riguarda le spese coperte dalle spese stabilite nell'allegato VII.
5. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l'efficace esecuzione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per modificare l'allegato VII in relazione alle spese ammissibili al sostegno operativo.

Articolo 17

Sostegno operativo per il regime di transito speciale

1. Lo Strumento prevede un sostegno per coprire i diritti non riscossi per i visti di transito e i costi supplementari sostenuti per l'attuazione del regime di transito agevolato in conformità dei regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio.
2. Le risorse assegnate alla Lituania per il regime di transito speciale a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), sono rese disponibili come sostegno operativo supplementare per la Lituania, anche per investimenti in infrastrutture, in conformità delle spese ammissibili al sostegno operativo nell'ambito del suo programma di cui all'allegato VII.
3. In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, la Lituania può utilizzare gli importi ad essa assegnati conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), per finanziare il sostegno operativo in aggiunta all'importo di cui all'articolo 16, paragrafo 1.
4. La Commissione e la Lituania riesaminano l'applicazione del presente articolo qualora subentrino cambiamenti tali da incidere sull'esistenza o sul funzionamento del regime di transito speciale.
5. In seguito a una richiesta motivata da parte della Lituania, le risorse assegnate per il regime di transito speciale di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), sono riesaminate e, se necessario, adeguate prima dell'adozione dell'ultimo programma di lavoro per lo strumento tematico di cui all'articolo 8, nei limiti delle risorse di bilancio di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), attraverso lo strumento tematico di cui all'articolo 8.

Articolo 18

Verifiche di gestione e audit dei progetti realizzati da organizzazioni internazionali

1. Il presente articolo si applica alle organizzazioni internazionali o loro agenzie di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del regolamento finanziario i cui sistemi, norme e procedure sono stati valutati positivamente dalla Commissione a norma dell'articolo 154, paragrafi 4 e 7, di detto regolamento ai fini dell'esecuzione indiretta di sovvenzioni finanziate a titolo del bilancio dell'Unione («organizzazioni internazionali»).
2. Fatti salvi l'articolo 83, primo comma, lettera a) del regolamento (UE) 2021/1060 e l'articolo 129 del regolamento finanziario, se l'organizzazione internazionale è un beneficiario ai sensi dell'articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) 2021/1060, l'autorità di gestione non è tenuta ad effettuare le verifiche di gestione di cui all'articolo 74, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, a condizione che l'organizzazione internazionale trasmetta all'autorità di gestione i documenti di cui all'articolo 155, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento finanziario.

3. Fatto salvo l'articolo 155, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario, la dichiarazione di gestione che l'organizzazione internazionale deve presentare conferma che il progetto rispetta il diritto applicabile e le condizioni per il suo sostegno.

4. Inoltre, se i costi devono essere rimborsati a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, la dichiarazione di gestione che l'organizzazione internazionale deve presentare conferma che:

- a) le fatture e la prova del loro pagamento da parte del beneficiario sono state verificate;
- b) le registrazioni contabili o i codici contabili tenuti dal beneficiario per le operazioni collegate alle spese dichiarate all'autorità di gestione sono stati verificati.

5. Se i costi devono essere rimborsati a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), c) o d), del regolamento (UE) 2021/1060, la dichiarazione di gestione presentata dall'organizzazione internazionale deve presentare conferma che sono state rispettate le condizioni per il rimborso delle spese.

6. I documenti di cui all'articolo 155, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del regolamento finanziario sono forniti all'autorità di gestione unitamente a ciascuna domanda di pagamento presentata dal beneficiario.

7. Ogni anno, entro il 15 ottobre, il beneficiario presenta i conti all'autorità di gestione. I conti sono corredati del parere di un organismo di audit indipendente, elaborato conformemente a principi di audit riconosciuti a livello internazionale. Detto parere accerta se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente e sono efficaci in termini di costi e se le operazioni sottostanti sono legittime e regolari. Il parere riferisce altresì se l'esercizio di audit mette in dubbio le asserzioni contenute nelle dichiarazioni di gestione presentate dall'organizzazione internazionale, comprese le informazioni sui sospetti di frode. Il parere fornisce la garanzia che le spese incluse nelle domande di pagamento presentate dall'organizzazione internazionale all'autorità di gestione sono legali e regolari.

8. Fatte salve le possibilità esistenti di effettuare ulteriori audit di cui all'articolo 127 del regolamento finanziario, l'autorità di gestione redige la dichiarazione di gestione di cui all'articolo 74, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2021/1060. L'autorità di gestione vi procede sulla base dei documenti forniti dall'organizzazione internazionale a norma dei paragrafi da 2 a 5 e del paragrafo 7 del presente articolo, anziché basarsi sulle verifiche di gestione di cui all'articolo 74, paragrafo 1, di tale regolamento.

9. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 comprende i requisiti di cui al presente articolo.

10. Il paragrafo 2 non si applica e, di conseguenza, l'autorità di gestione è tenuta ad effettuare delle verifiche di gestione se:

- a) tale autorità di gestione individua un rischio specifico di irregolarità o un'indicazione di frode in relazione a un progetto avviato o attuato dall'organizzazione internazionale;
- b) l'organizzazione internazionale non presenta a tale autorità di gestione i documenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e al paragrafo 7; o
- c) i documenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e al paragrafo 7 presentati dall'organizzazione internazionale sono incompleti.

11. Se un progetto in cui un'organizzazione internazionale è un beneficiario ai sensi dell'articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) 2021/1060 fa parte di un campione di cui all'articolo 79 dello stesso, l'autorità di audit può svolgere il proprio lavoro sulla base di un sottocampione di operazioni relative a tale progetto. Se nel sottocampione sono riscontrati errori, l'autorità di audit, se del caso, può chiedere al revisore dell'organizzazione internazionale di valutare l'intera portata e l'importo totale degli errori in tale progetto.

SEZIONE 3

Sostegno e attuazione in regime di gestione diretta e indiretta

Articolo 19

Ambito di applicazione

La Commissione dà attuazione al sostegno di cui alla presente sezione direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma.

Articolo 20

Soggetti ammissibili

1. Sono ammissibili al finanziamento dell'Unione i seguenti soggetti:
 - a) i soggetti giuridici stabiliti:
 - i) in uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
 - ii) in un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate al paragrafo 3;
 - b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali pertinenti ai fini dello Strumento.
2. Non sono ammissibili al finanziamento dell'Unione le persone fisiche.
3. I soggetti di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), partecipano nell'ambito di un consorzio costituito da almeno due soggetti indipendenti, di cui almeno uno è stabilito in uno Stato membro.

I soggetti che partecipano nell'ambito di un consorzio di cui al primo comma del presente paragrafo garantiscono che le azioni a cui partecipano rispettino i principi sanciti dalla Carta e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dello Strumento.

Articolo 21

Azioni dell'Unione

1. Su iniziativa della Commissione, lo Strumento può essere utilizzato per finanziare azioni dell'Unione relative agli obiettivi dello Strumento conformemente all'allegato III.
2. Le azioni dell'Unione possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti.
3. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
4. I membri del comitato di valutazione che valuta le proposte, di cui all'articolo 150 del regolamento finanziario, possono essere esperti esterni.
5. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Si applica l'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵¹⁾.

⁽⁵¹⁾ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

*Articolo 22***Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione**

In conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060, lo Strumento può sostenere misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione a un tasso di finanziamento del 100 %.

*Articolo 23***Audit**

Gli audit sull'uso del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni, degli organi o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario.

*Articolo 24***Informazione, comunicazione e pubblicità**

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. È garantita la visibilità dei finanziamenti dell'Unione e sono fornite informazioni, eccetto in casi debitamente giustificati in cui non sia possibile o appropriata esporre pubblicamente tali informazioni o la divulgazione di tali informazioni sia soggetta a restrizioni per legge, in particolare per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, indagini penali o protezione dei dati personali. Al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione, i destinatari di tali finanziamenti fanno riferimento all'origine di tali finanziamenti quando comunicano pubblicamente in merito alle azioni in questione ed espongono l'emblema dell'Unione.

2. Al fine di raggiungere il più ampio pubblico possibile, la Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sullo Strumento, sulle azioni svolte a titolo dello Strumento e sui risultati ottenuti.

Le risorse finanziarie destinate allo Strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi dello Strumento.

3. La Commissione pubblica i programmi di lavoro dello strumento tematico di cui all'articolo 8. Per il sostegno fornito in regime di gestione diretta o indiretta, la Commissione pubblica le informazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento finanziario su un sito web accessibile al pubblico e aggiorna regolarmente tali informazioni. Tali informazioni sono pubblicate in un formato aperto e leggibile meccanicamente che consente di selezionare, ricercare, estrarre e comparare i dati.

SEZIONE 4

Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta*Articolo 25***Assistenza emergenziale**

1. Il Fondo fornisce assistenza finanziaria per far fronte a necessità urgenti e specifiche in caso di situazioni di emergenza debitamente giustificate.

In risposta a tali situazioni di emergenza debitamente giustificate, la Commissione può fornire assistenza emergenziale entro i limiti delle risorse disponibili.

2. L'assistenza emergenziale può consistere in sovvenzioni accordate direttamente alle agenzie decentrate.

3. L'assistenza emergenziale può essere assegnata ai programmi degli Stati membri in aggiunta alla dotazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, purché sia successivamente stanziata come tale nei programmi degli Stati membri. Tali finanziamenti non possono essere usati per altre azioni del programma degli Stati membri, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma degli Stati membri. Il prefinanziamento per l'assistenza emergenziale può ammontare al 95 % del contributo dell'Unione, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti.
4. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
5. Laddove necessario per realizzare un'azione, l'assistenza emergenziale può coprire le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza per l'azione stessa, purché tali spese non siano state sostenute anteriormente al 1° gennaio 2021.
6. L'assistenza emergenziale è fornita nel rigoroso rispetto sia del pertinente acquis dell'Unione sia degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.
7. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati e per garantire la tempestiva disponibilità di risorse per l'assistenza emergenziale, la Commissione può adottare separatamente una decisione di finanziamento, di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario, per l'assistenza emergenziale mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 4. Tale atto rimane in vigore per un periodo non superiore a 18 mesi.

Articolo 26

Finanziamento cumulativo e alternativo

1. Un'azione che abbia beneficiato di un contributo nell'ambito dello Strumento può essere finanziata anche da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all'azione da un programma dell'Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione e il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
2. In conformità dell'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il Fondo europeo di sviluppo regionale o il Fondo sociale europeo Plus possono sostenere le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza quale definito all'articolo 2, punto 45), di tale regolamento. Al fine di ricevere un marchio di eccellenza, le azioni devono essere conformi alle seguenti condizioni cumulative:
 - a) sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito dello Strumento;
 - b) sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte; e
 - c) non possono essere finanziate nel quadro dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

SEZIONE 5

Sorveglianza, rendicontazione e valutazione

Sottosezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 27

Sorveglianza e rendicontazione

1. Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, primo comma, lettera h), punto iii), del regolamento finanziario, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sugli indicatori chiave di performance elencati nell'allegato V del presente regolamento.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per modificare l'allegato V allo scopo di apportare le modifiche necessarie agli indicatori chiave di performance elencati in tale allegato.
3. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire gli obiettivi specifici indicati all'articolo 3, paragrafo 2, figurano nell'allegato VIII. Per gli indicatori di output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.
4. La Commissione riferisce anche in merito all'uso dello strumento tematico di cui all'articolo 8 destinata a sostenere azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi e alla quota di strumento tematico utilizzata per sostenere tali azioni.
5. Il sistema di rendicontazione in materia di performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.
6. Al fine di garantire una valutazione efficace dei progressi dello Strumento nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per modificare l'allegato VIII allo scopo di rivedere o completare gli indicatori, ove considerato necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione, anche in relazione alle informazioni che gli Stati membri devono fornire. Un'eventuale modifica dell'allegato VIII si applica soltanto ai progetti selezionati dopo l'entrata in vigore della modifica stessa.

Articolo 28

Valutazione

1. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione effettua una valutazione intermedia del presente regolamento. Oltre a quanto previsto dall'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, la valutazione intermedia esamina quanto segue:
 - a) l'efficacia dello Strumento, compresi i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti disponibili, in particolare delle relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo 29 e degli indicatori di output e di risultato di cui all'allegato VIII;
 - b) l'efficienza nell'uso delle risorse assegnate allo Strumento e l'efficienza delle misure di gestione e di controllo messe in atto per la sua attuazione;
 - c) il sussistere della pertinenza e dell'adeguatezza delle misure di attuazione elencate all'allegato II;
 - d) il coordinamento, la coerenza e la complementarità tra le azioni sostenute nell'ambito dello Strumento e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione;
 - e) il valore aggiunto dell'Unione delle azioni attuate nell'ambito dello Strumento.

Tale valutazione intermedia tiene conto dei risultati della valutazione retrospettiva degli effetti dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, quale parte del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020.

2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la valutazione retrospettiva comprende gli elementi elencati al paragrafo 1 del presente articolo. Va inoltre valutato l'impatto dello Strumento.
3. La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale, compresa, se del caso, la revisione del presente regolamento.
4. La Commissione garantisce che le informazioni contenute nelle valutazioni intermedia e retrospettiva siano rese accessibili al pubblico, tranne in casi debitamente giustificati in cui la divulgazione delle informazioni sia soggetta a restrizioni per legge, in particolare per ragioni di funzionamento o di sicurezza delle frontiere esterne nell'ambito della gestione europea integrata delle frontiere, sicurezza, ordine pubblico, indagini penali o protezione dei dati personali.

5. Nella valutazione intermedia e nella valutazione retrospettiva la Commissione presta particolare attenzione alla valutazione delle azioni realizzate con paesi terzi, in tali paesi o in relazione a essi, conformemente all'articolo 5 e all'articolo 13, paragrafi 12 e 13.

Sottosezione 2

Norme sulla gestione concorrente

Articolo 29

Relazioni annuali in materia di performance

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro il 15 febbraio di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale in materia di performance di cui all'articolo 41, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060.

Il periodo di riferimento copre l'ultimo periodo contabile, come definito all'articolo 2, punto 29), del regolamento (UE) 2021/1060, precedente l'anno di trasmissione della relazione. La relazione presentata entro il 15 febbraio 2023 copre il periodo che decorre dal 1° gennaio 2021.

2. Le relazioni annuali in materia di performance contengono in particolare informazioni riguardanti:

- a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma dello Stato membro e nel conseguimento dei target intermedi e target finali ivi fissati, tenuto conto dei dati più recenti secondo quanto disposto all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1060;
- b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma dello Stato membro e le misure adottate per farvi fronte, ivi comprese informazioni su pareri motivati emessi dalla Commissione in relazione a procedure d'infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE connesse all'attuazione dello Strumento;
- c) la complementarità tra le azioni sostenute nell'ambito dello Strumento e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione, in particolare le azioni intraprese nei paesi terzi o in relazione a tali paesi;
- d) il contributo del programma dello Stato membro all'attuazione dell'acquis e dei piani d'azione dell'Unione pertinenti;
- e) l'attuazione di azioni di comunicazione e di visibilità;
- f) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti applicabili e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione, in particolare il rispetto dei diritti fondamentali;
- g) il livello delle spese in conformità dell'articolo 85, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/1240, anche nei conti a norma dell'articolo 98 del regolamento (UE) 2021/1060.
- h) l'attuazione di progetti in un paese terzo o in relazione a un paese terzo.

Le relazioni annuali in materia di performance comprendono una sintesi relativa a tutti i punti di cui al primo comma del presente paragrafo. La Commissione provvede affinché le sintesi fornite dagli Stati membri siano tradotte in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e rese pubbliche.

3. La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni sulle relazioni annuali in materia di performance entro due mesi dalla data di ricezione. Qualora la Commissione non formuli osservazioni entro tale termine, la relazione s'intende accettata.

4. Sul proprio sito web, la Commissione fornisce il collegamento ai siti web di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.

5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione annuale in materia di performance. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

*Articolo 30***Sorveglianza e rendicontazione in regime di gestione concorrente**

1. Per la sorveglianza e la rendicontazione di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2021/1060 sono utilizzati, ove opportuno, i codici per le tipologie di intervento indicate all'allegato VI del presente regolamento. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove e per garantire l'efficace esecuzione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per modificare l'allegato VI.
2. Gli indicatori di cui all'allegato VIII del presente regolamento sono usati conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, e agli articoli 22 e 42 del regolamento (UE) 2021/1060.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*Articolo 31***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, articolo 13, paragrafo 17, articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 27, paragrafi 2 e 6, e all'articolo 30, paragrafo 1, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, articolo 13, paragrafo 17, articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 27, paragrafi 2 e 6, e all'articolo 30, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 13, paragrafo 17, dell'articolo 16, paragrafo 5, dell'articolo 27, paragrafi 2 e 6, e dell'articolo 30, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 32***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato («comitato per i fondi Interno»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 33

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2014, che continua pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.

2. La dotazione finanziaria dello Strumento può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra lo Strumento e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2014.

3. A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, tenuto conto del ritardo nell'entrata in vigore del presente regolamento e al fine di garantire la continuità, per un periodo limitato i costi sostenuti in relazione ad azioni già avviate che beneficiano di sostegno a norma del presente regolamento in regime di gestione diretta possono essere considerati ammissibili al finanziamento a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche se tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza.

4. Gli Stati membri possono continuare dopo il 1° gennaio 2021 a sostenere un progetto selezionato e avviato a norma del regolamento (UE) n. 515/2014, conformemente al regolamento (UE) n. 514/2014, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) il progetto presenta due fasi distinguibili sotto l'aspetto finanziario e piste di controllo distinte;
- b) il costo totale del progetto è superiore a 2 500 000 EUR;
- c) i pagamenti versati ai beneficiari dall'autorità responsabile per la prima fase del progetto sono inclusi nelle richieste di pagamento trasmesse alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 e le spese per la seconda fase del progetto sono incluse nelle domande di pagamento a norma del regolamento (UE) 2021/1060;
- d) la seconda fase del progetto ottempera al diritto applicabile ed è ammissibile al sostegno dello Strumento a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1060;
- e) lo Stato membro si impegna a completare il progetto, a renderlo operativo e a riferirne nella relazione annuale in materia di performance presentata entro il 15 febbraio 2024.

Le disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano alla seconda fase di un progetto di cui al primo comma del presente paragrafo.

Il presente paragrafo si applica solo ai progetti selezionati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 34

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 7 luglio 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. LOGAR

ALLEGATO I

Criteria per l'assegnazione dei finanziamenti per i programmi degli stati membri in regime di gestione concorrente

1. Le risorse di bilancio disponibili ai sensi dell'articolo 10 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
 - a) ogni Stato membro riceve dallo Strumento un importo fisso pari a 8 000 000 EUR a prezzi correnti soltanto all'inizio del periodo di programmazione, ad eccezione di Cipro, di Malta e della Grecia, che ricevono ciascuno un importo fisso pari a 28 000 000 EUR a prezzi correnti;
 - b) un importo di 200 568 000 EUR per il regime di transito speciale di cui all'articolo 17 è assegnato alla Lituania soltanto all'inizio del periodo di programmazione; e
 - c) le rimanenti risorse di bilancio di cui all'articolo 10 sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:
 - i) il 30 % per le frontiere esterne terrestri;
 - ii) il 35 % per le frontiere esterne marittime;
 - iii) il 20 % per gli aeroporti;
 - iv) il 15 % per gli uffici consolari.
2. Le risorse di bilancio disponibili di cui al punto 1, lettera c), punti i) e ii), per le frontiere esterne terrestri e per le frontiere esterne marittime sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
 - a) il 70 % per la lunghezza ponderata delle rispettive frontiere esterne terrestri e marittime; e
 - b) il 30 % per il carico di lavoro alle rispettive frontiere esterne terrestri e marittime, determinato conformemente al punto 6, lettera a).

La lunghezza ponderata di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), è stabilita applicando i fattori di ponderazione di cui al paragrafo 10 per ciascuna specifica sezione di frontiera esterna.
3. Le risorse di bilancio disponibili di cui al punto 1, lettera c), punto iii), per gli aeroporti sono ripartite tra gli Stati membri in funzione del carico di lavoro nei rispettivi aeroporti, determinato a norma del punto 6, lettera b).
4. Le risorse di bilancio disponibili di cui al punto 1, lettera c), punto iv), per gli uffici consolari sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
 - a) il 50 % per il numero di uffici consolari, esclusi i consolati onorari, degli Stati membri nei paesi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾; e
 - b) il 50 % per il carico di lavoro in relazione alla gestione della politica dei visti presso gli uffici consolari degli Stati membri nei paesi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1806, determinato a norma del punto 6, lettera c), del presente allegato.
5. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui al punto 1, lettera c), punto ii), del presente allegato con «frontiere esterne marittime» si intende il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, la definizione di «frontiere esterne marittime» tiene conto dei casi in cui sono state condotte operazioni periodiche a lungo raggio in zone che presentano una minaccia elevata al di fuori del limite esterno del mare territoriale degli Stati membri per impedire l'immigrazione irregolare o l'ingresso illegale. La definizione di «frontiere esterne marittime» a tale proposito è determinata tenendo conto dei dati operativi degli ultimi due anni forniti dagli Stati membri interessati e valutati dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai fini della relazione di cui al punto 9 del presente allegato. Tale definizione è utilizzata esclusivamente ai fini del presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

6. Ai fini dell'assegnazione iniziale del finanziamento, la valutazione del carico di lavoro si basa sulle cifre medie più recenti riguardanti gli anni 2017, 2018 e 2019. Ai fini della revisione intermedia, la valutazione del carico di lavoro si basa sulle cifre medie più recenti riguardanti gli anni 2021, 2022 e 2023. La valutazione del carico di lavoro si basa sui seguenti fattori:
- a) alle frontiere esterne terrestri e alle frontiere esterne marittime:
 - i) il 70 % per il numero di attraversamenti delle frontiere esterne ai valichi di frontiera;
 - ii) il 30 % per il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l'ingresso alle frontiere esterne;
 - b) negli aeroporti:
 - i) il 70 % per il numero di attraversamenti delle frontiere esterne ai valichi di frontiera;
 - ii) il 30 % per il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l'ingresso alle frontiere esterne;
 - c) presso gli uffici consolari:
 - i) il numero delle domande di visto per soggiorni di breve durata o per i transiti aeroportuali.
7. Le cifre di riferimento per il numero di uffici consolari di cui al punto 4, lettera a), sono calcolate in base alle informazioni notificate alla Commissione conformemente all'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(?).
- Nei casi in cui gli Stati membri non abbiano fornito le statistiche rilevanti, sono usati i dati più recenti disponibili per tali Stati membri. Se per un determinato Stato membro non esiste alcun dato disponibile, la cifra di riferimento è pari a zero.
8. Le cifre di riferimento per il carico di lavoro di cui:
- a) al punto 6, lettera a), punto i), e al punto 6, lettera b), punto i), sono le statistiche più recenti fornite dagli Stati membri in conformità con il diritto dell'Unione;
 - b) al punto 6, lettera a), punto ii), e al punto 6, lettera b), punto ii), sono le statistiche più recenti elaborate dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri in conformità del diritto dell'Unione;
 - c) al punto 6, lettera c), sono le statistiche più recenti sui visti di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 810/2009;
- Nei casi in cui gli Stati membri non abbiano fornito le statistiche rilevanti, sono usati i dati più recenti disponibili per tali Stati membri. Se per un determinato Stato membro non esiste alcun dato disponibile, la cifra di riferimento è pari a zero.
9. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera fornisce alla Commissione una relazione sulle risorse, ripartite per frontiere esterne terrestri, frontiere esterne marittime e aeroporti, di cui al punto 1, lettera c). Parti di tale relazione possono essere classificate, ove opportuno, a norma dell'articolo 92 del regolamento (UE) 2019/1896. Previa consultazione della Commissione, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera rende pubblica una versione non classificata della relazione.
10. Ai fini dell'assegnazione iniziale, la relazione di cui al punto 9 del presente allegato individua il livello medio di impatto per ciascuna sezione di frontiera in base alle cifre medie più recenti riguardanti gli anni 2017, 2018 e 2019. Ai fini della revisione intermedia, la relazione di cui al punto 9 del presente allegato individua il livello medio di impatto per ciascuna sezione di frontiera in base alle cifre medie più recenti riguardanti gli anni 2021, 2022 e 2023. Essa determina i seguenti specifici fattori di ponderazione per sezione applicando i livelli di impatto determinati in conformità dell'articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/1896:
- a) fattore 1: livello di impatto basso;
 - b) fattore 3: livello di impatto medio;
 - c) fattore 5: livello di impatto alto e critico.

^(?) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

ALLEGATO II

Misure di attuazione

1. Lo Strumento contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), tramite le seguenti misure di attuazione:
 - a) miglioramento del controllo di frontiera in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1896, nel modo seguente:
 - i) rafforzando la capacità di svolgimento delle verifiche e della sorveglianza alle frontiere esterne, anche con misure volte ad agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere e, ove opportuno, misure relative:
 - alla prevenzione e all'individuazione della criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, in particolare il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo,
 - alla gestione di livelli costantemente elevati di migrazione alle frontiere esterne, anche attraverso il rinforzo tecnico e operativo e meccanismi e procedure per l'identificazione delle persone vulnerabili e dei minori non accompagnati e per l'identificazione delle persone che necessitano di protezione internazionale o intendono chiederla, la fornitura di informazioni a tali persone e il loro indirizzamento;
 - ii) applicando misure tecniche e operative nello spazio Schengen connesse al controllo di frontiera, salvaguardando nel contempo la libera circolazione delle persone al suo interno;
 - iii) effettuando analisi dei rischi per la sicurezza interna e analisi delle minacce che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne;
 - b) sviluppo della guardia di frontiera e costiera europea attraverso il sostegno fornito alle autorità nazionali responsabili della gestione delle frontiere nella realizzazione di misure concernenti lo sviluppo delle capacità e lo sviluppo comune di capacità, gli appalti congiunti, la definizione di norme comuni ed eventuali altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;
 - c) rafforzamento della cooperazione interagenzia a livello nazionale tra le autorità nazionali responsabili del controllo di frontiera o di compiti svolti alle frontiere e rafforzamento della cooperazione a livello dell'Unione tra gli Stati membri o tra gli Stati membri, da un lato, e i pertinenti organi e organismi dell'Unione o paesi terzi, dall'altra;
 - d) garanzia dell'applicazione uniforme dell'acquis dell'Unione in relazione alle frontiere esterne, anche attraverso l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dai meccanismi di controllo della qualità quali il meccanismo di valutazione Schengen in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013, le valutazioni di vulnerabilità in conformità del regolamento (UE) 2019/1896 e meccanismi di controllo della qualità a livello nazionale;
 - e) istituzione, esercizio e manutenzione di sistemi IT su larga scala conformemente al diritto dell'Unione nel settore della gestione delle frontiere, in particolare SIS, ETIAS, EES ed Eurodac ai fini della gestione delle frontiere, compresa l'interoperabilità di tali sistemi IT su larga scala e delle relative infrastrutture di comunicazione, nonché azioni volte a migliorare la qualità dei dati e la fornitura di informazioni;
 - f) aumento della capacità di prestare assistenza alle persone che si trovano in pericolo in mare e sostegno alle operazioni di ricerca e soccorso in situazioni che possano presentarsi durante un'operazione di sorveglianza delle frontiere in mare;
 - g) sostegno alle operazioni di ricerca e soccorso nell'ambito della sorveglianza delle frontiere in mare.
2. Lo Strumento contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), tramite le misure di attuazione seguenti:
 - a) erogazione di servizi efficienti e adeguati alle esigenze dei richiedenti il visto, mantenendo nel contempo la sicurezza e l'integrità delle procedure di visto e nel pieno rispetto della dignità umana e dell'integrità dei richiedenti e dei titolari di un visto, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008;
 - b) sostegno agli Stati membri nel rilascio di visti, compresi i visti con validità territoriale limitata, di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009, rilasciati per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali;

- c) garanzia dell'applicazione uniforme dell'acquis dell'Unione in relazione ai visti, compresi l'ulteriore sviluppo e la modernizzazione della politica comune in materia di visti;
 - d) sviluppo di varie forme di cooperazione tra gli Stati membri nel trattamento dei visti;
 - e) istituzione, esercizio e manutenzione di sistemi IT su larga scala conformemente al diritto dell'Unione nel settore della politica comune in materia di visti, in particolare il VIS, compresa l'interoperabilità di tali sistemi IT su larga scala e delle relative infrastrutture di comunicazione, nonché azioni volte a migliorare la qualità dei dati e la fornitura di informazioni.
-

ALLEGATO III

Ambito di applicazione del sostegno

1. Nell'ambito dell'obiettivo specifico indicato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), lo Strumento sostiene in particolare:
 - a) infrastrutture, edifici, sistemi e servizi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza di frontiera tra i valichi di frontiera;
 - b) attrezzature operative, compresi i mezzi di trasporto e i sistemi TIC, necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro ai valichi di frontiera e per la sorveglianza di frontiera, in linea con eventuali norme elaborate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;
 - c) formazione relativa alla gestione europea integrata delle frontiere, o che contribuisca al suo sviluppo, tenendo conto delle necessità operative e delle analisi dei rischi, ivi comprese le sfide individuate nelle raccomandazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 7, e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;
 - d) impiego congiunto di funzionari di collegamento in paesi terzi in conformità del regolamento (UE) 2019/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, e distacchi di guardie di frontiera e di altri esperti del settore negli Stati membri o da uno Stato membro a un paese terzo, rafforzamento della cooperazione e della capacità operativa delle reti di esperti o di funzionari di collegamento e scambio di migliori prassi e miglioramento della capacità delle reti europee di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare le politiche dell'Unione;
 - e) scambio di buone prassi ed esperienze, studi, progetti pilota e altre azioni rilevanti per attuare o sviluppare la gestione europea integrata delle frontiere, incluse misure volte al rafforzamento della guardia di frontiera e costiera europea, tra cui sviluppo comune di capacità, appalti congiunti, definizione di norme comuni e altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e gli Stati membri, e di misure di indirizzamento delle persone vulnerabili che necessitano di assistenza e delle persone che necessitano di protezione internazionale o che intendono chiederla;
 - f) azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare mediante l'impiego dei risultati dei progetti di ricerca in materia di sicurezza, qualora l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, agendo ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2019/1896, abbia riconosciuto che tale impiego contribuisce allo sviluppo delle capacità operative della guardia di frontiera e costiera europea;
 - g) misure preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche necessarie per attuare le politiche in materia di frontiere esterne, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l'attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e del regolamento (UE) 2016/399, comprese le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco, e misure per attuare le raccomandazioni formulate a seguito di valutazioni delle vulnerabilità svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in conformità del regolamento (UE) 2019/1896;
 - h) azioni volte a migliorare la qualità dei dati conservati nei sistemi TIC e l'esercizio da parte degli interessati dei diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati personali e limitazione del loro trattamento;
 - i) identificazione, rilevamento delle impronte digitali, registrazione, controlli di sicurezza, raccolta di informazioni (*debriefing*), comunicazione di informazioni, esami medici e accertamento delle vulnerabilità e, ove necessario, cure mediche e indirizzamento dei cittadini di paesi terzi verso la procedura appropriata alle frontiere esterne;
 - j) azioni volte a rafforzare la sensibilizzazione in merito alle politiche relative alle frontiere esterne fra le parti interessate e fra i cittadini, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione;
 - k) sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori che rispettino il principio di non discriminazione;
 - l) sostegno operativo per l'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2019/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GUL 198 del 25.7.2019, pag. 88).

2. Nell'ambito dell'obiettivo specifico indicato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), lo strumento sostiene in particolare:
 - a) infrastrutture ed edifici necessari per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare, ivi comprese misure di sicurezza, e altre azioni volte a migliorare la qualità del servizio ai richiedenti il visto;
 - b) attrezzature operative e sistemi TIC necessari per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare;
 - c) formazione del personale consolare e di altro personale che contribuisca alla politica comune in materia di visti e alla cooperazione consolare;
 - d) scambio di migliori prassi e di esperti, compreso il distacco di esperti, e miglioramento della capacità delle reti europee di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell'Unione e i suoi obiettivi;
 - e) studi, progetti pilota e altre azioni rilevanti, come le azioni volte a migliorare la conoscenza mediante analisi, monitoraggio e valutazione;
 - f) azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare progetti volti a verificare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca finanziati dall'Unione;
 - g) misure preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l'attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, comprese le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco;
 - h) attività di sensibilizzazione sulle politiche dei visti fra le parti interessate e fra i cittadini, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione;
 - i) sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori nel rispetto del principio di non discriminazione;
 - j) sostegno operativo per l'attuazione della politica comune in materia di visti;
 - k) sostegno agli Stati membri nel rilascio di visti, compresi i visti con validità territoriale limitata, di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009, rilasciati per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali.
 3. Nell'ambito dell'obiettivo strategico indicato all'articolo 3, paragrafo 1, lo Strumento sostiene in particolare:
 - a) infrastrutture ed edifici necessari per ospitare i sistemi IT su larga scala e le componenti delle infrastrutture di comunicazione associate;
 - b) attrezzature e sistemi di comunicazione necessari per garantire il corretto funzionamento dei sistemi IT su larga scala;
 - c) attività di formazione e di comunicazione in relazione ai sistemi IT su larga scala;
 - d) sviluppo e aggiornamento dei sistemi IT su larga scala;
 - e) studi, dimostrazioni di concetto, progetti pilota e altre azioni rilevanti legate all'attuazione di sistemi IT su larga scala, compresa la loro interoperabilità;
 - f) azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare progetti volti a verificare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca finanziati dall'Unione;
 - g) sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori per i sistemi IT su larga scala nel settore della politica dei visti e delle frontiere nel rispetto del principio di non discriminazione;
 - h) azioni volte a migliorare la qualità dei dati conservati nei sistemi TIC e l'esercizio da parte degli interessati dei diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati personali e limitazione del loro trattamento;
 - i) sostegno operativo per l'attuazione di sistemi IT su larga scala.
-

ALLEGATO IV

Azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 17

- 1) Acquisto di attrezzature operative attraverso sistemi di appalti congiunti con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da mettere a disposizione di tale Agenzia per le sue attività operative in conformità dell'articolo 64, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2019/1896.
 - 2) Misure a sostegno della cooperazione interagenzia tra uno Stato membro e un paese terzo confinante con cui l'Unione condivide una frontiera terrestre o marittima.
 - 3) Rafforzamento dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera che fornisce sostegno alle autorità nazionali responsabili della gestione delle frontiere nel perseguire misure concernenti lo sviluppo comune di capacità, gli appalti congiunti, la definizione di norme comuni ed eventuali altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e tale Agenzia, come indicato al punto 1, lettera b), dell'allegato II.
 - 4) Impiego congiunto di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione come indicato all'allegato III.
 - 5) Misure nel quadro del controllo di frontiera volte a migliorare l'identificazione e il sostegno immediato delle vittime della tratta di esseri umani nonché a sviluppare e sostenere adeguati meccanismi di indirizzamento per tali gruppi di destinatari e misure nel quadro del controllo di frontiera volte a rafforzare la cooperazione transfrontaliera per individuare i trafficanti.
 - 6) Sviluppo di sistemi integrati per la protezione dei minori presso le frontiere esterne, anche mediante un'adeguata formazione del personale e lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri e con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
 - 7) Misure volte a utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie, compresi progetti pilota e misure di follow-up dei progetti di ricerca finanziati dall'Unione, come indicato all'allegato III, e misure volte a migliorare la qualità dei dati conservati nei sistemi TIC nel settore della politica dei visti e delle frontiere e a migliorare l'esercizio da parte degli interessati dei diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati personali e limitazione del loro trattamento nel contesto delle azioni che rientrano nell'ambito di applicazione dello Strumento.
 - 8) Misure relative all'identificazione e all'indirizzamento verso servizi di protezione delle persone vulnerabili e assistenza immediata di tali persone.
 - 9) Misure per la creazione e la gestione di punti di crisi negli Stati membri che devono affrontare una pressione migratoria eccezionale e sproporzionata, già esistente o potenziale.
 - 10) Ulteriore sviluppo di diverse forme di cooperazione fra Stati membri nel trattamento dei visti, come indicato al punto 2, lettera d), dell'allegato II.
 - 11) Aumento della presenza o della rappresentanza consolare degli Stati membri nei paesi i cui cittadini devono essere provvisti di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ai sensi del regolamento (UE) 2018/1806, in particolare nei paesi terzi in cui nessuno Stato membro è attualmente presente.
 - 12) Misure volte a migliorare l'interoperabilità dei sistemi TIC.
-

ALLEGATO V

Indicatori chiave di performance di cui all'articolo 27, paragrafo 1**Obiettivo specifico indicato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)**

1. Numero di attrezzature registrate nel parco attrezzature tecniche dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
2. Numero di attrezzature messe a disposizione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
3. Numero di forme di cooperazione avviate/migliorate fra le autorità nazionali e i centri nazionali di coordinamento EUROSUR.
4. Numero di attraversamenti delle frontiere attraverso i sistemi per il controllo di frontiera automatizzato e i varchi automatici.
5. Numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni Schengen e da valutazioni di vulnerabilità attuate nel settore della gestione delle frontiere.
6. Numero di partecipanti che, tre mesi dopo un'attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante l'attività di formazione.
7. Numero di persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera.
8. Numero di persone a cui le autorità di frontiera hanno negato l'ingresso.

Obiettivo specifico indicato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

1. Numero di consolati nuovi/potenziati al di fuori dello spazio Schengen:
 - 1.1. di cui: numero di consolati potenziati per rispondere in maniera più adeguata alle esigenze dei richiedenti il visto.
 2. Numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni Schengen attuate nel settore della politica comune in materia di visti.
 3. Numero di domande di visto presentate utilizzando mezzi digitali.
 4. Numero di forme di cooperazione avviate/migliorate tra gli Stati membri nel trattamento dei visti.
 5. Numero di partecipanti che, tre mesi dopo un'attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante l'attività di formazione.
-

ALLEGATO VI

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «CAMPO DI INTERVENTO»

I. Gestione europea integrata delle frontiere
001 Verifiche di frontiera
002 Sorveglianza delle frontiere - Attrezzature aeree
003 Sorveglianza delle frontiere - Attrezzature terrestri
004 Sorveglianza delle frontiere - Attrezzature marittime
005 Sorveglianza delle frontiere - Sistemi automatizzati di sorveglianza delle frontiere
006 Sorveglianza delle frontiere - Altre misure
007 Misure tecniche e operative nello spazio Schengen connesse al controllo di frontiera
008 Conoscenza situazionale e scambio di informazioni
009 Analisi dei rischi
010 Trattamento di dati e informazioni
011 Punti di crisi (hotspot)
012 Misure relative all'identificazione e all'indirizzamento delle persone vulnerabili
013 Misure relative all'identificazione e all'indirizzamento delle persone che necessitano di protezione internazionale o che intendono richiederla
014 Rafforzamento della guardia di frontiera e costiera europea
015 Cooperazione interagenzia - livello nazionale
016 Cooperazione interagenzia - livello dell'Unione
017 Cooperazione interagenzia - con paesi terzi
018 Impiego congiunto di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione
019 Sistemi IT su larga scala - Eurodac per fini di gestione delle frontiere
020 Sistemi IT su larga scala - Sistema di ingressi/uscite (EES)
021 Sistemi IT su larga scala - Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) - Altro
022 Sistemi IT su larga scala - Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) - articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240
023 Sistemi IT su larga scala - Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) - articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240
024 Sistemi IT su larga scala - Sistema d'informazione Schengen (SIS)
025 Sistemi IT su larga scala - Interoperabilità
026 Sostegno operativo - Gestione integrata delle frontiere

-
- 027 Sostegno operativo - Sistemi IT su larga scala per fini di gestione delle frontiere
-
- 028 Sostegno operativo - Regime di transito speciale
-
- 029 Qualità dei dati e diritti degli interessati di informazione, accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati personali e limitazione del loro trattamento
-

II. Politica comune in materia di visti

- 001 Miglioramento del trattamento delle domande di visto
-
- 002 Maggiore efficienza, ambiente più consono alle esigenze dei richiedenti e maggiore sicurezza nei consolati
-
- 003 Sicurezza dei documenti/Consulenti in materia di documenti
-
- 004 Cooperazione consolare
-
- 005 Copertura consolare
-
- 006 Sistemi IT su larga scala - Sistema d'informazione visti (VIS)
-
- 007 Altri sistemi TIC per il trattamento delle domande di visto
-
- 008 Sostegno operativo - Politica comune in materia di visti
-
- 009 Sostegno operativo - Sistemi IT su larga scala per il trattamento delle domande di visto
-
- 010 Sostegno operativo - Regime di transito speciale
-
- 011 Rilascio di visti con validità territoriale limitata
-
- 012 Qualità dei dati e diritti degli interessati di informazione, accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati personali e limitazione del loro trattamento
-

III. Assistenza tecnica

- 001 Informazione e comunicazione
-
- 002 Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo
-
- 003 Valutazione e studi, raccolta dati
-
- 004 Sviluppo di capacità
-

TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TIPOLOGIA DI AZIONE»

- 001 Infrastrutture e edifici
-
- 002 Mezzi di trasporto
-
- 003 Altre attrezzature operative
-
- 004 Sistemi di comunicazione
-
- 005 Sistemi IT
-
- 006 Formazione
-
- 007 Scambio di migliori prassi - tra gli Stati membri
-
- 008 Scambio di migliori prassi - con paesi terzi
-

009	Impiego di esperti
010	Studi, dimostrazioni di concetto, progetti pilota e azioni analoghe
011	Attività di comunicazione
012	Sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori
013	Realizzazione o altro follow-up di progetti di ricerca

TABELLA 3: RELATIVI ALLA DIMENSIONE «ATTUAZIONE»

001	Azioni rientranti nell'articolo 12, paragrafo 1
002	Azioni specifiche
003	Azioni elencate nell'allegato IV
004	Sostegno operativo
005	Azioni rientranti nell'articolo 12, paragrafo 5
006	Assistenza emergenziale

TABELLA 4: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TEMI PARTICOLARI»

001	Cooperazione con paesi terzi
002	Azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi
003	Attuazione delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni Schengen
004	Attuazione delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni delle vulnerabilità
005	Azioni di sostegno allo sviluppo e al funzionamento di EUROSUR
006	Nessuna delle precedenti

ALLEGATO VII

Azioni ammissibili al sostegno operativo

- a) Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il sostegno operativo copre i costi seguenti nella misura non coperta dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel contesto delle sue attività operative:
- 1) costi del personale, inclusa la formazione;
 - 2) manutenzione e riparazione di attrezzature e infrastrutture;
 - 3) costi dei servizi ai sensi del presente regolamento;
 - 4) spese di funzionamento delle operazioni;
 - 5) costi relativi agli immobili, compresi locazione e ammortamento.
- Uno Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2019/1896 può ricorrere al sostegno operativo per coprire le spese di funzionamento per la sua partecipazione alle attività operative a tale punto che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento o ai fini delle sue attività di controllo alle frontiere nazionali.
- b) Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il sostegno operativo copre i costi seguenti:
- 1) costi del personale, inclusa la formazione;
 - 2) costi dei servizi;
 - 3) manutenzione e riparazione di attrezzature e infrastrutture;
 - 4) costi relativi agli immobili, compresi locazione e ammortamento.
- c) Nell'ambito dell'obiettivo strategico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il sostegno operativo per i sistemi IT su larga scala copre i costi seguenti:
- 1) costi del personale, inclusa la formazione;
 - 2) gestione operativa e manutenzione dei sistemi IT su larga scala e delle loro infrastrutture di comunicazione, compresa l'interoperabilità di tali sistemi e la locazione di locali sicuri.
- d) Oltre a coprire i costi elencati alle lettere a), b) e c) del presente allegato, il sostegno operativo nel quadro del programma della Lituania fornisce supporto in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1.
-

ALLEGATO VIII

Indicatori di output e indicatori di risultato di cui all'articolo 27, paragrafo 3**Obiettivo specifico indicato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)**

Indicatori di output

1. Numero di attrezzature acquistate per i valichi di frontiera:
 - 1.1. di cui: numero di sistemi per il controllo di frontiera automatizzato, sistemi self-service, varchi automatici acquistati.
2. Numero di infrastrutture mantenute/riparate.
3. Numero di punti di crisi sostenuti.
4. Numero di strutture per i valichi di frontiera costruite/aggiornate.
5. Numero di velivoli acquistati:
 - 5.1. di cui: numero di velivoli senza pilota acquistati.
6. Numero di mezzi di trasporto marittimo acquistati.
7. Numero di mezzi di trasporto terrestre acquistati.
8. Numero di partecipanti sostenuti:
 - 8.1. di cui: numero di partecipanti alle attività di formazione.
9. Numero di funzionari di collegamento inviati nei paesi terzi.
10. Numero di funzionalità informatiche sviluppate/mantenute/aggiornate.
11. Numero di sistemi IT su larga scala sviluppati/mantenuti/aggiornati:
 - 11.1. di cui: numero di sistemi IT su larga scala sviluppati.
12. Numero di progetti di cooperazione con i paesi terzi.
13. Numero di persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera.

Indicatori di risultato

14. Numero di attrezzature registrate nel parco attrezzature tecniche dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
15. Numero di attrezzature messe a disposizione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
16. Numero di forme di cooperazione avviate/migliorate fra le autorità nazionali e i centri nazionali di coordinamento EUROSUR.
17. Numero di attraversamenti delle frontiere attraverso i sistemi per il controllo di frontiera automatizzato e i varchi automatici.
18. Numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni Schengen e da valutazioni delle vulnerabilità attuate nel settore della gestione delle frontiere.
19. Numero di partecipanti che, tre mesi dopo un'attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante l'attività di formazione.
20. Numero di persone a cui le autorità di frontiera hanno negato l'ingresso.

Obiettivo specifico indicato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

Indicatori di output

1. Numero di progetti a sostegno della digitalizzazione del trattamento dei visti.

2. Numero di partecipanti sostenuti:
 - 2.1. di cui: numero di partecipanti alle attività di formazione.
3. Numero di membri del personale impiegati in consolati nei paesi terzi:
 - 3.1. di cui: numero di membri del personale impiegati per il trattamento dei visti.
4. Numero di funzionalità informatiche sviluppate/mantenute/aggiornate.
5. Numero di sistemi IT su larga scala sviluppati/mantenuti/aggiornati:
 - 5.1. di cui: numero di sistemi IT su larga scala sviluppati.
6. Numero di infrastrutture mantenute/riparate.
7. Numero di immobili affittati/ammortizzati.

Indicatori di risultato

8. Numero di consolati nuovi/potenziati al di fuori dello spazio Schengen:
 - 8.1. di cui: numero di consolati potenziati per rispondere in maniera più adeguata alle esigenze dei richiedenti il visto.
 9. Numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni Schengen attuate nel settore della politica comune in materia di visti.
 10. Numero di domande di visto presentate utilizzando mezzi digitali.
 11. Numero di forme di cooperazione avviate/migliorate tra gli Stati membri nel trattamento dei visti.
 12. Numero di partecipanti che, tre mesi dopo un'attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante l'attività di formazione.
-

REGOLAMENTO (UE) 2021/1149 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 7 luglio 2021
che istituisce il Fondo Sicurezza interna

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Benché la sicurezza nazionale resti di esclusiva competenza degli Stati membri, per proteggere tale sicurezza sono necessari una cooperazione e un coordinamento a livello dell'Unione. È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sia raggiunto, tra l'altro, attraverso misure di prevenzione e lotta contro la criminalità e misure di coordinamento e cooperazione tra autorità di contrasto e altre autorità nazionali degli Stati membri, compreso il coordinamento e la cooperazione con le agenzie e gli altri organi dell'Unione pertinenti, nonché con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali pertinenti, nonché con l'aiuto del settore privato e della società civile.
- (2) Per il periodo tra il 2015 e il 2020 la Commissione, il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo hanno definito le priorità comuni fissate nell'agenda europea sulla sicurezza dell'aprile 2015, che sono state ribadite dal Consiglio nella rinnovata strategia di sicurezza interna del giugno 2015 e dal Parlamento europeo nella risoluzione del luglio 2015, segnatamente prevenire e combattere il terrorismo e la radicalizzazione, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, e la criminalità informatica. Tali priorità comuni sono state ribadite per il periodo 2020-2025 nella comunicazione del 24 luglio 2020 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «la strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza».
- (3) Nella dichiarazione di Roma firmata il 25 marzo 2017, i leader di 27 Stati membri, il Consiglio europeo, il Parlamento europeo e la Commissione europea hanno ribadito il loro impegno ad operarsi per realizzare un'Europa sicura e a costruire un'Unione in cui tutti i cittadini si sentano sicuri e possano spostarsi liberamente, in cui le frontiere esterne siano protette, con una politica migratoria efficace, responsabile e sostenibile, nel rispetto delle norme internazionali, così come un'Europa determinata a combattere il terrorismo e la criminalità organizzata.
- (4) Il Consiglio europeo del 15 dicembre 2016 ha sollecitato il conseguimento di ulteriori risultati sull'interoperabilità dei sistemi di informazione e delle banche dati. Il Consiglio europeo del 23 giugno 2017 ha sottolineato la necessità di migliorare l'interoperabilità tra le banche dati, e il 12 dicembre 2017 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'UE (cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione).

⁽¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 189.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 14 giugno 2021 (GU C 268 del 6.7.2021, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

- (5) Onde preservare l'acquis di Schengen e contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione, dal 6 aprile 2017 gli Stati membri hanno l'obbligo di effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti sui cittadini dell'Unione che attraversano le frontiere esterne dell'Unione. La Commissione ha inoltre emesso una raccomandazione per gli Stati membri affinché facciano miglior uso dei controlli di polizia e della cooperazione transfrontaliera. I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'azione dell'Unione e degli Stati membri per sviluppare un'autentica ed efficace Unione della sicurezza sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e alla necessaria coerenza con la dimensione esterna della sicurezza.
- (6) Per conseguire questo obiettivo è opportuno intraprendere azioni a livello dell'Unione volte a proteggere la popolazione, gli spazi pubblici e le infrastrutture critiche da minacce di natura sempre più transnazionale e a sostenere il lavoro svolto dalle competenti autorità degli Stati membri. Il terrorismo, i reati gravi e di criminalità organizzata, la criminalità itinerante, il traffico illecito di armi e di droga, la corruzione, il riciclaggio dei proventi, la criminalità informatica, lo sfruttamento sessuale, compreso lo sfruttamento sessuale dei minori, le minacce ibride e le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, e la tratta di esseri umani, tra gli altri reati, costituiscono tuttora minacce persistenti alla sicurezza interna dell'Unione. La sicurezza interna è uno sforzo comune a cui dovrebbero contribuire congiuntamente le istituzioni e le agenzie pertinenti dell'Unione e gli Stati membri.
- (7) Per contribuire allo sviluppo e all'attuazione di un'autentica ed efficace Unione della sicurezza volta a garantire un livello elevato di sicurezza interna in tutta l'Unione, è opportuno istituire e gestire un Fondo Sicurezza interna («Fondo») al fine di dotare gli Stati membri di un adeguato sostegno finanziario dall'Unione.
- (8) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su azioni in cui l'intervento dell'Unione possa apportare un maggiore valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. In linea con l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2, TFUE, il Fondo dovrebbe sostenere misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, della formazione comune del personale nonché della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri e gli organismi dell'Unione per quanto riguarda, in particolare, lo scambio di informazioni, una maggiore cooperazione operativa e il sostegno agli sforzi necessari per potenziare le capacità di prevenire e combattere il terrorismo e i reati gravi e di criminalità organizzata. Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere la formazione del personale competente e degli esperti, in linea con i principi generali del programma di formazione europea delle autorità di contrasto. Il Fondo non dovrebbe sostenere i costi operativi e le attività connesse alle funzioni essenziali degli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna nazionale conformemente all'articolo 72 TFUE.
- (9) Il Fondo dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei valori sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e degli obblighi internazionali dell'Unione relativi ai diritti umani. In particolare, il Fondo dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, come il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla protezione dei dati personali, i diritti dei minori e il diritto a un ricorso effettivo, nonché il pieno rispetto del principio della non discriminazione.
- (10) In linea con l'articolo 3 TUE, il Fondo dovrebbe sostenere attività che garantiscano che i minori siano protetti contro la violenza, gli abusi, lo sfruttamento e l'incuria. Occorre che il Fondo sostenga misure di garanzia e assistenza dei minori testimoni e vittime, in particolare dei minori non accompagnati o che per altre ragioni necessitano di tutela.
- (11) In linea con le priorità comuni individuate a livello dell'Unione per garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione, il Fondo dovrebbe sostenere azioni volte ad affrontare le principali minacce per la sicurezza e, in particolare, a prevenire e combattere il terrorismo e la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica nonché a fornire assistenza e protezione alle vittime di reato. Il Fondo dovrebbe garantire che l'Unione e i suoi Stati membri siano anche ben attrezzati per affrontare le minacce emergenti e in evoluzione, come i traffici illeciti, anche tramite canali online, le minacce ibride e le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, al fine di istituire un'autentica Unione della sicurezza. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito attraverso un'assistenza finanziaria che contribuisca a migliorare lo scambio di informazioni, che potenzi la cooperazione operativa e che rafforzi le capacità nazionali e collettive.
- (12) L'assistenza finanziaria fornita dal Fondo dovrebbe in particolare sostenere lo scambio di informazioni, la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e la prevenzione per quanto riguarda i reati gravi e di criminalità organizzata, il traffico illecito di armi, la corruzione, il riciclaggio dei proventi, il traffico di droga, la criminalità ambientale, il terrorismo, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento dei rifugiati e dei migranti irregolari, lo sfruttamento grave dei lavoratori, lo sfruttamento e gli abusi sessuali, compreso lo sfruttamento e gli abusi sessuali ai danni di minori e donne, la distribuzione di immagini di abusi sui minori e la pedopornografia nonché la criminalità informatica. Il

Fondo dovrebbe inoltre sostenere la protezione della popolazione, degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche da incidenti di sicurezza nonché la preparazione ai rischi e alle crisi in materia di sicurezza e la loro gestione efficace, anche attraverso la formazione comune, lo sviluppo di politiche comuni quali strategie, cicli programmatici, programmi e piani d'azione) nonché della legislazione e della cooperazione pratica.

- (13) Il Fondo dovrebbe fornire un sostegno finanziario per far fronte alle sfide emergenti poste dal significativo aumento, negli ultimi anni, della portata di alcuni tipi di reato commessi via Internet, quali la frode nei pagamenti, lo sfruttamento sessuale dei minori e il traffico illecito di armi.
- (14) Il Fondo dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti realizzati grazie agli strumenti che lo hanno preceduto, segnatamente il programma «Prevenzione e lotta contro la criminalità» (ISEC), il programma «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza» (CIPS) per il periodo 2007-2013 e lo strumento per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi nell'ambito del Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020, istituito con regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. L'ambito di applicazione del Fondo dovrebbe anche consentire di tenere conto di nuovi sviluppi.
- (15) È necessario ottimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione attraverso la mobilitazione, la messa in comune e l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e private. In relazione al proprio obiettivo, il Fondo dovrebbe promuovere e incoraggiare il coinvolgimento attivi e significativi della società civile, comprese le organizzazioni non governative, e del settore industriale europeo nello sviluppo e nell'attuazione della politica di sicurezza, se del caso coinvolgendo anche altri soggetti pertinenti, organi e organismi dell'Unione, e organizzazioni internazionali. Occorre tuttavia garantire che il sostegno del Fondo non sia utilizzato per delegare compiti statutari o pubblici a soggetti privati.
- (16) La natura transfrontaliera del terrorismo e dei reati gravi e di criminalità organizzata richiede una risposta e una cooperazione coordinate negli Stati membri, tra gli Stati membri, e con gli organi e organismi competenti dell'Unione. Tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di contrasto specializzati, possono detenere informazioni preziose per combattere efficacemente il terrorismo, i reati gravi e della criminalità organizzata. Per accelerare lo scambio di informazioni e migliorare la qualità delle informazioni condivise è fondamentale creare un clima di fiducia reciproca. È opportuno ricercare ed esaminare nuovi approcci alla cooperazione e allo scambio di informazioni, anche per quanto riguarda l'analisi delle minacce, tenendo conto dei quadri esistenti all'interno e al di fuori del quadro dell'Unione, come il Centro UE di situazione e intelligence (INTCEN), il Centro europeo antiterrorismo (ECTC) di Europol, il coordinatore antiterrorismo dell'UE e il gruppo Contro-terrorismo. Il Fondo dovrebbe sostenere le autorità competenti degli Stati membri incaricate della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini di cui all'articolo 87 TFUE nella misura in cui le loro attività rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo. Tutte le attività finanziate dovrebbero rispettare pienamente lo status giuridico delle diverse autorità competenti e delle diverse strutture europee come pure i necessari principi di titolarità delle informazioni.
- (17) Al fine di beneficiare delle conoscenze e del know-how delle agenzie decentrate dell'Unione con competenze in materia di cooperazione e formazione delle autorità di contrasto, monitoraggio delle droghe e delle tossicodipendenze, diritti fondamentali, questioni riguardanti la giustizia e sistemi informatici su larga scala, la Commissione dovrebbe coinvolgere le pertinenti agenzie decentrate nei lavori del comitato per i fondi per gli affari interni istituito dal regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, in particolare all'inizio e al medio termine della fase di programmazione. Se del caso, la Commissione dovrebbe anche poter coinvolgere le pertinenti agenzie decentrate nella sorveglianza e nella valutazione, in particolare al fine di garantire che le azioni sostenute dal Fondo siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (cfr. pag. 48 della presente Gazzetta ufficiale).

- (18) Nel quadro complessivo della strategia dell'Unione in materia di droga, che sostiene un approccio equilibrato basato sulla riduzione contemporanea dell'offerta e della domanda, l'assistenza finanziaria fornita nell'ambito del Fondo dovrebbe sostenere le azioni volte a prevenire e combattere il traffico di droga, attraverso la riduzione dell'offerta e della domanda, in particolare le misure aventi come bersaglio la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la vendita, il trasporto, l'importazione o l'esportazione di stupefacenti, nonché il possesso e l'acquisto finalizzati allo svolgimento di attività di traffico di droga. Il Fondo dovrebbe coprire inoltre gli aspetti preventivi della politica in materia di droga. Al fine di conseguire ulteriori sinergie e coerenza nel settore della droga, è opportuno che tali elementi degli obiettivi legati alla droga, che nel periodo 2014-2020 rientravano nel programma Giustizia, siano integrati nel Fondo.
- (19) Affinché contribuisca effettivamente ad aumentare il livello di sicurezza interna in tutta l'Unione e a contribuire in tal modo a sviluppare un'autentica Unione della sicurezza, il Fondo dovrebbe essere utilizzato in modo tale da apportare il massimo valore aggiunto dell'Unione alle azioni degli Stati membri.
- (20) Il Fondo dovrebbe sostenere gli investimenti in attrezzature, mezzi di trasporto e strutture solo qualora tali investimenti presentino un chiaro valore aggiunto dell'Unione, e solo nella misura in cui detti investimenti siano necessari per conseguire gli obiettivi del Fondo. Ad esempio, tali investimenti potrebbero includere investimenti nelle attrezzature necessarie alla pratica forense, alla sorveglianza discreta, all'individuazione di esplosivi e droghe e per altre finalità specifiche che rientrino negli obiettivi del Fondo. Il Fondo non dovrebbe finanziare gli investimenti di rilevanza puramente nazionale o investimenti che sarebbero necessari alle attività quotidiane delle autorità competenti, quali uniformi, automobili, autobus, scooter, stazioni di polizia, centri di formazione non specializzata e attrezzature per l'ufficio.
- (21) Nell'interesse della solidarietà all'interno dell'Unione e in uno spirito di ripartizione della responsabilità in materia di sicurezza nell'Unione, nel caso in cui siano individuati carenze o rischi, in particolare a seguito di una valutazione Schengen, lo Stato membro interessato dovrebbe affrontare in modo adeguato tali debolezze utilizzando le risorse del suo programma per attuare le raccomandazioni adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (22) Al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo strategico del Fondo, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le priorità dei loro programmi perseguano tutti gli obiettivi specifici del Fondo, che le priorità scelte siano conformi alle misure di attuazione previste all'allegato II e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze e garantisca il conseguimento dell'obiettivo strategico.
- (23) In ottemperanza al principio di efficienza, è opportuno ricercare sinergie e garantire coerenza con altri fondi dell'Unione ed evitare sovrapposizioni tra le diverse azioni.
- (24) Al fine di massimizzare l'effettivo conseguimento di obiettivi strategici, sfruttare economie di scala e evitare sovrapposizioni tra azioni, il Fondo dovrebbe essere coerente e complementare con gli altri programmi finanziari dell'Unione nel settore della sicurezza. In particolare, è opportuno garantire sinergie con il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e con il Fondo per la gestione integrata delle frontiere, composto dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti istituito con regolamento (UE) 2021/1148, e dallo Strumento di sostegno finanziario per le attrezzature di controllo doganale istituito con regolamento (UE) 2021/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, nonché con i fondi della politica di coesione rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾,

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (GU L 234 del 2.7.2021, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

la parte relativa alla ricerca in materia di sicurezza del programma Orizzonte Europa istituito con regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori istituito con regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, il programma Giustizia istituito con regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ il Programma Europa digitale istituito con regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾ e il programma InvestEU istituito con regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾. Le sinergie dovrebbero essere ricercate in particolare per quanto riguarda la sicurezza delle infrastrutture e degli spazi pubblici, la cibersicurezza, la protezione delle vittime e la prevenzione della radicalizzazione.

- (25) Nel tentativo di rafforzare le complementarità tra il Fondo e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, dovrebbe essere anche possibile utilizzare attrezzature multifunzionali e sistemi TIC il cui utilizzo principale sia conforme al presente regolamento per il conseguimento degli obiettivi dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti.
- (26) È opportuno che le azioni sostenute dal Fondo nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, siano attuate in sinergia e coerenza con altre azioni esterne all'Unione sostenute dai suoi strumenti, e completino tali azioni. In particolare, l'attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna dell'Unione, la sua politica estera e la sua politica di aiuto allo sviluppo nei confronti del paese o della regione in questione. Per quanto riguarda la dimensione esterna del Fondo, il Fondo dovrebbe rafforzare la cooperazione con i paesi terzi nei settori di rilevanza per la sicurezza interna dell'Unione. In tale contesto, i finanziamenti a titolo dello strumento tematico dovrebbero essere utilizzati per sostenere azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi, nell'ambito degli obiettivi del Fondo, in particolare per contribuire a combattere e prevenire la criminalità, tra cui il traffico di droga e la tratta di esseri umani, per contribuire alla lotta contro le reti criminali transfrontaliere di trafficanti.
- (27) Nell'attuare lo strumento tematico la Commissione dovrebbe garantire che i finanziamenti rispondano alle sfide e alle esigenze implicate nel conseguimento degli obiettivi del Fondo.
- (28) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su azioni per le quali l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto alle azioni isolate degli Stati membri. La sicurezza ha una dimensione intrinsecamente transfrontaliera e richiede pertanto una risposta forte e coordinata dell'Unione. Il sostegno finanziario fornito dal presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare a rafforzare le capacità nazionali e dell'Unione nel settore della sicurezza.
- (29) Si può ritenere che uno Stato membro non rispetti il pertinente acquis dell'Unione in relazione al ricorso al sostegno operativo nell'ambito del Fondo se non ha ottemperato agli obblighi previsti dai trattati nel settore della sicurezza, se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell'Unione da parte di tale Stato membro nell'attuazione dell'acquis in materia di sicurezza, o se da una relazione di valutazione nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio di Schengen di cui al regolamento (UE) n. 1053/2013 emergono carenze nel settore in questione.
- (30) Il Fondo dovrebbe rispondere alla necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti relativi alla prevedibilità e garantendo che vi sia una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento. L'attuazione del Fondo dovrebbe ispirarsi ai principi di efficienza, efficacia, rilevanza, coerenza, valore aggiunto dell'Unione e qualità della spesa. Inoltre il Fondo dovrebbe essere attuato nel modo più facilmente fruibile possibile.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 21).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

- (31) Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell'Unione, è opportuno cercare sinergie, in particolare, tra il Fondo e altri programmi dell'Unione, compresi quelli in regime di gestione concorrente. Per sfruttare al massimo tali sinergie è opportuno garantire meccanismi di facilitazione essenziali, tra cui il finanziamento cumulativo per un'azione del Fondo e da un altro programma dell'Unione. Tale finanziamento cumulativo non dovrebbe superare i costi ammissibili totali di tale azione. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme appropriate, in particolare per quanto riguarda la possibilità di dichiarare gli stessi costi o le stesse spese proporzionalmente nell'ambito del Fondo e di un altro programma dell'Unione.
- (32) Nel promuovere le azioni sostenute dal Fondo, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione dovrebbero fornire informazioni nella lingua o nelle lingue pertinenti per il pubblico destinatario. Al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione, i destinatari di tali finanziamenti dovrebbero fare riferimento alla loro provenienza quando comunicano informazioni in merito alle azioni in questione. A tale scopo, i destinatari dovrebbero garantire che in tutte le comunicazioni destinate ai media e al pubblico figuri l'emblema dell'Unione e si menzioni esplicitamente il sostegno finanziario dell'Unione.
- (33) La Commissione dovrebbe poter utilizzare le risorse finanziarie nell'ambito del Fondo per promuovere le migliori prassi e lo scambio di informazioni sull'attuazione del Fondo.
- (34) La Commissione dovrebbe pubblicare tempestivamente informazioni sul sostegno fornito dallo strumento tematico in regime di gestione diretta o indiretta e, se del caso, aggiornare tali informazioni. Dovrebbe essere possibile ordinare i dati per obiettivo specifico, nome del beneficiario, importo impegnato giuridicamente e natura e finalità della misura.
- (35) Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali da assegnare ai programmi degli Stati membri, calcolati sulla base dei criteri di cui all'allegato I.
- (36) Gli importi iniziali da assegnare ai programmi degli Stati membri dovrebbero costituire la base degli investimenti a lungo termine degli Stati membri in materia di sicurezza. Al fine di tener conto dei cambiamenti nelle minacce interne ed esterne per la sicurezza o nella situazione di partenza, un importo aggiuntivo dovrebbe essere assegnato agli Stati membri a metà del periodo di programmazione e dovrebbe essere basato su dati statistici in conformità dell'allegato I, tenendo conto dello stato di attuazione del programma degli Stati membri.
- (37) Poiché le sfide nel settore della sicurezza sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione dei finanziamenti ai cambiamenti delle minacce interne ed esterne per la sicurezza e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto dell'Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell'Unione, e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto dell'Unione, una parte del finanziamento dovrebbe essere periodicamente destinata, attraverso uno strumento tematico, ad azioni specifiche, ad azioni dell'Unione e all'assistenza emergenziale.
- (38) È opportuno incoraggiare gli Stati membri a usare parte della dotazione assegnata ai loro programmi per finanziare le azioni elencate nell'allegato IV, accordando loro un contributo dell'Unione più elevato, principalmente in virtù del loro considerevole valore aggiunto per l'Unione o della notevole importanza che rivestono per l'Unione.
- (39) Parte delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo potrebbe essere assegnata a programmi degli Stati membri volti all'attuazione di azioni specifiche che presuppongono cooperazione tra gli Stati membri, o l'attuazione di specifiche azioni in situazioni in cui nuovi sviluppi nell'Unione richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri. È opportuno che la Commissione definisca tali azioni specifiche nei suoi programmi di lavoro.
- (40) Il Fondo dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi alla sicurezza interna per consentire agli Stati membri di mantenere capacità che sono determinanti per l'intera Unione. Tale sostegno dovrebbe consistere nel rimborso integrale di costi specifici relativi agli obiettivi del Fondo e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri.

- (41) Per completare l'attuazione dell'obiettivo strategico del Fondo svolta a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, il Fondo dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti nell'ambito di intervento del Fondo, relativi all'analisi politica e all'innovazione, all'apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l'Unione o in alcuni Stati membri. Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri, anche a livello locale, per scambiare le migliori prassi e promuovere la formazione comune, compresa la sensibilizzazione del personale di contrasto, riguardo alla radicalizzazione e a tutte le forme di discriminazione che potrebbero sfociare nella violenza, come l'antisemitismo, l'antiziganismo e altre forme di razzismo. A tal fine potrebbero essere finanziati programmi di scambio specializzati per i giovani membri del personale di contrasto.
- (42) Al fine di rafforzare la capacità dell'Unione di reagire immediatamente a incidenti di sicurezza e alle nuove minacce emergenti per l'Unione, dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale conformemente al quadro istituito dal presente regolamento. L'assistenza emergenziale non dovrebbe essere fornita per sostenere misure puramente di emergenza o a lungo termine o per affrontare situazioni in cui l'urgenza di agire è conseguente all'inadeguatezza della pianificazione e dell'azione delle autorità competenti.
- (43) Per garantire la necessaria flessibilità di azione e rispondere alle esigenze emergenti, è opportuno prevedere la possibilità per le agenzie decentrate di ricevere adeguati mezzi finanziari aggiuntivi per svolgere determinati compiti di emergenza. Qualora il compito da eseguire sia così urgente che non è possibile modificare in tempo la dotazione finanziaria, le agenzie decentrate dovrebbero poter beneficiare dell'assistenza emergenziale, anche sotto forma di sovvenzioni, coerentemente con le priorità e le iniziative individuate a livello dell'Unione dalle istituzioni dell'Unione.
- (44) Alla luce della natura transnazionale delle azioni dell'Unione e al fine di promuovere un'azione coordinata per conseguire l'obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza nell'Unione, le agenzie decentrate dovrebbero, in via eccezionale, essere ammissibili quali beneficiari delle azioni dell'Unione, anche sotto forma di sovvenzioni, quando contribuiscono all'attuazione di azioni dell'Unione che rientrano fra le loro competenze e quando tali azioni non sono coperte dal contributo dell'Unione al bilancio di tali agenzie decentrate nel quadro del bilancio annuale. Per garantire un valore aggiunto dell'Unione, tale sostegno dovrebbe essere coerente con le priorità e le iniziative individuate a livello dell'Unione dalle istituzioni dell'Unione.
- (45) L'obiettivo strategico del Fondo dovrebbe essere perseguito anche mediante gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio previsti dalle finestre delle politiche del programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523. Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali in modo proporzionato, non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto dell'Unione.
- (46) Le operazioni di finanziamento misto hanno carattere facoltativo e sono operazioni sostenute dal bilancio dell'Unione che combinano forme di sostegno non rimborsabili e forme di sostegno rimborsabili, o entrambe, a titolo del bilancio dell'Unione con forme di sostegno rimborsabili di istituti di promozione, istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché il sostegno da parte di istituti di finanziamento commerciali e investitori.
- (47) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il Fondo, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie ⁽¹³⁾.

⁽¹³⁾ GUL 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

- (48) Al Fondo si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁴⁾ («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.
- (49) Ai fini dell'attuazione delle azioni in regime di gestione concorrente, è opportuno che il Fondo si inserisca in un quadro coerente comprendente il presente regolamento, il regolamento finanziario e il regolamento (UE) 2021/1060.
- (50) Il regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l'azione del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo Plus, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, del Fondo per una transizione giusta, del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, del Fondo Sicurezza interna e dello Strumento per il sostegno finanziario per di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, e fissa, in particolare, le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo per i fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente. Nel presente regolamento occorre inoltre specificare gli obiettivi del Fondo e stabilire disposizioni specifiche relative alle azioni che possono essere finanziate nell'ambito del Fondo.
- (51) Una modalità di prefinanziamento per il Fondo è stabilita nel regolamento (UE) 2021/1060 e nel presente regolamento è stabilito un tasso di prefinanziamento specifico. Inoltre, al fine di garantire che sia possibile reagire prontamente a situazioni di emergenza, è opportuno stabilire un tasso di prefinanziamento specifico per l'assistenza emergenziale. La modalità di prefinanziamento dovrebbe garantire che gli Stati membri abbiano i mezzi per fornire sostegno ai beneficiari fin dall'avvio dell'attuazione dei loro programmi.
- (52) Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenendo conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di inottemperanza. Nel compiere tale scelta, dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
- (53) Al fine di sfruttare al meglio il principio dell'audit unico, è opportuno stabilire norme specifiche in materia di controllo e audit dei progetti nei quali i beneficiari sono organizzazioni internazionali i cui sistemi di controllo interno sono stati valutati positivamente dalla Commissione. Per tali progetti le autorità di gestione dovrebbero poter limitare le loro verifiche di gestione, a condizione che il beneficiario fornisca tempestivamente tutti i dati e le informazioni necessari sullo stato di avanzamento del progetto e sull'ammissibilità delle spese sottostanti. Inoltre, qualora un progetto attuato da una siffatta organizzazione internazionale faccia parte di un campione di audit, l'autorità di audit dovrebbe poter svolgere la propria attività in linea con i principi della norma ISRS (*International Standard on Related Services*) 4400 — *Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information*.
- (54) A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili al finanziamento dell'Unione, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del finanziamento dell'Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell'Unione, dovrebbe essere possibile, per un periodo di tempo limitato all'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, che i costi sostenuti in relazione ad azioni già avviate che beneficiano di sostegno a norma del presente regolamento in regime di gestione diretta siano considerati ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche se sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza.

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

- (55) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾, dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 ⁽¹⁶⁾, (Euratom, CE) n. 2185/96 ⁽¹⁷⁾ e (UE) 2017/1939 ⁽¹⁸⁾ del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁹⁾.

In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero cooperare pienamente e prestare tutta l'assistenza necessaria alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione a tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

- (56) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi ed esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.
- (57) A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio ⁽²⁰⁾ le persone fisiche e i soggetti stabiliti nei paesi e territori d'oltremare sono ammissibili a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del Fondo e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d'oltremare è connesso.
- (58) In conformità dell'articolo 349 TFUE e in linea con la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 dal titolo «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE», approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 aprile 2018, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare che i loro programmi tengano conto delle sfide specifiche cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche. Il Fondo dovrebbe sostenere detti Stati membri con risorse adeguate per aiutare ove occorra le regioni ultraperiferiche.
- (59) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽²¹⁾, è opportuno che il Fondo sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del Fondo sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dal Fondo, è opportuno istituire indicatori e relativi target finali in relazione a ciascuno dei suoi obiettivi specifici. Tali indicatori dovrebbero essere di natura qualitativa e quantitativa.

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁽¹⁷⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁽¹⁹⁾ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁽²⁰⁾ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

⁽²¹⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (60) Tramite indicatori e la rendicontazione finanziaria, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sorvegliare l'attuazione del Fondo, in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e del presente regolamento. A partire dal 2023 gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione relazioni annuali in materia di performance riguardanti l'ultimo periodo contabile. Le relazioni dovrebbero contenere informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero anche trasmettere alla Commissione delle sintesi di tali relazioni. La Commissione dovrebbe tradurre in tutte le lingue ufficiali dell'Unione tali sintesi e metterle a disposizione del pubblico sul suo sito web, insieme ai link ai siti web degli Stati membri di cui al regolamento (UE) 2021/1060.
- (61) Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ⁽²²⁾, e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % di tutta la spesa del quadro finanziario pluriennale all'integrazione degli obiettivi climatici, nonché di adoperarsi per conseguire l'ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % del bilancio nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 alle spese relative alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e di biodiversità. Il Fondo dovrebbe sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²³⁾.
- (62) Il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁴⁾ e qualsiasi altro atto applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 dovrebbe continuare ad applicarsi ai programmi e ai progetti sostenuti a titolo dello strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi nell'ambito del Fondo sicurezza interna durante il periodo di programmazione 2014-2020. Poiché il periodo di attuazione del regolamento (UE) n. 514/2014 si sovrappone al periodo di programmazione del presente regolamento e al fine di garantire la continuità dell'attuazione di determinati progetti approvati a norma di detto regolamento, è opportuno stabilire disposizioni per l'esecuzione scaglionata dei progetti. Ogni singola fase del progetto dovrebbe essere attuata conformemente alle norme del periodo di programmazione nel cui quadro riceve il finanziamento.
- (63) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (64) Al fine di integrare e modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'elenco delle azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati di cui all'allegato IV, al sostegno operativo di cui all'allegato VII e allo sviluppo ulteriore del quadro di sorveglianza e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁽²²⁾ GUL 282 del 19.10.2016, pag. 4.

⁽²³⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

⁽²⁴⁾ Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

- (65) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁵⁾. Si dovrebbe ricorrere alla procedura d'esame per l'adozione di atti di esecuzione che prevedono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare per quanto attiene gli obblighi riguardanti la trasmissione di informazioni alla Commissione, mentre si dovrebbe ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di atti di esecuzione relativi alle modalità di trasmissione di informazioni alla Commissione nel quadro della programmazione e della rendicontazione, vista la loro natura puramente tecnica. È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili relativamente all'adozione di decisioni di concedere assistenza di emergenza prevista dal presente regolamento ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla natura e finalità di tale assistenza, imperativi motivi di urgenza.
- (66) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (67) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (68) È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ⁽²⁶⁾.
- (69) Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l'attuazione sin dall'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo Sicurezza interna («Fondo») per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.
2. Il presente regolamento stabilisce:
 - a) l'obiettivo strategico del Fondo;
 - b) gli obiettivi specifici del Fondo e le misure per attuare tali obiettivi specifici;
 - c) il bilancio per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027;
 - d) le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione del finanziamento.

⁽²⁵⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽²⁶⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «operazione di finanziamento misto»: un'azione sostenuta dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto ai sensi dell'articolo 2, punto 6), del regolamento finanziario che combina forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
- 2) «autorità competenti»: tutte le autorità degli Stati membri responsabili in materia di prevenzione, individuazione dei reati e relative indagini di cui all'articolo 87, paragrafo 1, TFUE, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati;
- 3) «prevenzione»: in relazione alla criminalità, tutte le misure che mirano, o altrimenti concorrono, a contrastare la criminalità e a diminuire il senso di insicurezza dei cittadini, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2009/902/GAI del Consiglio ⁽²⁷⁾;
- 4) «infrastruttura critica»: un elemento, una rete, un sistema o parte di questo che è essenziale per il mantenimento di funzioni vitali della società, della salute, dell'incolumità, della sicurezza, del benessere economico o sociale della popolazione, e il cui danneggiamento, rottura o distruzione avrebbe ripercussioni rilevanti in uno Stato membro o nell'Unione a causa del mancato mantenimento di tali funzioni;
- 5) «criminalità informatica»: i reati la cui commissione implica necessariamente, come mezzo del reato o obiettivo principale del reato, i sistemi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (reati dipendenti dall'informatica), o i reati tradizionali le cui dimensioni o la cui portata possono essere aumentati mediante l'uso di computer, reti di computer o altri sistemi TIC (reati favoriti dall'informatica);
- 6) «azione operativa del ciclo programmatico dell'UE/EMPACT»: azione intrapresa nel quadro del ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, attraverso la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT - *European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats*) il cui scopo è affrontare le più importanti minacce poste all'Unione dai reati gravi e di criminalità organizzata incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e organismi dell'Unione, nonché, se del caso, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali pertinenti.
- 7) «scambio di informazioni»: la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e il trasferimento, e l'accesso sicuri delle informazioni pertinenti per le autorità di cui all'articolo 87 TFUE e per Europol e altri organismi dell'Unione pertinenti nei settori della prevenzione, individuazione, indagini e perseguimento di reati, in particolare quelli gravi e di criminalità organizzata transfrontaliera e di terrorismo;
- 8) «reato di criminalità organizzata»: la condotta punibile relativa alla partecipazione a un'organizzazione criminale quale definita all'articolo 1, punto 1), nella decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio ⁽²⁸⁾;
- 9) «preparazione»: qualsiasi azione specificamente volta a prevenire o ridurre i rischi collegati a possibili attentati terroristici o altri incidenti di sicurezza rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
- 10) «meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen»: il meccanismo di valutazione e monitoraggio di cui al regolamento (UE) n. 1053/2013;
- 11) «terrorismo»: qualsiasi atto intenzionale o reato di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁹⁾;
- 12) «situazione di emergenza»: qualsiasi incidente di sicurezza, nuova minaccia emergente o nuova vulnerabilità individuata, rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, che ha o potrebbe avere gravi ripercussioni negative sulla sicurezza della popolazione, degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche in uno o più Stati membri;

⁽²⁷⁾ Decisione 2009/902/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità (REPC) e che abroga la decisione 2001/427/GAI (GU L 321 dell'8.12.2009, pag. 44).

⁽²⁸⁾ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'1.11.2008, pag. 42).

⁽²⁹⁾ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

- 13) «denaro “esca”»: vero e proprio contante che viene mostrato nel corso di un'indagine penale come prova di liquidità e solvibilità all'indagato o altra persona che dispone di informazioni sulla disponibilità o sulla consegna o che agisce in veste di intermediario, al fine di effettuare un acquisto fittizio volto ad arrestare l'indagato, individuare siti di produzione illegale o smantellare in altro modo un gruppo di criminalità organizzata;
- 14) «radicalizzazione»: un processo graduale e complesso che porta all'estremismo violento e al terrorismo, in cui un individuo o un gruppo di individui adotta un'ideologia o un credo radicale che accetta, utilizza o tollera la violenza, compresi gli atti di terrorismo, per raggiungere uno specifico obiettivo politico, religioso o ideologico;
- 15) «azioni specifiche»: progetti transnazionali o nazionali che apportano un valore aggiunto dell'Unione conformemente agli obiettivi del Fondo per i quali uno, più o tutti gli Stati membri ricevono una dotazione aggiuntiva per i rispettivi programmi;
- 16) «sostegno operativo»: parte della dotazione di uno Stato membro che può essere usata per finanziare il sostegno alle autorità pubbliche responsabili della realizzazione dei compiti e la fornitura dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione nella misura in cui contribuiscono a garantire un livello elevato di sicurezza nell'Unione;
- 17) «azioni dell'Unione»: progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l'Unione, attuati conformemente agli obiettivi del Fondo.

Articolo 3

Obiettivi del Fondo

1. L'obiettivo strategico del Fondo è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione, in particolare prevenendo e combattendo il terrorismo e la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica, fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato, nonché preparandosi agli incidenti, ai rischi e alle crisi in materia di sicurezza che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, proteggendosi dagli stessi e gestendoli efficacemente.
2. Nell'ambito dell'obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, il Fondo contribuisce agli obiettivi specifici seguenti:
 - a) migliorare e agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, all'interno delle stesse, e gli organi e organismi dell'Unione pertinenti e, se del caso, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
 - b) migliorare e intensificare la cooperazione transfrontaliera, comprese le operazioni congiunte all'interno e tra le autorità competenti degli Stati membri in relazione al terrorismo e ai reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera; e
 - c) sostenere il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di prevenire e combattere la criminalità, il terrorismo e la radicalizzazione nonché gestire gli incidenti, i rischi e le crisi sicurezza, anche attraverso una maggiore cooperazione tra le autorità pubbliche, gli organi e organismi dell'Unione competenti, la società civile e i partner privati in diversi Stati membri.
3. Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, il Fondo è attuato mediante le misure di attuazione di cui all'allegato II.

Articolo 4

Rispetto dei diritti fondamentali

Le azioni finanziate a titolo del Fondo sono attuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana. In particolare, tali azioni sono conformi alla Carta, al diritto dell'Unione sulla protezione dei dati e alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Nell'attuare le azioni a titolo del Fondo, ogniqualvolta possibile, gli Stati membri dedicano un'attenzione specifica all'assistenza e alla protezione delle persone vulnerabili, specialmente i bambini e i minori non accompagnati.

*Articolo 5***Ambito di applicazione del sostegno**

1. Nell'ambito dei suoi obiettivi e conformemente alle misure di attuazione elencate all'allegato II, il Fondo sostiene in particolare azioni come quelle elencate nell'allegato III.
2. Per conseguire i suoi obiettivi, il Fondo può sostenere, in linea con le priorità dell'Unione, e fatte salve adeguate misure di salvaguardia, le azioni di cui all'allegato III e in relazione ai paesi terzi, se del caso, in conformità dell'articolo 19.
3. Per quanto riguarda le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, la Commissione e gli Stati membri, insieme al servizio europeo per l'azione esterna, assicurano, conformemente alle rispettive competenze, il coordinamento con le politiche, le strategie e gli strumenti pertinenti dell'Unione. Provvedono in particolare affinché le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi:
 - a) siano svolte in sinergia e in modo coerente con altre azioni esterne dell'Unione sostenute da altri strumenti dell'Unione;
 - b) siano coerenti con la politica esterna dell'Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e siano coerenti con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione;
 - c) siano incentrate su misure non orientate allo sviluppo; e
 - d) servano gli interessi delle politiche interne dell'Unione e siano coerenti con le attività intraprese all'interno dell'Unione.
4. Le attrezzature e i sistemi TIC finanziati a titolo del Fondo possono essere utilizzati nel settore complementare disciplinato dal regolamento (UE) 2021/1148. Tali attrezzature e sistemi TIC restano disponibili e utilizzabili per gli obiettivi del Fondo.

L'uso di attrezzature nel settore complementare di cui al primo comma non eccede il 30 % del periodo totale di utilizzo di tali attrezzature.

I sistemi TIC utilizzati nel settore complementare di cui al primo comma forniscono dati e servizi per la prevenzione, l'individuazione e le indagini relative ai reati.

Nelle relazioni annuali in materia di performance gli Stati membri informano la Commissione di eventuali usi aggiuntivi e del luogo di utilizzo delle attrezzature e dei sistemi TIC.

5. Non sono ammissibili le azioni seguenti:
 - a) le azioni limitate al mantenimento dell'ordine pubblico a livello nazionale;
 - b) le azioni con finalità militari o di difesa;
 - c) le attrezzature la cui finalità principale è il controllo doganale;
 - d) le attrezzature coercitive, tra cui armi, munizioni, esplosivi e manganelli antisommossa, tranne se destinate all'addestramento;
 - e) le ricompense per gli informatori e il denaro «esca» al di fuori del quadro di un'azione operativa del ciclo programmatico dell'UE/EMPACT.

In deroga al primo comma, nelle situazioni di emergenza le azioni di cui al primo comma, lettera a), possono essere considerate ammissibili.

CAPO II

QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

SEZIONE I

Disposizioni comuni*Articolo 6***Principi generali**

1. Il sostegno fornito nel quadro del Fondo integra l'intervento nazionale, regionale e locale e mira ad apportare valore aggiunto dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del Fondo.
2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro del Fondo e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti azioni, politiche e priorità dell'Unione, e sia complementare al sostegno fornito nel quadro di altri strumenti dell'Unione.
3. Il Fondo è attuato in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento finanziario.

*Articolo 7***Dotazione di bilancio**

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è fissata a 1 931 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. La dotazione finanziaria è così utilizzata:
 - a) 1 352 000 000 EUR sono stanziati per i programmi degli Stati membri;
 - b) 579 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico di cui all'articolo 8.
3. Su iniziativa della Commissione, fino allo 0,84 % della dotazione finanziaria è destinato all'assistenza tecnica di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060, per l'attuazione del Fondo.
4. A norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060, fino al 5 % in totale della dotazione iniziale di uno Stato membro proveniente da uno qualsiasi dei fondi di cui a tale regolamento in regime di gestione concorrente può essere trasferito al Fondo in regime di gestione diretta o indiretta, a richiesta di tali Stati membri. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) di tale comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

*Articolo 8***Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico**

1. L'importo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), è stanziato in maniera flessibile mediante uno strumento tematico in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, secondo quanto stabilito nei programmi di lavoro.

I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le sue componenti, che sono le seguenti:

- a) le azioni specifiche;
- b) le azioni dell'Unione; e
- c) l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 25.

L'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060, riceve sostegno anche dall'importo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.

2. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto dell'Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell'Unione di cui all'allegato II. I finanziamenti a titolo dello strumento tematico sono utilizzati per sostenere azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi, nell'ambito degli obiettivi del Fondo, in particolare per contribuire a combattere e prevenire la criminalità, tra cui il traffico di droga, la tratta di esseri umani e la lotta contro le reti criminali transfrontaliere di trafficanti.

La ripartizione delle risorse dello strumento tematico tra le diverse priorità è il più possibile proporzionata alle sfide e alle necessità in modo da garantire che gli obiettivi del Fondo possano essere conseguiti.

3. La Commissione avvia un dialogo con le organizzazioni della società civile e le reti pertinenti, in particolare al fine di preparare e valutare i programmi di lavoro per le azioni dell'Unione finanziate a titolo del Fondo.

4. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono forniti agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, la Commissione garantisce che non siano selezionati progetti oggetto di un parere motivato emesso della Commissione a norma dell'articolo 258 TFUE relativo a procedure di infrazione che mettano in dubbio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance di tali progetti.

5. Ai fini dell'articolo 23 e dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, qualora i finanziamenti dello strumento tematico siano attuati in regime di gestione concorrente, gli Stati membri interessati garantiscono, e la Commissione si assicura, che le azioni previste non siano oggetto di un parere motivato emesso della Commissione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta in dubbio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance delle azioni.

6. La Commissione stabilisce l'importo totale da mettere a disposizione dello strumento tematico nell'ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell'Unione.

7. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni di finanziamento di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Le decisioni di finanziamento stabiliscono, se del caso, l'importo complessivo destinato alle operazioni di finanziamento misto. Le decisioni di finanziamento possono essere annuali o pluriennali e riguardare una o più componenti dello strumento tematico di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 3, del presente regolamento.

8. A seguito dell'adozione della decisione di finanziamento di cui al paragrafo 7, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi degli Stati membri attuati in regime di gestione concorrente.

SEZIONE 2

Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente

Articolo 9

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica all'importo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e alle risorse aggiuntive da attuare in regime di gestione concorrente conformemente alla decisione di finanziamento riguardante lo strumento tematico di cui all'articolo 8.

2. Il sostegno nell'ambito della presente sezione è attuato in regime di gestione concorrente in conformità dell'articolo 63 del regolamento finanziario e del regolamento (UE) 2021/1060.

*Articolo 10***Risorse di bilancio**

1. L'importo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), è stanziato per i programmi degli Stati membri indicativamente come segue:
 - a) 1 127 000 000 EUR conformemente all'allegato I;
 - b) 225 000 000 EUR per l'adeguamento delle dotazioni ai programmi degli Stati membri di cui all'articolo 14, paragrafo 1.
2. Qualora l'importo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non sia stanziato per intero, l'importo residuo può essere aggiunto all'importo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b).

*Articolo 11***Prefinanziamento**

1. Conformemente all'articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento per il Fondo è versato in frazioni annuali prima del 1° luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come segue:
 - a) 2021: 4 %
 - b) 2022: 3 %
 - c) 2023: 5 %
 - d) 2024: 5 %
 - e) 2025: 5 %
 - f) 2026: 5 %
2. Se un programma di uno Stato membro è adottato dopo il 1° luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell'anno di adozione.

*Articolo 12***Tassi di cofinanziamento**

1. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione non supera il 75 % del totale delle spese ammissibili per un progetto.
2. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per i progetti attuati nell'ambito di azioni specifiche.
3. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per le azioni elencate all'allegato IV.
4. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per il sostegno operativo.
5. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 25.
6. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri, entro i limiti di cui all'articolo 36, paragrafo 5, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) 2021/1060.
7. La decisione della Commissione che approva il programma di uno Stato membro fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno del Fondo per le tipologie di azioni contemplate dal contributo di cui ai paragrafi da 1 a 6.

8. La decisione della Commissione che approva il programma di uno Stato membro indica per ogni tipologia di azione se il tasso di cofinanziamento è applicato in relazione:

- a) al contributo totale, che comprende il contributo pubblico e il contributo privato; o
- b) solo al contributo pubblico.

Articolo 13

Programmi degli Stati membri

1. Ciascuno Stato membro garantisce che le priorità affrontate nei propri programmi siano coerenti con le priorità e le sfide dell'Unione nel settore della sicurezza, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell'Unione e le priorità concordate dell'Unione. Nel definire le priorità dei loro programmi, gli Stati membri garantiscono che questi tengano conto in modo adeguato delle misure di attuazione elencate all'allegato II.

La Commissione valuta i programmi degli Stati membri in conformità dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/1060.

2. Ai fini del paragrafo 1, e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, ogni Stato membro assegna:

- a) almeno il 10 % delle risorse loro allocate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a); e
- b) almeno il 10 % delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

3. Uno Stato membro può stanziare una percentuale inferiore alla percentuale minima di cui al paragrafo 2 unicamente qualora motivi in maniera dettagliata la sua scelta nel programma spiegando i motivi per cui l'assegnazione di risorse inferiori a tale soglia non pregiudichi il conseguimento dell'obiettivo pertinente.

4. La Commissione garantisce che le conoscenze e le competenze delle pertinenti agenzie decentrate siano prese in considerazione, in una fase iniziale e in modo tempestivo, nello sviluppo dei programmi degli Stati membri.

5. Per evitare sovrapposizioni, gli Stati membri consultano i pertinenti organi e organismi dell'Unione riguardo alla progettazione delle loro azioni, specialmente quando attuano azioni operative del ciclo programmatico dell'UE/EMPACT o azioni coordinate dalla task force di azione congiunta contro la criminalità informatica (J-CAT), e riguardo alla progettazione di attività di formazione.

6. Se del caso, la Commissione può coinvolgere le pertinenti agenzie decentrate nei compiti di sorveglianza e valutazione specificati alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno del Fondo siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

7. Una percentuale massima del 35 % della dotazione del programma di uno Stato membro può essere usata per l'acquisto di attrezzature e mezzi di trasporto o per la costruzione di strutture di sicurezza. Tale soglia può essere superata solo in casi debitamente giustificati.

8. I programmi degli Stati membri affrontano prioritariamente:

- a) le priorità concordate dell'Unione e l'acquis nel settore della sicurezza, in particolare lo scambio efficiente di informazioni pertinenti e accurate e l'attuazione delle componenti del quadro per l'interoperabilità dei sistemi di informazione dell'UE;
- b) le raccomandazioni con implicazioni finanziarie formulate nel quadro del regolamento (UE) n. 1053/2013 che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
- c) le carenze specifiche per paese con implicazioni finanziarie riscontrate nel quadro delle valutazioni delle esigenze quali le raccomandazioni formulate nell'ambito del semestre europeo nel settore della corruzione.

9. Se necessario, il programma dello Stato membro in questione è modificato in conformità dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni per periodo 2021-2027 per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 8, lettera b), del presente articolo.

10. Nei loro programmi, gli Stati membri perseguono in particolare le azioni elencate nell'allegato IV. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove e per garantire l'efficace esecuzione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare l'elenco delle azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati di cui all'allegato IV.

11. Ogniqualvolta uno Stato membro che decida di attuare un progetto sostenuto dal Fondo con, o in relazione a, un paese terzo o in un paese terzo consulta la Commissione prima dell'approvazione del progetto.

12. La programmazione di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 è basata sulle tipologie di intervento indicate nella tabella 2 dell'allegato VI del presente regolamento e comprende una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento nell'ambito di ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 14

Riesame intermedio

1. Nel 2024 la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui all'allegato I, punto 2. Il finanziamento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025.

2. Qualora almeno il 10 % della dotazione iniziale di un programma di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, non è stato oggetto di domande di pagamento presentate conformemente all'articolo 91 del regolamento (UE) 2021/1060, lo Stato membro interessato non è ammesso a ricevere la dotazione aggiuntiva per il rispettivo programma di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

3. Nell'assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico di cui all'articolo 8 del presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2025, la Commissione tiene conto dei progressi compiuti dagli Stati membri nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1060 e delle lacune individuate in materia di attuazione.

Articolo 15

Azioni specifiche

1. Gli Stati membri possono ricevere finanziamenti per azioni specifiche in aggiunta alla loro dotazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, purché tali finanziamenti siano conseguentemente stanziati come tali nel programma e siano usati per contribuire all'attuazione degli obiettivi del Fondo, ivi incluso per far fronte a nuove minacce emergenti.

2. Il finanziamento di specifiche azioni non può essere usato per altre azioni del programma dello Stato membro, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma dello Stato membro.

Articolo 16

Sostegno operativo

1. Uno Stato membro può utilizzare fino al 20 % dell'importo stanziato per il suo programma a titolo del Fondo per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili della realizzazione dei compiti e della fornitura dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione.

2. Quando fanno uso del sostegno operativo, uno Stato membro si conforma all'acquis dell'Unione in materia di sicurezza.

3. Gli Stati membri illustrano nel programma dello Stato membro e nelle relazioni annuali in materia di performance, di cui all'articolo 30, in che modo l'uso del sostegno operativo contribuirà al conseguimento degli obiettivi del Fondo. Prima dell'approvazione del programma dello Stato membro, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri

che hanno espresso l'intenzione di avvalersi di un sostegno operativo, tenendo conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e delle raccomandazioni risultanti dai meccanismi di controllo della qualità e di valutazione, quali il meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen e altri meccanismi di controllo della qualità e di valutazione, a seconda dei casi.

4. Il sostegno operativo si concentra sulle azioni contemplate dalle spese di cui all'allegato VII.
5. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l'efficace esecuzione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare l'allegato VII in relazione alle spese ammissibili al sostegno operativo.

Articolo 17

Verifiche di gestione e audit dei progetti realizzati da organizzazioni internazionali

1. Il presente articolo si applica alle organizzazioni internazionali o loro agenzie di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento finanziario i cui sistemi, norme e procedure sono stati valutati positivamente dalla Commissione a norma dell'articolo 154, paragrafi 4 e 7, di detto regolamento, ai fini dell'esecuzione indiretta di sovvenzioni finanziate a titolo del bilancio dell'Unione («organizzazioni internazionali»).
2. Fatti salvi l'articolo 83, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e l'articolo 129 del regolamento finanziario, se l'organizzazione internazionale è un beneficiario ai sensi dell'articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) 2021/1060, l'autorità di gestione non è tenuta ad effettuare le verifiche di gestione di cui all'articolo 74, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, a condizione che l'organizzazione internazionale trasmetta all'autorità di gestione i documenti di cui all'articolo 155, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento finanziario.
3. Fatto salvo l'articolo 155, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario, la dichiarazione di gestione che l'organizzazione internazionale deve presentare conferma che il progetto rispetta il diritto applicabile e le condizioni per il suo sostegno.
4. Inoltre, se i costi devono essere rimborsati a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, la dichiarazione di gestione che l'organizzazione internazionale deve presentare conferma che:
 - a) le fatture e la prova del loro pagamento da parte del beneficiario sono state verificate;
 - b) le registrazioni contabili o i codici contabili tenuti dal beneficiario per le operazioni collegate alle spese dichiarate all'autorità di gestione sono stati verificati.
5. Se i costi devono essere rimborsati a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), c) o d), del regolamento (UE) 2021/1060, la dichiarazione presentata dall'organizzazione internazionale deve presentare conferma che sono state rispettate le condizioni per il rimborso delle spese.
6. I documenti di cui all'articolo 155, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del regolamento finanziario sono forniti all'autorità di gestione unitamente a ciascuna domanda di pagamento presentata dal beneficiario.
7. Ogni anno, entro il 15 ottobre, il beneficiario presenta i conti all'autorità di gestione. I conti sono corredati del parere di un organismo di audit indipendente, elaborato conformemente ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale. Detto parere accerta se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente e sono efficaci in termini di costi e se le operazioni sottostanti sono legittime e regolari. Il parere riferisce altresì se l'esercizio di audit mette in dubbio le asserzioni contenute nelle dichiarazioni di gestione presentate dall'organizzazione internazionale, comprese le informazioni sul sospetto di frode. Il parere fornisce la garanzia che le spese incluse nelle domande di pagamento presentate dall'organizzazione internazionale all'autorità di gestione sono legali e regolari.

8. Fatte salve le possibilità esistenti di effettuare ulteriori audit di cui all'articolo 127 del regolamento finanziario, l'autorità di gestione redige la dichiarazione di gestione di cui all'articolo 74, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2021/1060. L'autorità di gestione vi procede sulla base dei documenti forniti dall'organizzazione internazionale ai sensi dei paragrafi da 2 a 5 e 7 del presente articolo, anziché basarsi sulle verifiche di gestione di cui all'articolo 74, paragrafo 1, di tale regolamento.

9. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 comprende i requisiti di cui al presente articolo.

10. Il paragrafo 2 non si applica e di conseguenza l'autorità di gestione è tenuta a effettuare verifiche di gestione se:

- a) l'autorità di gestione individua un rischio specifico di irregolarità o un'indicazione di frode in relazione a un progetto avviato o attuato dall'organizzazione internazionale;
- b) l'organizzazione internazionale non presenta all'autorità di gestione i documenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e 7; oppure
- c) i documenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e 7 che sono stati presentati dall'organizzazione internazionale sono incompleti.

11. Se un progetto in cui un'organizzazione internazionale è beneficiaria ai sensi dell'articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) 2021/1060 fa parte di un campione di cui all'articolo 79 di tale regolamento, l'autorità di audit può svolgere il proprio lavoro sulla base di un sottocampione di operazioni relative a tale progetto. Se nel sottocampione sono riscontrati errori, l'autorità di audit, se del caso, può chiedere al revisore dell'organizzazione internazionale di valutare l'intera portata e l'importo totale degli errori in tale progetto.

SEZIONE 3

Sostegno e attuazione in regime di gestione diretta o indiretta

Articolo 18

Ambito di applicazione

La Commissione dà attuazione al sostegno di cui alla presente sezione direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) di tale comma.

Articolo 19

Soggetti ammissibili

1. Sono ammissibili al finanziamento dell'Unione i soggetti seguenti:
 - a) i soggetti giuridici stabiliti in:
 - i) uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
 - ii) un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate al paragrafo 3;
 - b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali pertinenti ai fini del Fondo.
2. Le persone fisiche non sono ammissibili al finanziamento dell'Unione.
3. I soggetti di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), partecipano nell'ambito di un consorzio costituito da almeno due soggetti indipendenti, di cui almeno uno è stabilito in uno Stato membro.

I soggetti che partecipano nell'ambito di un consorzio di cui al primo comma del presente paragrafo garantiscono che le azioni a cui partecipano rispettino i principi sanciti dalla Carta e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del Fondo.

Articolo 20

Azioni dell'Unione

1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può essere utilizzato per finanziare azioni dell'Unione relative agli obiettivi del Fondo.
2. Le azioni dell'Unione possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, in particolare sovvenzioni, premi e appalti. Esse possono inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.
3. In via eccezionale, anche le agenzie decentrate possono essere ammissibili al finanziamento nell'ambito delle azioni dell'Unione quando contribuiscono all'attuazione di azioni dell'Unione che rientrano fra le loro competenze di tali agenzie decentrate e quando tali azioni non sono coperte dal contributo dell'Unione al bilancio di tali agenzie decentrate nel quadro del bilancio annuale.
4. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
5. I membri del comitato di valutazione che valuta le proposte, di cui all'articolo 150 del regolamento finanziario, possono essere esperti esterni.
6. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Si applica l'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695.

Articolo 21

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto a titolo del Fondo sono eseguite in conformità del regolamento (UE) 2021/523 e del titolo X del regolamento finanziario.

Articolo 22

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

In conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060, il Fondo può sostenere l'assistenza tecnica attuata su iniziativa o per conto della Commissione a un tasso di finanziamento del 100 %.

Articolo 23

Audit

Gli audit sull'uso del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organi o organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario.

Articolo 24

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni coerenti, efficaci, significative e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. È garantita la visibilità dei finanziamenti dell'Unione e sono fornite tali informazioni, eccetto in casi debitamente giustificati in cui non sia possibile o appropriato esporre tali informazioni pubblicamente o laddove la divulgazione di tali informazioni sia soggetta a restrizioni per legge, in particolare per ragioni

di sicurezza, ordine pubblico, indagini penali o protezione dei dati personali. Al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione, i destinatari di tali finanziamenti devono fare riferimento all'origine di tali finanziamenti quando comunicano pubblicamente informazioni in merito alle azioni in questione ed espongono l'emblema dell'Unione.

2. Al fine di raggiungere un pubblico il più ampio possibile, la Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle sue azioni e sui risultati ottenuti.

Le risorse finanziarie destinate al Fondo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi del Fondo.

3. La Commissione pubblica i programmi di lavoro dello strumento tematico di cui all'articolo 8. Per il sostegno fornito in regime di gestione diretta o indiretta, la Commissione pubblica le informazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento finanziario su un sito web accessibile al pubblico e aggiorna regolarmente tali informazioni. Tali informazioni sono pubblicate in un formato aperto e leggibile meccanicamente che consente di selezionare, ricercare, estrarre e comparare i dati.

SEZIONE 4

Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta

Articolo 25

Assistenza emergenziale

1. Il Fondo fornisce sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di situazioni di emergenza debitamente giustificate.

In risposta a tali situazioni di emergenza debitamente giustificate, la Commissione può fornire assistenza emergenziale entro i limiti delle risorse disponibili.

2. L'assistenza emergenziale può consistere in sovvenzioni accordate direttamente alle le agenzie decentrate.

3. L'assistenza emergenziale può essere assegnata ai programmi degli Stati membri in aggiunta alla dotazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, purché sia successivamente stanziata come tale nel programma. Tali finanziamenti non possono essere usati per altre azioni del programma dello Stato membro, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma dello Stato membro. Il prefinanziamento per l'assistenza emergenziale può ammontare al 95 % del contributo dell'Unione, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti.

4. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

5. Laddove necessario per realizzare le azioni, l'assistenza emergenziale può coprire le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza per tale azione, purché tali spese non siano state sostenute anteriormente al 1° gennaio 2021.

6. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati e per garantire la tempestiva disponibilità di risorse per l'assistenza emergenziale, la Commissione può adottare separatamente una decisione di finanziamento di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario per l'assistenza emergenziale mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 4. Tale atto resta in vigore per un periodo non superiore a 18 mesi.

*Articolo 26***Finanziamento cumulativo e alternativo**

1. Un'azione che ha beneficiato di un contributo a titolo del Fondo può essere finanziata anche da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Al corrispondente contributo fornito all'azione da un programma dell'Unione si applicano le norme che disciplinano il pertinente programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione. Il sostegno dei diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
2. Conformemente all'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il Fondo europeo di sviluppo regionale o il Fondo sociale europeo plus possono sostenere azioni cui è stato assegnato un marchio di eccellenza quale definito all'articolo 2, punto 45), di tale regolamento. Per ottenere il marchio di eccellenza, le azioni devono soddisfare le condizioni cumulative seguenti:
 - a) sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito del Fondo;
 - b) sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte; e
 - c) non possono essere finanziate nel quadro dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

SEZIONE 5

Sorveglianza, rendicontazione e valutazione

Sottosezione 1

Disposizioni comuni*Articolo 27***Sorveglianza e rendicontazione**

1. Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, primo comma, lettera h), punto iii), del regolamento finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sugli indicatori di performance chiave elencati nell'allegato V del presente regolamento.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare l'allegato V allo scopo di apportare le modifiche necessarie degli indicatori di performance chiave elencati in tale allegato.
3. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del Fondo nel conseguire gli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2, figurano nell'allegato VIII. Per gli indicatori di output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi per il 2024 e i target finali per il 2029 sono cumulativi.
4. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce che i dati per la sorveglianza dell'attuazione e i risultati del programma siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo. A tal fine, sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.
5. Al fine di garantire una valutazione efficace dei progressi del Fondo nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare l'allegato VIII al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione, anche in relazione alle informazioni sul progetto che gli Stati membri devono fornire. Un'eventuale modifica dell'allegato VIII si applica soltanto ai progetti selezionati dopo l'entrata in vigore della stessa.

*Articolo 28***Rendicontazione sullo strumento tematico**

La Commissione riferisce in merito all'uso e alla distribuzione dello strumento tematico di cui all'articolo 8 tra le sue componenti, compreso il sostegno fornito alle azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nell'ambito delle azioni dell'Unione. Quando, sulla base delle informazioni presentategli, il Parlamento europeo formula raccomandazioni per azioni da sostenere nell'ambito dello strumento tematico, la Commissione si adopera per tenerne conto.

*Articolo 29***Valutazione**

1. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione effettua una valutazione intermedia del presente regolamento. Oltre a quanto previsto all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, la valutazione intermedia esamina quanto segue:

- a) l'efficacia del Fondo, compresi i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti disponibili, in particolare delle relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo 30 e degli indicatori di output e di risultato di cui all'allegato VIII;
- b) l'efficienza nell'uso delle risorse assegnate al Fondo e delle misure di gestione e di controllo messe in atto per la sua attuazione;
- c) il sussistere della pertinenza e dell'adeguatezza delle misure di attuazione elencati all'allegato II;
- d) il coordinamento, la coerenza e la complementarità tra le azioni sostenute nell'ambito del Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione;
- e) il valore aggiunto dell'Unione delle azioni attuate nell'ambito del Fondo.

Tale valutazione intermedia tiene conto dei risultati della valutazione retrospettiva riguardo agli effetti del Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020.

2. Oltre a quanto previsto all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la valutazione retrospettiva comprende gli elementi elencati al paragrafo 1 del presente articolo. Va inoltre valutato l'impatto del Fondo.

3. La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale, compresa, se del caso, la revisione del presente regolamento.

4. La Commissione provvede affinché le valutazioni non comprendano informazioni la cui divulgazione possa compromettere le operazioni di sicurezza.

5. Nella valutazione intermedia e nella valutazione retrospettiva, la Commissione presta particolare attenzione alla valutazione delle azioni attuate con paesi terzi, in tali paesi o in relazione a essi, conformemente all'articolo 13, paragrafo 11, e all'articolo 19.

*Sottosezione 2***Norme sulla gestione concorrente***Articolo 30***Relazioni annuali in materia di performance**

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro il 15 febbraio di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale in materia di performance di cui all'articolo 41, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060.

Il periodo di riferimento copre l'ultimo periodo contabile, come definito all'articolo 2, punto 29), del regolamento (UE) 2021/1060, precedente l'anno di trasmissione della relazione. La relazione presentata entro il 15 febbraio 2023 copre il periodo che decorre dal 1° gennaio 2021.

2. Le relazioni annuali in materia di performance contengono, in particolare, informazioni riguardanti:
 - a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma dello Stato membro e nel conseguimento dei target intermedi e target finali ivi stabiliti, tenuto conto dei dati più recenti secondo quanto disposto all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1060;
 - b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma dello Stato membro e le misure adottate per farvi fronte, ivi comprese informazioni su pareri motivati emessi dalla Commissione in relazione a procedure d'infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE connessa all'attuazione del Fondo;
 - c) la complementarità tra le azioni sostenute nell'ambito del Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione, in particolare quelle intraprese nei paesi terzi o in relazione a tali paesi;
 - d) il contributo del programma dello Stato membro all'attuazione dell'acquis e dei piani d'azione dell'Unione pertinenti;
 - e) l'attuazione di azioni di comunicazione e di visibilità;
 - f) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti applicabili e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione, in particolare il rispetto dei diritti fondamentali;
 - g) l'attuazione di progetti in un paese terzo o in relazione a un paese terzo.

La relazione annuale in materia di performance comprende una sintesi relativa a tutti i punti di cui al primo comma del presente paragrafo. La Commissione provvede affinché le sintesi fornite dagli Stati membri siano tradotte in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e rese pubbliche.

3. La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni sulle relazioni annuali in materia di performance entro due mesi dalla data di ricezione. Qualora la Commissione non formuli osservazioni entro tale termine, la relazione s'intende accettata.

4. Sul suo sito web, la Commissione fornisce i link ai siti web degli Stati membri di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.

5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione in materia di performance. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 31

Sorveglianza e rendicontazione in regime di gestione concorrente

1. Per la sorveglianza e la rendicontazione di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2021/1060 sono utilizzati, se del caso, i codici per le tipologie di intervento indicate all'allegato VI del presente regolamento. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove e per garantire l'efficace esecuzione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare l'allegato VI.

2. Gli indicatori di cui all'allegato VIII del presente regolamento sono usati conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, e agli articoli 22 e 42 del regolamento (UE) 2021/1060.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*Articolo 32***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 10, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 27, paragrafi 2 e 5, e all'articolo 31, paragrafo 1, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.
3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 10, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 27, paragrafi 2 e 5, e all'articolo 31, paragrafo 1, in qualsiasi momento. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 10, dell'articolo 16, paragrafo 5, dell'articolo 27, paragrafi 2 e 5, o dell'articolo 31, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 33***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato per i fondi per gli affari interni istituito dall'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1148. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.

*Articolo 34***Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate ai sensi del dello strumento di polizia del Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020 («ISF Polizia»), istituito dal regolamento (UE) n. 513/2014, che continua pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.

2. La dotazione finanziaria del Fondo può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il Fondo e le misure adottate ai sensi dell'ISF Polizia.

3. A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, tenuto conto del ritardo nell'entrata in vigore del presente regolamento e al fine di garantire la continuità, per un periodo limitato, i costi sostenuti in relazione ad azioni già avviate che beneficiano di sostegno a norma del presente regolamento in regime di gestione diretta possono essere considerati ammissibili al finanziamento a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche se tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza.

4. Gli Stati membri possono continuare, dopo il 1° gennaio 2021, a sostenere un progetto selezionato e avviato a norma del regolamento (UE) n. 513/2014, in conformità del regolamento (UE) n. 514/2014, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) il progetto presenta due fasi distinguibili sotto l'aspetto finanziario, e piste di controllo distinte;
- b) il costo totale del progetto è superiore a 500 000 EUR;
- c) i pagamenti versati ai beneficiari dall'autorità responsabile per la prima fase del progetto sono inclusi nelle richieste di pagamento trasmesse alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 e le spese per la seconda fase del progetto sono incluse nelle domande di pagamento a norma del regolamento (UE) 2021/1060;
- d) la seconda fase del progetto ottempera al diritto applicabile ed è ammissibile al sostegno del Fondo a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1060;
- e) lo Stato membro si impegna a completare il progetto, a renderlo operativo e a riferirne nella relazione annuale in materia di performance presentata entro il 15 febbraio 2024.

Le disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano alla seconda fase di un progetto di cui al primo comma del presente paragrafo.

Il presente paragrafo si applica solo ai progetti selezionati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 35

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 7 luglio 2021

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il presidente
A. LOGAR

ALLEGATO I

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER I PROGRAMMI DEGLI STATI MEMBRI

Le risorse di bilancio di cui all'articolo 10 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

- 1) un importo fisso *à tantum* di 8 000 000 EUR è allocato a ciascuno Stato membro all'inizio del periodo di programmazione;
- 2) le risorse di bilancio residue di cui all'articolo 10 sono ripartite secondo i criteri seguenti:
 - a) il 45 % delle risorse di bilancio residue è allocato in misura inversamente proporzionale al prodotto interno lordo di ciascuno Stato membro (standard di potere d'acquisto per abitante),
 - b) il 40 % delle risorse di bilancio residue è allocato in proporzione all'entità della popolazione di ciascuno Stato membro,
 - c) il 15 % delle risorse di bilancio residue è allocato in proporzione all'estensione del territorio di ciascuno Stato membro.

La dotazione iniziale di tali risorse di bilancio residue di cui al primo comma, punto 2), si basa sui dati statistici annuali prodotti dalla Commissione (Eurostat) relativi all'anno 2019. Ai fini del riesame intermedio, le cifre di riferimento si basano sui dati statistici annuali prodotti dalla Commissione (Eurostat) relativi all'anno 2023. Qualora uno Stato membro non abbia fornito alla Commissione (Eurostat) i dati relativi a un determinato anno, la Commissione può utilizzare per tale Stato membro i più recenti dati statistici disponibili che precedono l'anno in questione.

ALLEGATO II

MISURE DI ATTUAZIONE

1. Il Fondo contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento tramite le misure di attuazione seguenti:
 - a) garantendo l'applicazione uniforme dell'acquis dell'Unione in materia di sicurezza, sostenendo lo scambio di informazioni pertinenti, ad esempio nel quadro di Prüm, del PNR dell'UE e del SIS II, anche tramite l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dai meccanismi di controllo della qualità e di valutazione, quali il meccanismo di valutazione Schengen e altri meccanismi di controllo e sorveglianza della qualità e di valutazione;
 - b) istituendo, adattando e mantenendo sistemi di informazione dell'UE e decentralizzati pertinenti per la sicurezza, anche assicurandone l'interoperabilità, e sviluppando strumenti appropriati per colmare le lacune individuate;
 - c) potenziando l'uso attivo dei sistemi e degli strumenti di informazione decentralizzati e dell'UE pertinenti per la sicurezza garantendo che siano alimentati con dati di qualità elevata; e
 - d) sostenendo le pertinenti misure nazionali, compresa l'interconnessione delle banche dati nazionali pertinenti per la sicurezza e la loro connessione alle banche dati dell'Unione ove previsto nelle pertinenti basi giuridiche, se utili per l'attuazione degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).
 2. Il Fondo contribuisce a conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), tramite le misure di attuazione seguenti:
 - a) aumentando il numero delle operazioni di contrasto che coinvolgono due o più Stati membri, compreso, se del caso, operazioni che coinvolgono altri soggetti pertinenti, in particolare agevolando e migliorando l'uso delle squadre investigative comuni, dei pattugliamenti congiunti, degli inseguimenti, della sorveglianza discreta e degli altri meccanismi di cooperazione operativa nel contesto del ciclo programmatico dell'UE, con particolare riguardo alle operazioni transfrontaliere;
 - b) migliorando il coordinamento e incrementando la cooperazione delle autorità competenti, negli Stati membri e tra gli Stati membri, e con altri soggetti pertinenti, ad esempio mediante reti di unità nazionali specializzate, reti e strutture di cooperazione dell'Unione, e centri dell'Unione; e
 - c) migliorando la cooperazione inter-agenzia a livello dell'Unione tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i pertinenti organi e organismi dell'Unione nonché a livello nazionale tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro.
 3. Il Fondo contribuisce a conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), tramite le misure di attuazione seguenti:
 - a) aumentando la formazione, le esercitazioni e l'apprendimento reciproco, i programmi di scambio specializzati e lo scambio delle migliori prassi negli Stati membri e tra gli Stati membri, anche a livello locale e con i paesi terzi e gli altri soggetti pertinenti;
 - b) sfruttando le sinergie mettendo in comune risorse e conoscenze e scambiando le migliori prassi tra gli Stati membri e gli altri soggetti pertinenti, compresa la società civile, ad esempio creando centri di eccellenza comuni o sviluppando valutazioni del rischio comuni o centri di sostegno operativo comuni per le operazioni congiunte;
 - c) promuovendo e sviluppando misure, garanzie, meccanismi e migliori prassi per la tempestiva identificazione, la protezione e il sostegno dei testimoni, degli informatori e delle vittime di reato, e sviluppando partenariati tra le autorità pubbliche e gli altri soggetti pertinenti a tale scopo;
 - d) acquisendo le attrezzature pertinenti e istituendo o migliorando le strutture di formazione specializzata e altre infrastrutture di sicurezza essenziali al fine di aumentare la preparazione, la resilienza, la sensibilizzazione del pubblico e la risposta adeguata alle minacce per la sicurezza; e
 - e) proteggendo le infrastrutture critiche da incidenti di sicurezza individuando, valutando e correggendo le vulnerabilità.
-

ALLEGATO III

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SOSTEGNO

Nell'ambito dei suoi obiettivi, il Fondo Sicurezza può, tra l'altro, sostenere le tipologie di azioni seguenti:

- a) introduzione, adattamento e mantenimento di sistemi TIC che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, formazione sull'uso di tali sistemi, collaudi e miglioramento le componenti di interoperabilità e della qualità dei dati di tali sistemi;
 - b) sorveglianza dell'attuazione del diritto dell'Unione e degli obiettivi strategici dell'Unione negli Stati membri nel settore dei sistemi di informazione pertinenti per la sicurezza, compresi la protezione dei dati, il rispetto della vita privata e la sicurezza dei dati;
 - c) azioni operative del ciclo programmatico dell'UE/EMPACT;
 - d) azioni a sostegno di una risposta efficace e coordinata alle crisi e intese a creare un collegamento tra le esistenti capacità, competenze e centri di situazione settoriali, ivi compreso nel settore della salute, della protezione civile, del terrorismo e della criminalità informatica;
 - e) azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare progetti volti a verificare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca finanziati dall'Unione nel settore della sicurezza;
 - f) azioni atte a migliorare la resilienza alle minacce emergenti, tra cui i traffici illeciti tramite canali online, le minacce ibride, l'uso doloso di sistemi aerei senza pilota e le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari;
 - g) fornire sostegno alle reti tematiche o intertematiche di unità nazionali specializzate e punti di contatto nazionali inteso a migliorare la fiducia reciproca, lo scambio e la diffusione di know-how, informazioni, esperienze e migliori prassi e la messa in comune di risorse e competenze in centri comuni di eccellenza;
 - h) istruzione e formazione del personale e degli esperti delle pertinenti autorità di contrasto e giudiziarie e delle agenzie amministrative, tenuto conto delle esigenze operative e dell'analisi del rischio e in cooperazione con la CEPOL e, se del caso, la rete europea di formazione giudiziaria, anche riguardo alle politiche di prevenzione con un'attenzione particolare ai diritti fondamentali e alla non discriminazione;
 - i) cooperazione con il settore privato, ad esempio nella lotta contro la criminalità informatica, al fine di instaurare un clima di fiducia e migliorare il coordinamento, la pianificazione di emergenza e lo scambio e la diffusione delle informazioni e delle migliori prassi tra i soggetti pubblici e privati, compreso nel settore della protezione degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche;
 - j) azioni che permettono alle comunità di sviluppare approcci e politiche locali di prevenzione, e attività di sensibilizzazione e di comunicazione tra i portatori di interessi e il pubblico generale sulle politiche dell'Unione in materia di sicurezza;
 - k) finanziamento di attrezzature, mezzi di trasporto, sistemi di comunicazione e strutture di sicurezza;
 - l) finanziamento di costi relativi al personale che partecipa alle azioni finanziate dal Fondo o alle azioni che richiedono la partecipazione di personale per motivi tecnici o di sicurezza.
-

ALLEGATO IV

AZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 3, E ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 10

- 1) Progetti volti a prevenire e contrastare la radicalizzazione;
 - 2) Progetti volti a migliorare l'interoperabilità dei sistemi di informazione dell'UE e dei sistemi TIC nazionali nella misura prevista dal diritto dell'Unione e degli Stati membri;
 - 3) Progetti volti ad affrontare le più importanti minacce poste dai reati gravi e di criminalità organizzata, nel quadro delle azioni operative del ciclo programmatico dell'UE/EMPACT;
 - 4) Progetti volti a prevenire e contrastare la criminalità informatica, in particolare lo sfruttamento sessuale dei minori online, e i reati in cui Internet è la piattaforma principale per la raccolta delle prove;
 - 5) Progetti volti a migliorare la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture critiche.
-

ALLEGATO V

INDICATORI DI PERFORMANCE CHIAVE DI CUI ALL'ARTICOLO 27, PARAGRAFO 1

Obiettivo specifico 1 di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

1. Numero di sistemi TIC resi interoperabili negli Stati membri/con sistemi di informazione decentralizzati e dell'UE pertinenti per la sicurezza/con banche dati internazionali
2. Numero di unità amministrative che hanno istituito nuovi meccanismi/procedure/strumenti/orientamenti per lo scambio di informazioni o adattato quelli esistenti, ai fini dello scambio di informazioni con altri Stati membri/organi e organismi dell'Unione//paesi terzi/organizzazioni internazionali
3. Numero di partecipanti che ritengono utile l'attività di formazione per il loro lavoro
4. Numero di partecipanti che, tre mesi dopo l'attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante l'attività di formazione

Obiettivo specifico 2 di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

5. Valore stimato dei beni congelati nell'ambito di operazioni transfrontaliere
6. Quantitativo di droghe illecite sequestrate nell'ambito di operazioni transfrontaliere per tipo di prodotto ⁽¹⁾
7. Quantitativo di armi sequestrate nell'ambito di operazioni transfrontaliere per tipo di arma ⁽²⁾
8. Numero di unità amministrative che hanno sviluppato meccanismi/procedure/strumenti/orientamenti per la cooperazione o adattato quelli esistenti, ai fini della cooperazione con altri Stati membri/organi e organismi dell'Unione/paesi terzi/organizzazioni internazionali
9. Numero di membri del personale che partecipano a operazioni transfrontaliere
10. Numero di raccomandazioni risultanti dalle valutazioni Schengen attuate

Obiettivo specifico 3 di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

11. Numero di iniziative volte a prevenire la radicalizzazione che sono state sviluppate o ampliate
12. Numero di iniziative volte a proteggere o sostenere testimoni e informatori che sono state sviluppate o ampliate
13. Numero di infrastrutture critiche/spazi pubblici con strutture di protezione dai rischi per la sicurezza nuove/adattate
14. Numero di partecipanti che ritengono utile l'attività di formazione per il loro lavoro
15. Numero di partecipanti che, tre mesi dopo aver concluso l'attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante l'attività di formazione

⁽¹⁾ Ripartizione per tipo di droga (in base alle categorie utilizzate nelle relazioni sulle droghe illecite: la relazione sui mercati della droga dell'UE, la relazione europea sulla droga e il bollettino statistico dell'EMCDDA):

- cannabis;
- oppioidi, compresa l'eroina;
- cocaina;
- droghe sintetiche, compresi gli stimolanti tipo amfetamine (anche amfetamina e metamfetamina) e MDMA;
- nuove sostanze psicoattive;
- altre droghe illecite.

⁽²⁾ Ripartizione per tipo di arma (in base alla legislazione vigente, in particolare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Le categorie proposte sono semplificate rispetto a quelle riportate nell'allegato I della direttiva 91/477/CEE e in linea con quelle contenute nel sistema di informazione Schengen, utilizzate dalle autorità nazionali):

- armi da guerra: armi da fuoco automatiche e armi da fuoco pesanti (anticarro, lanciarazzi, mortaio ecc.);
- altre armi da fuoco corte: rivoltelle e pistole (comprese armi da saluto o acustiche);
- altre armi da fuoco lunghe: fucili e armi ad avancarica (comprese armi da saluto o acustiche);

ALLEGATO VI

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «CAMPO DI INTERVENTO»

001	TER-Lotta al finanziamento del terrorismo
002	TER-Prevenzione e contrasto della radicalizzazione
003	TER-Protezione e resilienza degli spazi pubblici e di altri obiettivi non strategici
004	TER-Protezione e resilienza delle infrastrutture critiche
005	TER-Sostanze chimiche, biologiche, radioattive, nucleari
006	TER-Sostanze esplosive
007	TER-Gestione delle crisi
008	TER-Altro
009	OC-Corruzione
010	OC-Criminalità economica e finanziaria
011	OC-Riciclaggio di proventi di reato
012	OC-Droghe
013	OC-Traffico di armi da fuoco
014	OC-Traffico di beni culturali
015	OC-Tratta di esseri umani
016	OC-Traffico di migranti
017	OC-Criminalità ambientale
018	OC-Reati organizzati contro il patrimonio
019	OC-Altro
020	CC-Criminalità informatica - Altro
021	CC-Criminalità informatica - Prevenzione
022	CC-Criminalità informatica - Agevolazione delle indagini
023	CC-Criminalità informatica - Assistenza alle vittime
024	CC-Sfruttamento sessuale di minori – Prevenzione
025	CC-Sfruttamento sessuale di minori - Agevolazione delle indagini
026	CC-Sfruttamento sessuale di minori - Assistenza alle vittime
027	CC-Sfruttamento sessuale di minori, compresa la distribuzione di immagini di abusi su minori e la pedopornografia
028	CC-Altro
029	GEN-Scambio di informazioni
030	GEN-Cooperazione di polizia o interforze (dogane, guardie di frontiera, servizi di intelligence)
031	GEN-Scienze forensi
032	GEN-Sostegno alle vittime

033	GEN-Sostegno operativo
034	TA-Assistenza tecnica - Informazione e comunicazione
035	TA-Assistenza tecnica - Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo
036	TA-Assistenza tecnica - Valutazione e studi, raccolta di dati
037	TA-Assistenza tecnica - Sviluppo delle capacità

TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TIPOLOGIA DI AZIONE»

001	Sistemi TIC, interoperabilità, qualità dei dati (escluse le attrezzature)
002	Reti, centri di eccellenza, strutture di cooperazione, azioni e operazioni congiunte
003	Squadre investigative comuni o altre operazioni congiunte
004	Distacco o invio di esperti
005	Formazione
006	Scambio di migliori prassi, laboratori, conferenze, eventi, campagne di sensibilizzazione, attività di comunicazione
007	Studi, progetti pilota, valutazioni dei rischi
008	Attrezzature
009	Mezzi di trasporto
010	Edifici, strutture
011	Realizzazione o altro follow-up di progetti di ricerca

TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE ATTUAZIONE

001	Azioni contemplate dall'articolo 12, paragrafo 1
002	Azioni specifiche
003	Azioni elencate nell'allegato IV
004	Sostegno operativo
005	Assistenza emergenziale di cui all'articolo 25

TABELLA 4: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TEMI PARTICOLARI»

001	Cooperazione con paesi terzi
002	Azioni in relazione a paesi terzi
003	Attuazione delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni Schengen nel settore della cooperazione di polizia
004	Nessuno dei casi precedenti

ALLEGATO VII

SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO OPERATIVO

1. Nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il sostegno operativo nell'ambito dei programmi degli Stati membri copre:
 - a) la manutenzione e il servizio di assistenza dei sistemi TIC dell'Unione e, se del caso, nazionali pertinenti per la sicurezza che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;
 - b) i costi del personale che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.
 2. Nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il sostegno operativo nell'ambito dei programmi degli Stati membri copre:
 - a) la manutenzione delle attrezzature tecniche o dei mezzi di trasporto usati per le azioni in materia di prevenzione, individuazione e indagine dei reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera;
 - b) i costi del personale che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.
 3. Nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), il sostegno operativo nell'ambito dei programmi degli Stati membri copre:
 - a) la manutenzione delle attrezzature tecniche o dei mezzi di trasporto usati per le azioni in materia di prevenzione, individuazione e indagine dei reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera;
 - b) i costi del personale che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.
 4. Le spese relative ad azioni che non sono ammissibili a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, non sono coperte.
-

ALLEGATO VIII

INDICATORI DI OUTPUT E INDICATORI DI RISULTATO DI CUI ALL'ARTICOLO 27, PARAGRAFO 3

Obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Indicatori di output

1. Numero di partecipanti alle attività di formazione
2. Numero di riunioni di esperti/laboratori/visite di studio
3. Numero di sistemi TIC istituiti/adattati/mantenuti
4. Numero di attrezzature acquistate

Indicatori di risultato

5. Numero di sistemi TIC resi interoperabili negli Stati membri/con sistemi di informazione decentralizzati e dell'UE pertinenti per la sicurezza/con banche dati internazionali
6. Numero di unità amministrative che hanno istituito nuovi meccanismi/procedure/strumenti/orientamenti per lo scambio di informazioni o hanno adattato quelli esistenti, ai fini dello scambio di informazioni con altri Stati membri/organismi e organismi dell'Unione/paesi terzi/organizzazioni internazionali
7. Numero di partecipanti che ritengono utile la formazione per il loro lavoro
8. Numero di partecipanti che, tre mesi dopo l'attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante la formazione

Obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

Indicatori di output

1. Numero di operazioni transfrontaliere, specificando separatamente:
 - 1.1. numero di squadre investigative comuni
 - 1.2. numero di azioni operative del ciclo programmatico dell'UE/EMPACT
2. Numero di riunioni di esperti/laboratori/visite di studio/esercitazioni comuni
3. Numero di attrezzature acquistate
4. Numero di mezzi di trasporto acquistati per operazioni transfrontaliere

Indicatori di risultato

5. Valore stimato dei beni congelati nell'ambito di operazioni transfrontaliere
6. Quantitativo di droghe illecite sequestrate nell'ambito di operazioni transfrontaliere per tipo di prodotto ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Ripartizione per tipo di droga (in base alle categorie utilizzate nelle relazioni sulle droghe illecite: la relazione sui mercati della droga dell'UE, la relazione europea sulla droga e bollettino statistico dell'EMCDDA):

- cannabis;
- oppioidi, compresa l'eroina;
- cocaina;
- droghe sintetiche, compresi gli stimolanti tipo amfetamine (anche amfetamina e metamphetamine) e MDMA;
- nuove sostanze psicoattive;
- altre droghe illecite.

7. Quantitativo di armi sequestrate nell'ambito di operazioni transfrontaliere per tipo di arma ^(?)
8. Numero di unità amministrative che hanno sviluppato meccanismi/procedure/strumenti/orientamenti o adattato quelli esistenti, ai fini della cooperazione con altri Stati membri/organi e organismi dell'Unione/paesi terzi/organizzazioni internazionali
9. Numero di membri del personale che partecipano a operazioni transfrontaliere
10. Numero di raccomandazioni risultanti dalle valutazioni Schengen osservate

Obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

Indicatori di output

1. Numero di partecipanti alle attività di formazione
2. Numero di programmi di scambio/laboratori/visite di studio
3. Numero di attrezzature acquistate
4. Numero di mezzi di trasporto acquistati
5. Numero di infrastrutture/strutture di sicurezza/strumenti/meccanismi costruiti/acquistati/aggiornati
6. Numero di progetti di prevenzione della criminalità
7. Numero di progetti di assistenza alle vittime di reato
8. Numero di vittime di reato assistite

Indicatori di risultato

9. Numero di iniziative volte a prevenire la radicalizzazione che sono state sviluppate o ampliate
10. Numero di iniziative volte a proteggere o sostenere testimoni e informatori che sono state sviluppate o ampliate
11. Numero di infrastrutture critiche/spazi pubblici con strutture di protezione dai rischi per la sicurezza nuove/adattate
12. Numero di partecipanti che ritengono utile l'attività di formazione per il loro lavoro
13. Numero di partecipanti che, tre mesi dopo aver concluso l'attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante l'attività di formazione

^(?) Ripartizione per tipo di arma (in base alla legislazione vigente, in particolare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Le categorie proposte sono semplificate rispetto a quelle riportate nell'allegato I della direttiva 91/477/CEE e in linea con quelle contenute nel sistema di informazione Schengen, utilizzate dalle autorità nazionali):

- armi da guerra: armi da fuoco automatiche e armi da fuoco pesanti (anticarro, lanciarazzi, mortaio ecc.);
- altre armi da fuoco corte: rivoltelle e pistole (comprese armi da saluto o acustiche);
- altre armi da fuoco lunghe: fucili e armi ad avancarica (comprese armi da saluto o acustiche);

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT